

CORONAVIRUS AGGIORNAMENTO

30/12/2020 LEGGE DI BILANCIO 2021: tutti i bonus previsti per l'anno 2021.

Con la legge di bilancio 2021, che dovrebbe essere approvata in via definitiva in data odierna, vengono istituiti una serie di crediti d'imposta, consistenti in agevolazioni e sconti fiscali destinati alle famiglie, lavoratori e imprese, consistenti in:

Bonus chef: trattasi di un credito d'imposta destinato ai cuochi professionisti per l'acquisto di beni strumentali (macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari, l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione) e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale sostenute nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. Il credito d'imposta sarà pari al 40% delle spese sostenute e non potrà eccedere i 6.000 euro. Beneficiari del bonus sono i cuochi sia dipendenti che con partita iva di alberghi e ristoranti. Il credito d'imposta sarà utilizzabile solo in compensazione

Filiera agroalimentare e marchio made in Italy: bonus del 40% sulle spese sostenute per la realizzazione o potenziamento del commercio elettronico e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni.

Acqua potabile: bonus del 50% per l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica dell'acqua potabile, con l'obiettivo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili. Il credito d'imposta è per le ditte individuali di 1.000 e per le società di 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

Pir (piani di risparmio a lungo termine) per le piccole e medie imprese: nuovo credito d'imposta per le persone fisiche titolari di PIR, da calcolarsi sulle minusvalenze, perdite e differenziali negativi sofferti su tali strumenti finanziari, a condizione che questi siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d'imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli stessi piani finanziari. Il credito d'imposta è utilizzabile in dieci quote annuali di pari importo e solo in dichiarazione dei redditi.

Quotazioni in Borsa: prorogato al 31 dicembre 2021 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (Pmi) istituito dalla legge n. 205 del 2017..

Aggregazioni aziendali: previsto un credito d'imposta per sostenere i processi di fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda da deliberare nel 2021.

Borse di studio per i manager del futuro: credito d'imposta sulle donazioni effettuate nel 2021 e 2022, per borse di studio e iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.

Il tax credit per edicole e pubblicità: prorogato fino al 2022 il bonus sugli investimenti pubblicitari, e il credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici, nonché del credito d'imposta per le testate in formato digitale.

Bonus mobili: confermato e potenziato il bonus mobili per l'anno 2021. Il credito d'imposta, nella misura del 50%, spetta a chi ristrutturerà casa sulle spese sostenute per acquistare arredi ed elettrodomestici fino a 16mila euro (fino al 31/12/2020 il limite di spesa era previsto fino a 10mila euro).

Aiuti al turismo: viene prorogato al 30 aprile 2021 il credito d'imposta del 60% sugli affitti degli immobili a uso non abitativo introdotto con il decreto rilancio. Il bonus sui canoni di locazione viene esteso alle agenzie di viaggio e ai tour operator.

Industria 4.0 e spese in ricerca e sviluppo (R&S): prorogato al 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, per la formazione industria 4.0 e per l'acquisto di beni strumentali nuovi, con potenziamento e diversificazione delle aliquote del credito d'imposta ed estensione dell'ambito applicativo

29/12/2020 COVID-19: ISA/2020, le nuove cause di esclusione.

Con un apposito decreto ministeriale di prossima emanazione, per effetto dell'emergenza epidemiologica Coronavirus, verranno introdotte delle importanti novità nell'applicazione degli ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale) per l'anno d'imposta 2020, consistenti in tre nuove cause straordinarie di esclusione per i seguenti soggetti:

- Contribuenti con diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente;
- Contribuenti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
- Contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche sottoposte alle misure più stringenti, in materia di sospensione dell'attività, per il contenimento dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19

In presenza di almeno una delle nuove cause straordinarie di esclusione dagli ISA i contribuenti interessati saranno comunque tenuti alla compilazione dei modelli, senza però dover verificare i punteggi attribuiti.

Oltre alle nuove cause straordinarie di esclusione, verranno introdotti anche una serie di correttivi Covid, che agiranno sulle funzioni di stima dei 175 modelli ISA per tener conto della crisi economica conseguente alla situazione di emergenza pandemica verificatasi nel 2020.

08/12/2020 Covid-19: domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

Si segnala per chi fosse gli interessato che sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (<http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#FAQ2>), sono state pubblicate varie *Faq* relative alle disposizioni anti-

contagio epidemiologico COVID-19 per il periodo natalizio (21 dicembre 2020-6 gennaio 2021).

07/12/2020 Covid-19: rateizzazioni fino al 31 dicembre 2021.

I versamenti dovuti per cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento emesse dall'Agente della riscossione, restano sospesi fino al 31 dicembre 2020; tali versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 gennaio 2021; è ammessa la presentazione di apposita istanza di rateizzazione. Si rende noto che fino al 31 dicembre 2020, Agenzia delle Entrate-Riscossione non notificherà cartelle di pagamento, nemmeno tramite Pec. Ai sensi e per gli effetti del decreto "Ristori-quater" (D.L. 30 novembre 2020, n. 157) chiunque potrà chiedere la rateizzazione (ex art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) delle somme dovute; sono ammessi anche coloro che avevano già perso i benefici connessi alla "prima rottamazione" (prevista dal D.L. 193/2016) e dalla "rottamazione-bis" (D.L. 148/2017) non avendo pagato le rate entro le scadenze previste. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha precisato inoltre che:

1. per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto "Ristori-quater" (30 novembre 2020) e fino al 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà dovrà essere documentata, ai fini della relativa concessione, solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a 100mila euro, in deroga alla soglia di 60mila euro prevista dall'art. 19, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. n. 602/1973;
 2. durante il periodo di sospensione, e quindi fino al 31 dicembre 2020, Agenzia delle Entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (come ad esempio fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (ad esempio, pignoramento);
 3. è possibile accedere agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione solo previo appuntamento, che può essere chiesto attraverso il servizio "Prenota ticket", disponibile nell'area pubblica del portale e dell'App Equiclick, senza necessità di pin e password.
-

06/12/2020 Covid-19: da oggi la provincia di Bolzano passa a zona arancione

Da oggi 6 dicembre e fino al 20 dicembre 2020, con ordinanza emessa dal ministero della salute, la provincia di Bolzano passa a zona arancione. Saranno consentiti gli spostamenti nel proprio Comune di domicilio senza bisogno di autocertificazione, ma rispettando il coprifuoco dalle ore 22.00 alle 5.00. Per effetto delle disposizioni del D.L. 2 dicembre 2020, n. 158 e del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, sono previste specifiche misure restrittive per il periodo dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021. In proposito il Ministero dell'Interno, con Circolare n. 15350 del 5 dicembre 2020, ha fornito alcune indicazioni attuative di tali

disposizioni prevedendo un incremento dei servizi di controllo, in particolare in prossimità delle festività natalizie.

04/12/2020 COVID-19: Misure anti-Covid, in vigore dal 4 dicembre le nuove regole su spostamenti, turismo e attività commerciali approvate dal Governo

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti, su tutto il territorio nazionale, esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi: è quanto prevede il nuovo D.P.C.M. 3 dicembre 2020 varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020, n. 301 (ed. straordinaria), le cui disposizioni si applicano dal 4 dicembre fino al 15 gennaio 2021 in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 3 novembre 2020.

Il provvedimento dispone inoltre:

1. dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro comune, ai quali si applicano i citati divieti;
2. sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
3. sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;
4. sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
5. sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
6. le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Dal 4 dicembre fino al 6 gennaio 2021,

- l'esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21.00. Dal 4 dicembre al 15 gennaio nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole;
7. le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2020, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
 8. restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
 9. restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
 10. relativamente alle attività professionali si raccomanda che:
 - a. esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - b. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - c. siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
 11. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
 12. sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, con riapertura a partire dal 7 gennaio 2021;
 13. sospendi i servizi di crociera a decorrere dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021.

Si ricorda che dal 3 dicembre è in vigore il D.L. 2 dicembre 2020, n. 158, che estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni, stabilendo

altresì che i D.P.C.M. emergenziali, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario delle diverse Regioni e Province autonome, possano disporre, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale, specifiche misure tra quelle già previste elencate dalle norme primarie.

02/12/2020 COVID-19: cashback – l'app IO non ancora disponibile

Risulta non ancora disponibile l'App IO, la cui attivazione permetterà di partecipare al cashback, strumento ideato per accelerare la digitalizzazione del Paese e favorire la ripresa dell'economia italiana. Stante alle anticipazioni, l'iniziativa dovrebbe incominciare dall'8 dicembre 2020, ma non è ancora stato pubblicato il relativo provvedimento da parte del Mef. Il cashback prevede la restituzione del 10% sulle somme spese con pagamenti elettronici nel mese di dicembre 2020 a condizione che risultino almeno dieci pagamenti con carte di credito. Il rimborso massimo previsto è di 150€. La registrazione delle carte nell'applicazione IO avviene mediante lo SPID.

01/12/2020 COVID-19: Fisco, le sospensioni diventeranno esoneri

Le sospensioni delle tasse diventeranno esoneri fiscali per le aziende che avranno subito un calo del fatturato. Su questo criterio sembra orientarsi il governo, che sta predisponendo il nuovo decreto ristori 5 e che sostituirà gli indennizzi legati a codici attività (Ateco).

30/11/2020 COVID-19: le cartelle esattoriali inizieranno ad essere nuovamente notificate dall'anno prossimo

Restano fermi al 31 gennaio 2021 i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento, in scadenza dall'8 marzo al 31 dicembre 2020. Rinviati invece al primo marzo 2021 il pagamento delle rate 2020 delle definizioni agevolate

27/11/2020 COVID-19: Provincia autonoma di Bolzano – ORDINANZA Nr. 73/2020

Di seguito per riportare le principali novità contenute nella nuova ordinanza n. 73/2020 del 27 novembre 2020. Con questa nuova ordinanza si introducono per l'intero territorio provinciale a decorrere da lunedì **30 novembre 2020** nuove disposizioni che si possono così riassumere:

SPOSTAMENTI:

- Continua il divieto di spostamenti sia in entrata che in uscita sul territorio comunale, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, di salute o di necessità e/o urgenze;
- Ogni spostamento dovrà essere certificata da autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000. Tale certificazione potrà essere redatta al momento del controllo;

- L'attività motoria è consentita solo nelle vicinanze della propria abitazione. Vigete sempre l'obbligo di indossare la mascherina su bocca e naso;
- L'attività sportiva individuale (a piedi o in bici) non ha limitazioni territoriali.

ATTIVITÀ COMMERCIALI:

- Rimangono sospesi tutti i servizi alla persona con l'eccezione per le lavanderie, pompe funebri e saloni di barbieri, parrucchieri ed estetiste;
- Le attività al dettaglio sono consentite;
- Nei negozi sono ammessi un cliente per ogni 10 mq. di superficie; per i negozi con superficie inferiore a 20 mq. sono ammessi al massimo due clienti contemporaneamente;
- È fatto obbligo di esporre all'ingresso del negozio un cartello che riporti il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente nei locali;
- I mercati restano chiusi ad eccezione delle vendite di solo alimentari

RISTORAZIONE E ALBERGHI

- L'attività di somministrazione e ristorazione rimane sospesa salvo la possibilità dalle 05.00 alle 20.00 della vendita per asporto, prolungata fino alle ore 22.00 per le vendite consegnate al domicilio del cliente, osservando comunque tutte le norme per la sicurezza igienica e per prevenire il contagio epidemiologico. Possono proseguire le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale e le attività degli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai/lavoratori, con esclusione della somministrazione diretta dietro il pagamento con buoni pasto, in quanto non si configurano servizi di mensa;
- Le strutture ricettive ubicate sul territorio provinciale non possono accettare ospiti; possono ospitare personale sanitario e le persone presenti in Alto Adige per motivi di lavoro.

DA VENERDÌ 04/12/2020 SARA' POSSIBILE:

SPOSTAMENTI:

- Permane il divieto di spostamenti limitatamente dalle 22.00 alle 05.00 del giorno successivo, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, di salute o di necessità e/o urgenze che dovranno essere certificate da autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000.

SERVIZI ALLE PERSONE:

- Tutte le attività inerenti i servizi alle persone (comprese quindi anche le attività artigianali) sono consentite nel rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione vigenti.

RISTORAZIONE, BAR E ALBERGHI

- L'attività di somministrazione e ristorazione è consentita dalle ore 05.00 alle ore 18.00, prolungata fino alle ore 20.00 per la vendita per asporto e fino alle ore 22.00 per le vendite consegnate al domicilio del cliente, osservando comunque tutte le norme per la sicurezza igienica e per prevenire il contagio epidemiologico.
- In ogni tavolo possono sedere un massimo di quattro persone; tale limitazione non è applicabile ai congiunti/conviventi.
- Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione sia venga garantito il distanziamento sociale e nel rispetto dei protocolli precedentemente emanati.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato (*Fonte: Agenzia di stampa e comunicazione della Provincia autonoma di Bolzano*)-

23/11/2020 COVID-19: Contributi a fondo perduto Decreti Ristori e Ristori-bis: presentazione nuove istanze

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 358844 del 20/11/2020 porta a conoscenza degli interessati che da decorrere dal 20 novembre e fino al 15 gennaio 2021 è possibile trasmettere le domande per ottenere i contributi a fondo perduto istituiti con i Decreti Ristori e Ristori-bis per coloro che non avevano presentato la domanda per il precedente contributo previsto dal Decreto Rilancio. Per i contribuenti che hanno già presentato la domanda la scorsa primavera, l'accredito sul conto corrente degli importi dei nuovi contributi "RISTORI" avviene in maniera automatica. Le istanze per la richiesta dei contributi "RISTORI" va effettuata digitalmente sul portale "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle ; l'autenticazione potrà avvenire con le credenziali Fisco-online/Entratel dell'Agenzia tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) o con la Carta nazionale dei servizi (Cns). Nella domanda oltre il codice fiscale del contribuente vanno riportate le informazioni sulla sussistenza dei requisiti e l'Iban del conto corrente su cui andrà accreditato il contributo "RISTORI".

14/11/2020 COVID-19: Provincia autonoma di Bolzano – ORDINANZA Nr. 69/2020/Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

E' stata pubblicata l'ordinanza provinciale nr. 69 del 12/11/2020 il contenuto è divenuto definitivo ed applicabile sull'intero territorio provinciale a decorrere da **sabato 14 novembre 2020** e fino a **domenica 29 novembre 2020 compresa** (salvo ulteriori proroghe).

Le novità si possono così riassumere:

SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' ECONOMICHE (quindi agricole, commerciali, artigiane, industriali, ecc...) **AD ECCEZIONE DI QUELLE RIPORTATE NELL'ALLEGATO 1 DELL'ORDINANZA NR. 69/2000** (che si allega alla presente, congiuntamente all'ordinanza stessa) **E QUELLE LA CUI INTERRUZIONE POTREBBE PREGIUDICARE LA PRODUZIONE O LA FORNITURA DI PRODOTTI NECESSARI PER IL MANTENIMENTO DELLA FILIERA ESSENZIALE DI SISTEMA.** Tali aziende dovranno inviare apposita comunicazione motivata al Presidente della Provincia.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

- Le attività professionali devono essere esercitate senza alcun contatto col cliente (e quindi chiuse al pubblico) e deve essere attuato, ove possibile, il lavoro agile (**Smart working**). Vanno incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;

ATTIVITÀ EDILI

- Sono chiusi tutti i cantieri, ad esclusione di quelli impegnati nella realizzazione di opere necessarie ad assicurare la fornitura di servizi pubblici essenziali alla popolazione;
- Sono ammesse le operazioni necessarie per la chiusura dei cantieri, nonché quelle di messa in sicurezza dei cantieri o delle opere realizzate e gli interventi di modesta entità che non comportano contatto con persone.

RISTORAZIONE E ALBERGHI

- **Sono sospese le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Sono sospese anche le attività degli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai/lavoratori;**
- Le strutture ricettive ubicate sul territorio provinciale possono ospitare le persone presenti in Alto Adige per le ragioni consentite dalle ordinanze presidenziali contingibili e urgenti attualmente in vigore.

ADDETTI: per le attività non sospese, potrà essere impiegato solo personale che partecipi al “corona screening” che verrà organizzato (presumibilmente nel fine settimana) dal Servizio Sanitario provinciale.

Il mancato rispetto delle misure introdotte verrà sanzionato (*Fonte: Agenzia di stampa e comunicazione della Provincia autonoma di Bolzano*) - copia dell'ordinanza nr. 69/2020 e dell'allegato 1. È scaricabile e/o consultabile sul link <http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp>

13/11/2020 COVID-19: INPS Artigiani e commercianti - le modalità di pagamento dei contributi sospesi per Covid-19

L'INPS con il Messaggio 9 novembre 2020, n. 4161 ha ribadito l'obbligatorietà di utilizzo dell'apposita codeline (visualizzabile nel Cassetto previdenziale alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”), dove si potrà scaricare, in quanto disponibile, anche il relativo modello F24 già precompilato con i dati identificativi del contribuente, il quale dovrà inserire soltanto l'importo del contributo dovuto per il periodo considerato. L'INPS fa presente che l'errata indicazione della codeline impedisce l'acquisizione automatizzata del versamento con possibili sanzioni a carico del versante. Per ultimo l'INPS precisa che la codeline deve essere utilizzata anche per il versamento delle rate successive alla prima, al fine di consentire il corretto abbinamento con l'istanza di dilazione della contribuzione sospesa.

12/11/2020 COVID-19: Provincia autonoma di Bolzano - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

Le principali misure di restrizione sono contenute nella nuova ordinanza n. 69/2020 firmata ieri, mercoledì 11 novembre 2020. Con questa nuova ordinanza si introducono per l'intero territorio

provinciale a decorrere da **sabato 14 novembre 2020** e fino a **domenica 29 novembre 2020 compresa** (salvo ulteriori proroghe), disposizioni ancor più restrittive di quelle già in vigore con la precedente ordinanza presidenziale n. 68/2020.

Le novità su possono così riassumere:

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione delle attività indicate nell'allegato 1 e dei reparti aziendali la cui interruzione possa pregiudicare la ripresa della produzione o la fornitura di prodotti necessari per il mantenimento della filiera essenziale di sistema.

ATTIVITÀ ARTIGIANALI

- Le attività artigianali devono essere esercitate senza alcun contatto col cliente e nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

- Le attività professionali devono essere esercitate senza alcun contatto col cliente (e quindi chiuse al pubblico) e deve essere attuato, ove possibile, il lavoro agile (**Smart working**). Vanno incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;

ATTIVITÀ INDUSTRIALI

- E' consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
- Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.

ATTIVITÀ EDILI

- Sono chiusi tutti i cantieri, ad esclusione di quelli impegnati nella realizzazione di opere necessarie ad assicurare la fornitura di servizi pubblici essenziali alla popolazione;
- Sono ammesse le operazioni necessarie per la chiusura dei cantieri, nonché quelle di messa in sicurezza dei cantieri o delle opere realizzate e gli interventi di modesta entità che non comportano contatto con persone.

RISTORAZIONE E ALBERGHI

- Sono sospese le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Sono sospese anche le attività degli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai/lavoratori;
- Le strutture ricettive ubicate sul territorio provinciale possono ospitare le persone presenti in Alto Adige per le ragioni consentite dalle ordinanze presidenziali contingibili e urgenti attualmente in vigore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Le attività scolastiche e didattiche dei servizi di prima infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Le attività scolastiche e didattiche proseguono in presenza per le alunne e gli alunni, i cui genitori o tutori operino nel settore medico, infermieristico, di assistenza sociosanitaria, nelle forze dell'ordine o di soccorso, del trasporto pubblico locale nella protezione civile, nel commercio di generi alimentari o di prima necessità, nelle farmacie/parafarmacie o siano insegnanti/ assistenti all'infanzia impegnati con la didattica in presenza e che non abbiano altra possibilità di curarli e di assisterli.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato (*Fonte: Agenzia di stampa e comunicazione della Provincia autonoma di Bolzano*)-

08/11/2020 COVID-19: D.L. RISTORI – in arrivo i contributi a fondo perduto per bar, ristoranti e gelaterie

Il governo ha già predisposto in questo fine settimana il decreto ristori-bis per indennizzare le attività colpite dalle sospensioni e dalle chiusure in base al colore della regione per l'emergenza epidemiologica. Nel frattempo, l'agenzia delle Entrate ha fatto iniziato, mediante assegno diretto, a versare direttamente sui c/correnti bancari dei contribuenti, i primi contributi a fondo perduto istituiti con il primo decreto ristori (DI 137/2020). I maggiori beneficiari sono risultate le attività di bar, pasticcerie, gelaterie e ristoranti. Nella ns. regione, il Trentino Alto Adige, le aziende destinatarie degli incentivi risultano essere 6.926 con € 31,3 mln di erogazione per contributo a fondo perduto. In provincia l'inizio degli accrediti dovrebbero decorrere da lunedì 9 novembre e fino al 15 novembre data prevista di ultimazione dell'erogazione dei contributi di cui al D.L. RISTORI

04/11/2020 COVID-19: Provincia autonoma di Bolzano - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

Le principali misure di restrizione sono contenute nella nuova ordinanza firmata oggi (martedì 3 novembre 2020). Questa nuova ordinanza prevede che **nell'intero territorio provinciale, da mercoledì 4 novembre 2020 a domenica 22 novembre 2020** (salvo diversamente disposto) si applichino le seguenti disposizioni che, in riferimento ai Comuni per i quali sono state o saranno emanate apposite ordinanze, si aggiungono alle disposizioni specifiche.

DISPOSIZIONI GENERALI

- È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie ed è obbligatorio indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e in tutti i luoghi all'aperto (esclusi i casi in cui sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi). Inoltre, è obbligatorio mantenere sempre una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;
- Su tutto il territorio della Provincia di Bolzano dalle ore 20:00 alle ore 5:00 sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o d'urgenza (tra cui l'esigenza di recarsi presso persone bisognose di cura, di portare i cani alla più vicina area cani, o per raggiungere, al termine del proprio lavoro, il domicilio proprio, del partner o di familiari presso cui si pernotta). Per gli spostamenti consentiti dalle ore 20:00 alle ore 5:00, gli interessati devono presentare l'autodichiarazione, che in alternativa è possibile redigere direttamente al momento del controllo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia e doposcuola continua a svolgersi in presenza, mentre nelle scuole del secondo ciclo e nelle università la didattica si svolge interamente a distanza.

RISTORAZIONE E ALBERGHI

- Le attività della ristorazione sono sospese. Rimangono possibili, dalle ore 5:00 alle ore 20:00, la vendita da asporto e la consegna a domicilio;
- Possono proseguire le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Anche gli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai/lavoratori garantiscono il servizio contrattualmente pattuito;
- Le strutture ricettive, situate nel territorio provinciale, non possono accettare nuovi ospiti in entrata (escluso il personale sanitario impiegato nell'emergenza, quello reclutato dalla protezione civile e coloro che soggiornano nel territorio della Provincia di Bolzano per motivi di lavoro). Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi possono proseguire esclusivamente per il servizio dei propri ospiti.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, anche situate nei centri commerciali, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e per quelle che vendono generi di prima necessità, che restano comunque chiuse la domenica e nei festivi. Farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai sono esentati da queste restrizioni;
- Nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari ad 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti allo stesso tempo;
- E' obbligatorio, nei locali pubblici e in quelli aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
- Le attività commerciali al dettaglio sospese possono proseguire con la vendita a distanza o con la consegna a domicilio;
- i mercati sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta.

EVENTI, FESTE E RIUNIONI

- Sono sospesi tutti gli eventi organizzati aperti al pubblico di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;
- Sono chiusi al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura. Le biblioteche possono svolgere per il pubblico esclusivamente l'attività di prestito;
- Sono sospesi convegni, congressi e altri eventi, che non si svolgono con modalità a distanza;
- Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese le sagre e le fiere;
- Sono sospesi i concorsi ed esami che non possano tenersi in modalità a distanza.

SPORT

- Sono sospese le attività di palestre, centri fitness, piscine, centri natatori e centri sportivi. È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria esclusivamente all'aperto;
- Le sessioni di allenamento organizzato sono consentite esclusivamente ad atlete e atleti che nell'anno corrente partecipano a campionati e/o competizioni internazionali o nazionali;

- Dall'8 novembre 2020, gli impianti sciistici possono essere utilizzati solo per gli allenamenti consentiti;
- Sono sospese le attività dei centri benessere e dei centri termali (esclusi per quelli con presidio sanitario obbligatorio o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza).

ULTERIORI DISPOSIZIONI

- Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto delle misure di sicurezza;
- Restano garantiti i servizi bancari, finanziari e assicurativi;

Sono revocate le ordinanze n.49 del 25.10.2020 e n.50 del 30.10.2020. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato

(fonte: Agenzia di stampa e comunicazione della Provincia autonoma di Bolzano)

03/11/2020 COVID-19: Provincia autonoma di Bolzano - seduta straordinaria della Giunta provinciale per gestire l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le principali misure di restrizione sono contenute in una nuova ordinanza, che verrà firmata oggi (martedì 3 novembre 2020), che entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte di mercoledì 4 novembre 2020 e che sarà valida fino a domenica 22 novembre 2020 (salvo diversamente disposto) in tutto il territorio altoatesino. Questa ordinanza prevederà:

- Il divieto di spostamento dalla propria abitazione, su tutto il territorio della Provincia di Bolzano (esclusi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o d'urgenza), dalle ore 20:00 alle ore 5:00;
- La chiusura di bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie, anche se saranno consentiti l'asporto e la consegna a domicilio;
- Il divieto, per gli alberghi e gli hotel, di ospitare turisti: essi, infatti, potranno ospitare solamente coloro, che devono pernottare in Alto Adige per esigenze lavorative;
- La chiusura fino a domenica 22 novembre 2020 anche di palestre, piscine, centri termali e spa;
- La chiusura di tutti i negozi al dettaglio (esclusi gli esercizi, che vendono generi alimentari e beni necessari al consumo quotidiano, che dovranno comunque rispettare l'obbligo di chiusura domenicale) - non saranno sottoposte alle limitazioni di questo provvedimento, invece, farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie;
- La sospensione di tutte le manifestazioni, gli spettacoli e gli eventi di natura pubblica e privata per quanto concerne sport, cultura e tempo libero (le riunioni e le assemblee dovrebbero sempre tenersi in video-conferenza);
- L'adozione, per tutte le ore di lezione, nelle scuole superiori e nell'Università, della didattica a distanza;

- La riduzione della capienza dei mezzi di trasporto pubblici, che non potrà superare il 50% dei posti disponibili. I mezzi di trasporto pubblici, comunque, potranno essere utilizzati solamente per motivi di studio, di lavoro o per altre esigenze indifferibili;
- La possibilità di svolgere all'aperto e in forma strettamente individuale le attività sportive. Tutti gli sport che si svolgono al chiuso, gli sport di contatto e gli sport di squadra (esclusi gli allenamenti e le competizioni di atleti e squadre, che partecipano a manifestazioni o tornei di livello nazionale e internazionale) saranno sospesi.

La Giunta provinciale, inoltre, consiglia vivamente di applicare, ove sia possibile, lo smart working (il lavoro agile) per ridurre al minimo i rischi di assembramento e gli spostamenti. Il presidente Arno Kompatscher, infine, invita tutta la popolazione a ridurre al minimo indispensabile i contatti sociali e gli spostamenti sia all'esterno, che all'interno dei propri paesi e delle proprie città; solo in questo modo, se nelle prossime tre settimane tutti si comporteranno responsabilmente e con disciplina, attenendosi rigidamente alle regole, si potrà riuscire a interrompere la catena dei contagi.

Per maggiori informazioni si attende l'ordinanza, che verrà emanata oggi, martedì 3 novembre 2020 e che, al momento in cui è stata scritta questa circolare, non è stata ancora pubblicata. Per ulteriori chiarimenti, si rimanda al sito web www.infoservicebz.it di Infoservice Dati S.r.l. - cartella "Memo Fiscali - CORONAVIRUS AGGIORNAMENTO", dove costantemente vengono riportate le ultime notizie in merito all'emergenza epidemiologica in corso. *(fonte: Agenzia di stampa e comunicazione della Provincia autonoma di Bolzano)*

31/10/2020 COVID-19: Provincia autonoma di Bolzano - ulteriori misure per prevenire e gestire l'emergenza epidemiologica da Covid-19

Le ulteriori misure per prevenire e gestire l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono contenute nell'ultima ordinanza, che è stata firmata ieri venerdì 30 ottobre 2020 ed è in vigore da oggi sabato 31 ottobre 2020 fino a martedì 24 novembre 2020 (salvo diversamente disposto). L'ultima ordinanza, sostanzialmente, prevede:

- il divieto di spostamento dal proprio domicilio, su tutto il territorio della Provincia di Bolzano (esclusi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o d'urgenza), dalle ore 22.00 alle ore 5.00;
- la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico (escluse le prove a livello professionale degli spettacoli e l'attività amministrativa interna);
- la chiusura al pubblico di musei e di altri istituti e luoghi della cultura, ivi compresi i centri residenziali di formazione permanente (escluse le biblioteche);
- nelle scuole del secondo ciclo, l'alternarsi dell'insegnamento in presenza e della didattica a distanza: fino al massimo del 50% del numero di studenti frequenta la didattica in presenza presso la rispettiva scuola. Nelle scuole del secondo ciclo vige, inoltre, l'obbligo di indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie;

- la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate, delle uscite didattiche, dei campi scuola e delle gite, comunque denominate e organizzate da enti scolastici o non scolastici;
 - lo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio fino alle ore 18:00 e la loro chiusura nei giorni festivi e di domenica (fatta eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai). I negozi, che vendono generi alimentari e generi di prima necessità sono esentati dall'obbligo di chiusura alle ore 18.00, ma rimangono chiusi nei giorni festivi e la domenica;
 - la chiusura anche al sabato delle attività commerciali al dettaglio situate nei centri commerciali (escluse le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai);
 - lo svolgimento delle attività della ristorazione dalle ore 5.00 alle ore 18.00, esclusivamente con il consumo al tavolo, per un massimo di 4 persone per tavolo (salvo che siano tutti conviventi). Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi non sono sottoposte al limite di orario, limitatamente al servizio dei propri ospiti. Le attività di somministrazione di bevande, le gelaterie e le pasticcerie rimangono chiuse il sabato, la domenica e nei giorni festivi. Possono proseguire le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Anche gli esercizi di ristorazione, che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti, possono garantire il servizio contrattualmente pattuito. È sempre possibile, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, la vendita da asporto o con consegna a domicilio;
 - il divieto, dalle ore 18:00, di consumare pasti e bevande all'aperto, sia in prossimità dei locali, sia sulle vie e sulle piazze;
 - la sospensione di tutti gli eventi organizzati aperti al pubblico di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, formativo, ludico, sportivo, e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;
 - il permesso di svolgere attività sportiva o attività motoria esclusivamente all'aperto, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Inoltre, indipendentemente dalla disciplina sportiva, le sessioni di allenamento organizzato sono consentite esclusivamente ad atlete e atleti che nell'anno corrente partecipano a campionati e/o competizioni internazionali o nazionali;
 - lo svolgimento, il 1° novembre 2020, degli esercizi commerciali situati nelle immediate vicinanze dei cimiteri che vendono fiori, lumini e altri articoli dedicati ai cimiteri, fino alle ore 18:00. *(fonte: Agenzia di stampa e comunicazione della Provincia autonoma di Bolzano).*
-

30/10/2020 COVID-19: Provincia di Bolzano – nuove restrizioni per fronteggiare l'epidemia Covid-19

Le nuove misure, per contenere la diffusione del COVID-19, sono contenute nella nuova ordinanza, che verrà firmata oggi venerdì 30 ottobre 2020 e sarà in vigore da sabato 31 ottobre fino a martedì 24 novembre 2020. La nuova ordinanza prevede la chiusura, in Alto Adige, di bar, gelaterie e pasticcerie, mentre ristoranti e negozi (esclusi quelli che vendono

generi alimentari e le farmacie) dovranno abbassare le serrande alle ore 18:00. E' previsto inoltre un divieto assoluto per eventi, manifestazioni, cori e bande musicali. Permane il divieto di spostamento dal proprio domicilio (esclusi motivi di salute, di lavoro o di necessità), che opererà tra le ore 22:00 e le ore 5:00. E' consentito praticare attività sportive solo in forma individuale con lo stop a sport di contatto e allenamenti di gruppo. Rimane garantita la didattica in presenza per assistere la prima infanzia, la scuola materna, la scuola elementare e la scuola media; per la scuola superiore, la DAD (didattica a distanza) dovrà coprire almeno il 50% delle ore di lezione. Obbligo di indossare la **mascherina** di protezione durante le ore di didattica in presenza per tutti gli studenti. Oltre alle regole generali valide per tutto l'Alto Adige, si sono discusse misure più rigide per i Comuni-Cluster, ovvero la chiusura totale di scuole, bar e ristoranti per 14 giorni e spostamenti da e verso i Comuni solo in casi di estrema necessità. Al momento la questione riguarda i comuni di **Laives, Sarentino, Campo di Trens, Racines e Malles**, mentre a partire da sabato non saranno più considerati come "focolai" i Comuni di **Monguelfo-Tesido e Sesto Pusteria**, dove saranno applicate le medesime limitazioni valide per il resto del territorio **provinciale** (*fonte: Agenzia di stampa e comunicazione della provincia di Bolzano*).

29/10/2020 COVID-19: Decreto "Ristori", i nuovi aiuti per le imprese danneggiate dalle misure restrittive. Le norme in vigore (n.d.r. My Solution- Cesi Multimedia S.R.L.)

È stato approvato il 27 ottobre dal Consiglio dei Ministri il cosiddetto decreto-legge "Ristori", che introduce una serie di misure urgenti e di aiuti a beneficio delle categorie, degli operatori economici e dei lavoratori interessati, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute dai D.P.C.M di ottobre. Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni, comprese quelle con fatturato maggiore di 5 milioni di euro, riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall'Agenzia delle Entrate con riferimento ai contributi previsti dal decreto "Rilancio". Prevista anche l'estensione del bonus vacanze, del credito d'imposta sugli affitti commerciali e la cancellazione della seconda rata Imu relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività interessate dalle restrizioni. Prorogato al 10 dicembre 2020 il termine di presentazione del modello 770/2020.

Le norme sono entrate in vigore il 29 ottobre 2020 a seguito della pubblicazione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020.

Nel prospetto che segue si riporta una sintesi delle principali misure contenute nel provvedimento, che ora passerà all'esame di Camera e Senato per la conversione in legge.

Nel DECRETO "RISTORI" AIUTI alle IMPRESE COLPITE dai DECRETI ANTI-COVID di OTTOBRE	
CONTRIBUTI a FONDO PERDUTO <u>Art. 1</u>	Soggetti ammessi Previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO individuati nell' <u>Allegato 1</u> del presente decreto (v. elenco riportato sotto), riconducibili

Nel DECRETO “RISTORI” AIUTI alle IMPRESE COLPITE dai DECRETI ANTI-COVID di OTTOBRE

ai settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020 e dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020).

Possono essere individuati, con appositi decreti, ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Soggetti esclusi

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli che hanno cessato la partita Iva alla data del 25 ottobre 2020.

Condizioni

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni).

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Determinazione dell'ammontare del contributo ed accreditamento

SOGGETTI	DETERMINAZIONE dell'AMMONTARE (9)	ACCREDITAMENTO
Che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all' <u>art. 25</u> del decreto “Rilancio” (1) (2)	Come quota del contributo già erogato ai sensi dell'art. 25 del decreto “Rilancio” (1) (6) (7)	Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo precedente. Il <u>comunicato stampa</u> diffuso dal Governo a margine del Consiglio dei Ministri precisa che “è prevista l'erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza”.

Nel DECRETO "RISTORI" AIUTI alle IMPRESE COLPITE dai DECRETI ANTI-COVID di OTTOBRE

Che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del decreto "Rilancio" (1) (8)

Come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall'art. 25, commi 4, 5 e 6, del decreto "Rilancio" (1) (5) (6)

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un'apposita istanza, da presentarsi in via telematica utilizzando l'apposito modello (3) (4)

- (1) D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
- (2) Semprechè non lo abbiano restituito.
- (3) Approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 giugno 2020.
- (4) Non possono comunque accedere al contributo i soggetti la cui partita Iva risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.
- (5) Se l'ammontare dei ricavi o compensi è superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui all'art. 25, comma 5, lettera c), del D.L. n. 34/2020.
- (6) Tali quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto.
- (7) Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno beneficiato del contributo di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020, l'ammontare del contributo è determinato applicando determinate percentuali (riportate nell'Allegato 1 al decreto) agli importi minimi di:
- 1.000,00 euro per le persone fisiche;
 - 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
- (8) Si tratta in sostanza dei soggetti che non erano riusciti a presentare l'istanza ai sensi del richiamato art. 25 del decreto "Rilancio", nel corso dei 60 giorni previsti dal Provvedimento 10 giugno 2020. Sarà quindi riaperto il canale web per consentire solo a tali soggetti di presentare l'istanza e calcolare la quota di contributo spettante sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo.
- (9) Il comunicato stampa diffuso dal Governo a margine del Consiglio dei Ministri precisa che "L'importo del beneficio varierà dal 100 per cento al 400 per cento di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell'esercizio".

Sanzioni e controlli

Si applicano le norme contenute nell'art. 25 del D.L. n. 34/2020.

Nel DECRETO “RISTORI” AIUTI alle IMPRESE COLPITE dai DECRETI ANTI-COVID di OTTOBRE

	<p>Dovranno essere rispettati i limiti e le condizioni previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato previsto dalla Commissione Europea.</p> <p>Viene contestualmente abrogato l'<u>art. 25-bis</u> del D.L. n. 34/2020, che riconosce contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie: anche tali soggetti, quindi, possono usufruire del nuovo contributo.</p>
<p>SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE PRIMA CASA <u>Art. 4</u></p>	<p>È sospesa fino al 31 dicembre 2020, in tutto il territorio nazionale, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'<u>art. 555</u> c.p.c., avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore: viene così modificato l'<u>art. 54-ter</u> del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla <u>Legge 24 aprile 2020, n. 27</u>).</p> <p>È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui sopra effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>
<p>AGENZIE di VIAGGIO, TOUR OPERATOR <u>Art. 5</u></p>	<p>Viene incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo destinato - ai sensi degli <u>articoli 182</u> del D.L. n. 34/2020 e <u>77</u> del D.L. n. 104/2020 - ad agenzie di viaggio e tour operator.</p>
<p>EDITORIA, LIBRERIE <u>Art. 5</u></p>	<p>Viene incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo di cui all'<u>art. 183, comma 2</u>, del D.L. n. 34/2020, e destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali.</p>
<p>SETTORE ALBERGHIERO e TERMALE</p>	<p>Stanziati ulteriori 100 milioni di euro.</p>
<p>SPETTACOLI – RIMBORSO dei BIGLIETTI <u>Art. 5</u></p>	<p>Viene incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo.</p> <p>L'<u>art. 88, commi 1 e 2</u>, del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla <u>Legge 24 aprile 2020, n. 27</u>) - come modificato dall'<u>art. 183, comma 11</u>, lettera a), del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla <u>Legge 17 luglio 2020, n. 77</u>) - relativo alla possibilità di rimborsare con voucher i titoli di accesso a spettacoli e luoghi della cultura, si applica anche al periodo</p>

Nel DECRETO “RISTORI” AIUTI alle IMPRESE COLPITE dai DECRETI ANTI-COVID di OTTOBRE

	<p>decorrente dal 24 ottobre fino al 31 gennaio 2021 per i soli titoli relativi a spettacoli dal vivo.</p>
<p>BONUS VACANZE <u>Art. 5</u></p>	<p>Viene esteso al periodo d'imposta 2021 il “bonus vacanze”, riconosciuto dall'<u>art. 176</u> del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla <u>Legge 17 luglio 2020, n. 77</u>). Il credito è utilizzabile, entro il 30 giugno 2021, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare; la misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.</p> <p>Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2020.</p>
<p>FIERE <u>Art. 6</u></p>	<p>Si estendono alle imprese la cui attività prevalente è l'organizzazione di fiere di rilievo internazionale, i benefici previsti per le fiere internazionali dall'<u>art. 91</u> del “decreto di agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla <u>Legge 13 ottobre 2020, n. 126</u>).</p> <p>Possono essere concessi, per il tramite di Simest SpA, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo.</p>
<p>SETTORI AGRICOLO, PESCA e ACQUACOLTURA <u>Art. 7</u></p>	<p>Sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.</p> <p>La platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato previsto dalla Commissione Europea.</p>
<p>SOSTEGNO allo SPORT DILETTANTISTICO <u>Art. 3</u></p>	<p>Viene istituito un apposito Fondo a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport.</p> <p>Il Fondo viene finanziato per 50 milioni di euro per il 2020 ed è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.</p>
<p>TAX CREDIT LOCAZIONI <u>Art. 8</u></p>	<p>Per le imprese dei settori la cui attività è stata sospesa per effetto del <u>D.P.C.M. 24 ottobre 2020</u>, indicati nella tabella di cui all'<u>Allegato 1</u> al presente decreto, viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 – a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente - il credito d'imposta per i canoni di</p>

Nel DECRETO “RISTORI” AIUTI alle IMPRESE COLPITE dai DECRETI ANTI-COVID di OTTOBRE

	<p>locazione e di affitto d’azienda di cui all’<u>art. 28</u> del D.L. n. 34/2020. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.</p> <p>Dovranno essere rispettati i limiti e le condizioni previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato previsto dalla Commissione Europea.</p>
<p>IMU – SECONDA RATA <u>Art. 9</u></p>	<p>Fermo restando quanto previsto dall’art. 78 del “decreto di agosto” (<u>D.L. 14 agosto 2020, n. 104</u>, convertito con modifiche dalla <u>Legge 13 ottobre 2020, n. 126</u>), per il 2020 non è dovuta la seconda rata dell’Imu relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività oggetto di sospensione ai sensi del <u>D.P.C.M. 24 ottobre 2020</u>, indicate nella tabella di cui all’<u>Allegato 1</u> del presente decreto, semprechè i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</p> <p>Dovranno essere rispettati i limiti e le condizioni previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato previsto dalla Commissione Europea.</p>
<p>MODELLO 770 - RINVIO <u>Art. 10</u></p>	<p>Prorogato al 10 dicembre 2020 il termine di presentazione del modello 770/2020.</p>
<p>PROCESSO TRIBUTARIO <u>Art. 27</u></p>	<p>Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria (provinciale o regionale), da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.</p> <p>Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.</p>

Nel DECRETO “RISTORI” AIUTI alle IMPRESE COLPITE dai DECRETI ANTI-COVID di OTTOBRE

<p>REDDITO di EMERGENZA <u>Art. 14</u></p>	<p>Prevista l'erogazione di due mensilità (novembre e dicembre 2020) del Reddito di emergenza a tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all'importo del beneficio.</p> <p>La domanda per la quota di Rem è presentata all'Inps entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.</p>
<p>LAVORATORI dello SPETTACOLO e del TURISMO <u>Art. 15</u></p>	<p>Prevista una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo, del turismo, degli stabilimenti termali.</p>
<p>LAVORATORI del SETTORE SPORTIVO <u>Art. 17</u></p>	<p>Prevista un'indennità pari a 800 euro per il mese di novembre 2020, erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.</p> <p>Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità di cui all'art. 96 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'art. 98 del D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'art. 12 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i quali permangano i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.</p>

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%

Codice ATECO	%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042-Ristorazione ambulante	200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%

Codice ATECO	%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400-Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000-Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%

Codice ATECO	%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110-Gestione di stadi	200,00%
931120-Gestione di piscine	200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200-Attività di club sportivi	200,00%
931300-Gestione di palestre	200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999-Altre attività sportive nca	200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930-Sale giochi e biliardi	200,00%
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420-Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%

Riferimenti normativi:

- [D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#)
 - [Governo, Comunicato Stampa 27 ottobre 2020](#)
-

29/10/2020 COVID-19: DECRETO RISTORI - Cassa integrazione allungata

Fra le nuove misure del «pacchetto lavoro» contenute nel decreto legge Ristori approvato in data 27/10/2020 dal consiglio dei ministri per fronteggiare l'epidemia Covid-19 in corso, sono state previste ulteriori sei settimane di cassa integrazione utilizzabili fino al 31 gennaio 2021 (con l'eventuale pagamento di un contributo addizionale legato al calo di fatturato nei primi sei mesi del 2020) e quattro settimane di esonero contributivo per chi deciderà di non avvalersi degli ammortizzatori sociali. Fino alla stessa data viene prorogato il blocco dei licenziamenti, mentre ai lavoratori stagionali del turismo e degli altri settori, ai lavoratori dello spettacolo, ai venditori porta a porta sarà erogata un'indennità omnicomprendente di 1.000 (mille) euro (bonus che scende invece a 800 euro per gli sportivi con contratto di collaborazione). Il provvedimento prevede la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una durata massima di 6 settimane tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto Agosto ([dl 104/2020](#)), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati alle nuove sei settimane. Inoltre, il nuovo periodo di Cig, Ago e Cigd sarà riconosciuto soltanto ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato (e decorso) l'ulteriore periodo di nove settimane previsto dal [decreto-legge 104/2020](#). I datori di lavoro che presentano domanda per la concessione delle nuove sei settimane hanno l'obbligo di versare un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. L'aliquota contributiva addizionale è differenziata sulla base della riduzione di fatturato registrato nel primo semestre 2020 rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019, è pari al 18% per chi non ha avuto cali di fatturato e del 9% se la riduzione è stata inferiore al 20%. Nessun contributo sarà invece dovuto dai datori di lavoro che abbiano registrato perdite superiori al 20%, da chi ha avviato l'attività di impresa successivamente al 1 gennaio 2019, nonché dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura delle attività. Le imprese che non fanno ricorso agli ammortizzatori sociali, così come già previsto dal decreto Agosto, possono usufruire dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per altre quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021. Chi invece già beneficiava dell'esonero potrà rinunciare alla parte non goduta e richiedere la Cig (per sei settimane).

28/10/2020 COVID-19: il nuovo prontuario GdF con l'elenco delle sanzioni per chi infrange le disposizioni anti Covid

E' stato pubblicato dalla Guardia di Finanza un prontuario con tutte le sanzioni applicabili in caso di violazioni delle disposizioni contenute negli ultimi DPCM ([13](#) e [18 ottobre 2020](#)). Nel dettaglio:

- la sanzione base, pari ad € 280 (€ 560 in caso di recidiva) trova applicazione per chi viola l'obbligo di avere sempre con sé la mascherina e di non indossarla nei luoghi al chiuso diversi dall'abitazione;
- la sanzione penale, ex art. 452 cod. penale scatta per chi, con infezione respiratoria associata a temperatura corporea maggiore di 37,5 gradi, non ottempera all'obbligo di rimanere a casa;

- la sanzione di € 280 (€ 560 in caso di recidiva) si applica anche per l'inottemperanza all'obbligo delle attività commerciali al dettaglio di assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro e per il mancato rispetto dei protocolli o linee guida nella gestione degli ingressi e sosta all'interno dei negozi;
- la sanzione di € 280 (€ 560 in caso di recidiva) si applica anche per l'inottemperanza al divieto di chiusura delle attività di bar e ristorazione oltre gli orari fissati temporaneamente per parte dell'emergenza epidemiologica.

28/10/2020 COVID-19: Incentivo IO Lavoro: pubblicata la circolare INPS

L'Inps, con [circolare n. 124 del 26 ottobre 2020](#), ha offerto indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo IO Lavoro. L'incentivo contributivo, rivolto a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono lavoratori disoccupati, si applica alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 sull'intero territorio nazionale, nei limiti delle risorse stanziato. Per maggiori chiarimenti, tutti gli interessati potranno contattare il ns. ufficio paghe e contributi (Emiliano o Daniele – 0471/501300)

27/10/2020 COVID-19: negozi a numero chiuso

Dal 26 ottobre e fino al 24 novembre 2020 è obbligatorio, in tutti gli esercizi commerciali, esporre un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nei locali, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

26/10/2020 pensando di fare cosa utile e gradita, Vi comunichiamo che da oggi, lunedì 26 ottobre 2020, in Alto Adige, sono state adottate nuove misure più restrittive per contrastare la diffusione del COVID-19. Di seguito, un riepilogo di quello che la giunta provinciale ha deciso di introdurre all'interno della nuova ordinanza, che sarà in vigore in tutto il territorio provinciale sino a martedì 24 novembre 2020:

▣ **Orari di chiusura per bar e ristoranti:** in Alto Adige, i bar dovranno chiudere alle ore 20:00 e i ristoranti alle ore 22:00, ma dalle ore 18:00 la somministrazione di cibi e bevande potrà avvenire solamente al tavolo, con posti assegnati e un massimo di 4 persone per tavolo (fatta eccezione per i familiari conviventi). Vi sarà, inoltre, il divieto tassativo di consumazione in piedi, sia nei pressi dei locali, sia sul suolo pubblico.

▣ **Coprifuoco fra le 23 e le 5:** dalle ore 23:00 fino alle ore 5:00, gli spostamenti saranno possibili solo con autocertificazione e per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

▣ **Servizi di trasporto pubblico:** i servizi di trasporto pubblico di linea proseguiranno secondo gli orari previsti, ma con una capienza massima pari all'80% dei posti.

▣ **Didattica a distanza nelle scuole:** a partire da mercoledì 28 ottobre, in tutte le scuole superiori, la didattica a distanza dovrà coprire almeno il 50% delle ore di lezione.

▣ **Obbligo di indossare la mascherina:** anche in Alto Adige, vi sarà l'obbligo di indossare la mascherina di protezione non solo al chiuso, ma anche all'aperto dove non vi sia situazione di isolamento.

▣ **Limiti alle attività sportive:** per quanto riguarda lo sport, tutti gli eventi ammessi dovranno svolgersi senza presenza di pubblico e potranno proseguire solamente i campionati professionistici e quelli dilettantistici di carattere nazionale e internazionale. Verranno, inoltre, chiuse palestre e piscine (fatta eccezione per gli allenamenti organizzati dalle società di nuoto affiliate alla federazione).

▣ **Obbligo di chiusura:** la domenica tutte le attività commerciali, ad eccezione delle farmacie di turno, dovranno rimanere chiuse.

Per maggiori informazioni si attende l'ordinanza, che verrà emanata in tarda serata il 25 ottobre 2020 e che, al momento in cui è stata scritta questa circolare, non è stata ancora pubblicata. Per ulteriori chiarimenti, si rimanda al sito dell'Amministrazione della Provincia di Bolzano e al sito web di Infoservice Dati S.r.l. nella cartella dedicata ai "Memo Fiscali - CORONAVIRUS".

08/10/2020 COVID-19: stato di emergenza prorogato al 31 gennaio 2021

È stata pubblicata sulla G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020, la [delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020](#), che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

11/09/2020 Agenti e rappresentanti di commercio: richiesta dell'anticipo del Firr

Enasarco, con [comunicato stampa 4 settembre 2020](#), porta a conoscenza degli interessati della possibilità per gli iscritti di chiedere l'anticipazione del Firr accantonato. La nuova procedura sarà disponibile nell'area riservata Enasarco dopo il necessario via libera da parte dei Ministeri vigilanti.

10/09/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS – smart working o congedo parentale durante la quarantena dei figli

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 223 dell'8 settembre 2020 del [D.L. 111 dell'8 settembre 2020](#), (art. 5) viene previsto, fino al 31 dicembre 2020, la possibilità per i genitori di fruire di lavoro agile e/o congedo straordinario per tutta la durata il periodo di quarantena obbligatoria per figli conviventi minori di anni 14, per contagi Covid-19. Il genitore lavoratore dipendente potrà per tale periodo svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile o, alternativamente, potrà astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, percependo, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa.

07/09/2020 - tassazione del buono mobilità come fringe benefit.

L'Agenzia delle entrate, con risposta a [interpello n. 293 del 31 agosto 2020](#), ha precisato che il "buono mobilità" corrisposto ai dipendenti – consistente in *voucher* prepagati validi per l'acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali biciclette, abbonamenti di *car sharing* o *bike sharing*, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, contribuzioni all'abbattimento del costo annuale dell'abbonamento al trasporto pubblico locale, riconoscimento di incentivazioni accessorie allo stipendio proporzionate ai chilometri percorsi con modalità di trasporto sostenibile – non rientrando nelle previsioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettere d) e d-bis), Tuir, concorre alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori cui viene corrisposto, in forza del principio di onnicomprensività di cui all'articolo 51, comma 1, Tuir. L'Agenzia chiarisce che non è sufficiente che il valore annuo del "buono mobilità" non superi di per sé l'importo di 258,23 euro, dal momento che l'articolo 51, comma 3, Tuir, richiede che tale soglia non venga superata con riferimento all'insieme di tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito a titolo di *fringe benefit* nello stesso periodo d'imposta, tenuto conto di tutti i redditi percepiti. Qualora il valore dei *fringe benefit*, complessivamente erogati nel periodo d'imposta, superi il citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

04/09/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS – Congedo per emergenza COVID-19: nuove istruzioni INPS

Con [circolare 3 settembre 2020, n. 99](#), l'INPS ha fornito importanti chiarimenti in ordine al congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi. Viene confermato per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, la possibilità di fruire del congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, anche oltre il limite di 12 anni di età previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, secondo le indicazioni già fornite dalla circolare n. 45/2020. La legge n. 77/2020 ha inoltre introdotto la possibilità di fruire del congedo COVID-19 in modalità oraria solamente per i lavoratori dipendenti. Il congedo COVID-19 in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che il congedo COVID-19 orario è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, di congedo COVID-19 giornaliero

da parte dell'altro genitore. Sono invece compatibili due richieste di congedo COVID-19 in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all'interno della stessa giornata non si sovrappongano.

02/09/2020 - Portali Ministero del lavoro: dal 15 novembre accesso solo con SPID

Il Ministero del lavoro, con [circolare n. 2721 del 1° settembre 2020](#), ha reso noto che a partire dal 15 novembre 2020 si accederà a tutti i servizi *on line* del Ministero stesso esclusivamente tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Pertanto, non sarà più possibile utilizzare le precedenti credenziali del portale informativo e di servizio Cliclavoro.

03/08/2020 EMERGENZA COROVAVIRUS – Durc on line: validità prorogata al 29 ottobre 2020

L'Inps, con [messaggio n. 2998 del 30 luglio 2020](#), ha reso noto che i Durc *on line* con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 avranno validità fino al 29 ottobre 2020, rientrando nel novero dei documenti elencati all'articolo 103, comma 2, D.L. 18/2020, che conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Tale validità verrà ulteriormente estesa *ope legis* fino al 13/01/2021, per effetto del recentissimo ulteriore prolungamento dello stato di emergenza Covid-19 al 15/10/2020. Conseguentemente, tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc *on line* con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc *on line*, devono ritenere valido lo stesso documento fino al 29 ottobre 2020, nell'ambito dei procedimenti in cui ne è richiesto il possesso, senza procedere a una nuova richiesta. Si precisa che le stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti, ai fini della selezione del contraente o della stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal D.L. 76/2020, devono effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità, pertanto sono escluse dalla proroga al 29 ottobre.

31/07/2020 EMERGENZA COROVAVIRUS – Prorogate le misure anti-Covid fino al 15 ottobre 2020.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 190 del 30 luglio 2020 il [D.L. 83 del 30 luglio 2020](#), recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, che ha prorogato al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza connesso all'epidemia da COVID-19. Tutte le misure contenute nell'ultimo Dpcm del 14 luglio e in vigore fino al 31 luglio saranno valide per altri 10 giorni, in attesa della pubblicazione di un nuovo DPCM che potrà confermare, aggiungere o togliere tali misure, le cui principali ricordiamo essere:

- l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi;

- l'obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro;
- il divieto di assembramenti;
- le sanzioni penali per chi viola l'obbligo di quarantena;
- il divieto di ingresso o la quarantena per chi arriva da Paesi extra UE e controlli più stringenti su porti e aeroporti.

Restano in vigore fino a fine mese, gli obblighi previsti per le attività economiche e produttive, tra cui:

- il divieto di assembramento, la disinfezione dei locali, il posizionamento di gel disinfettanti all'ingresso dei negozi;
- per le attività di ristorazione, il distanziamento dei tavoli ad almeno un metro di distanza e la mascherina per i camerieri (per la Provincia di Bolzano si potrà utilizzare, in luogo delle mascherine, lo scaldacollo);
- nelle spiagge e negli stabilimenti balneari, l'obbligo di mantenere il distanziamento tra gli ombrelloni e il divieto di praticare in spiaggia attività ludico-sportive che possano dar luogo ad assembramenti;
- per i cinema e gli spettacoli dal vivo restano confermati i limiti di 200 spettatori al chiuso e 1.000, all'aperto, derogabili tuttavia dalle normative regionali.

Per quanto riguarda, in particolare, gli obblighi stabiliti per i congressi e i grandi eventi fieristici, rimangono in vigore le regole relative a:

- rilevazione della temperatura corporea all'ingresso;
- distanza di sicurezza dai relatori e mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli ospiti;
- obbligo di mascherine per tutti gli uditori e il personale addetto all'assistenza, per tutta la durata delle attività, e frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.

Datori di lavoro: verifica reale stato di malattia: possibile avvalersi di agenzie investigative

Si segnala che la Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 giugno 2020, n. 11697, ha stabilito che le disposizioni dell'articolo 5, L. 300/1970, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l'assenza.

15/07/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS – Prorogate le misure anti-Covid fino al 31 luglio.

Con la pubblicazione del [D.P.C.M. 14 luglio 2020](#) sono state prorogate fino al 31 luglio 2020 le misure per il contenimento del virus Covid-19

Tra le principali misure prorogate al 31 luglio, si conferma:

- l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi;
- l'obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro;
- il divieto di assembramenti;
- le sanzioni penali per chi viola l'obbligo di quarantena;
- il divieto di ingresso o la quarantena per chi arriva da Paesi extra UE e controlli più stringenti su porti e aeroporti.

Restano in vigore fino a fine mese, gli obblighi previsti per le attività economiche e produttive, tra cui:

- il divieto di assembramento, la disinfezione dei locali, il posizionamento di gel disinfettanti all'ingresso dei negozi;
- per le attività di ristorazione, il distanziamento dei tavoli ad almeno un metro di distanza e la mascherina per i camerieri (per la Provincia di Bolzano si potrà utilizzare, in luogo delle mascherine, lo scaldacollo);
- nelle spiagge e negli stabilimenti balneari, l'obbligo di mantenere il distanziamento tra gli ombrelloni e il divieto di praticare in spiaggia attività ludico-sportive che possano dar luogo ad assembramenti;
- per i cinema e gli spettacoli dal vivo restano confermati i limiti di 200 spettatori al chiuso e 1.000, all'aperto, derogabili tuttavia dalle normative regionali.

Per quanto riguarda, in particolare, gli obblighi stabiliti per i congressi e i grandi eventi fieristici, rimangono in vigore le regole relative a:

- rilevazione della temperatura corporea all'ingresso;
 - distanza di sicurezza dai relatori e mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli ospiti;
 - obbligo di mascherine per tutti gli uditori e il personale addetto all'assistenza, per tutta la durata delle attività, e frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.
-

29/06/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS – Le novità sull'anticipazione dei trattamenti di CIG, CIGD e dell'assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali

Con [Circolare del 27 giugno 2020, n. 78](#), l'INPS ha fornito le indicazioni per il pagamento delle anticipazioni dei trattamenti di CIG e CIGD dal 18/06/2020, per le quali il datore abbia richiesto il pagamento diretto. Dalle istruzioni emerge che se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18/06/2020, l'istanza va presentata entro il 3 luglio

2020, anche tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica. Il pagamento dell'anticipazione delle integrazioni salariali in commento non comporta l'applicazione delle ritenute fiscali alla fonte, che saranno determinate solo in fase di liquidazione dell'integrazione salariale totale.

09/06/2020 EMERGENZA COROVAVIRUS – AGENTI E RAPPRESENTANTI: approvate da Enasarco modalità e condizioni per riscossione anticipo FIRR

Con un Comunicato Stampa del 9 giugno 2020, la Fondazione ha reso noto che gli iscritti all'Enasarco potranno richiedere una prima tranche straordinaria di anticipo, pari al 10% delle somme accantonate sui conti FIRR (Fondo indennità risoluzione del rapporto). Sono allo studio, tenendo conto della liquidità e sulla sostenibilità dell'Ente, due ulteriori anticipi, ognuno pari al 10%, da erogarsi in fasi successive. Per la presentazione delle domande online bisogna attendere uno specifico software, che è in corso di realizzazione

08/06/2020 EMERGENZA COROVAVIRUS – Crediti d'imposta Covid-19: cessioni e responsabilità

L'[art. 122](#) del D.L. n. 34/2020, c.d. Decreto "Rilancio" ha previsto la cessione a terzi dei crediti d'imposta Covid-19 ossia quelli maturati sulle spese per canoni di locazione, per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro nonché per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali. La cessione è ammessa anche in favore di banche e altri intermediari finanziari. In caso di cessione, i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Si attende la pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate con il quale verranno definite le modalità attuative della cessione dei crediti.

03/06/2020 EMERGENZA COROVAVIRUS – Indennità COVID-19: gestione domande respinte e riesami.

L'Inps, con [messaggio n. 2263 del 1° giugno 2020](#) indica le modalità per il riesame delle domande provvisoriamente respinte, definite come in "preavviso di reiezione", delle indennità COVID-19. L'Istituto precisa che tutti i richiedenti che si sono venuti a trovare in tali circostanze, possono portare all'attenzione dell'ufficio qualsiasi elemento che possa determinare un supplemento di istruttoria per l'eventuale accoglimento della domanda stessa. E' inoltre consentito proporre un'istanza di riesame da inviare all'INPS entro il 20/06/2020 o, entro 20 giorni dalla data della reiezione, se successiva. L'invio della documentazione richiesta dovrà avvenire attraverso la sezione "Esiti", all'interno della procedura "Indennità 600 euro" o tramite la casella di posta istituzionale dedicata: riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni struttura territoriale Inps.

29/05/2020 EMERGENZA COROVAVIRUS – bonus locazioni commerciali

Il Decreto Rilancio in vigore dal 19/05/2020 ha esteso il bonus locazioni anche a tipologie diverse dagli immobili accatastati C/1 ed ha ricompreso anche gli affitti azienda. Il bonus può essere richiesto per le mensilità di marzo, aprile e maggio e non solamente per marzo come invece è per il bonus negozi e botteghe (art 28 del decreto Cura Italia). I canoni di locazione devono riguardare immobili ad uso non abitativo e destinati ad attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o riguardare l'esercizio di abituale attività di lavoro autonomo. La misura del credito spetterà ai soggetti suddetti per un ammontare pari al 60% del canone totale corrisposto. In caso di contratti di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività, il credito d'imposta spetterà invece nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di **almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente**. Rientrano nel bonus anche i contratti di leasing o di concessione, sia per attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e turistiche, sia per attività di lavoro autonomo.

28/05/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS – Rottamazione-ter e “saldo e stralcio”: ulteriori indicazioni

Come già riportato in un precedente contributo, il versamento di tutte le rate della “rottamazione-ter” e cosiddetto “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020 potrà essere effettuato entro il 10 dicembre 2020: lo prevede l'[art. 154](#) del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34). Al riguardo, attraverso una [FAQ](#) pubblicata sul proprio sito, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha precisato che, ai fini del versamento delle rate entro il 10 dicembre 2020, è possibile continuare ad utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”, già in possesso del contribuente, anche se il versamento sarà effettuato in date differenti rispetto a quelle originarie; nel caso in cui tale “Comunicazione” fosse stata smarrita, è possibile chiederne una copia tramite l'apposito servizio online al seguente indirizzo:

<https://www.entrateiscossione.it/RDC/riciestaCOMDAG19.action>).

Si precisa inoltre che, al termine del 10 dicembre 2020 non si applica peraltro la “tolleranza” di 5 giorni di cui all'[art. 3, comma 14-bis](#), del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; ne deriva che un solo giorno di ritardo - ad esempio, versamento effettuato in data 11 dicembre 2020 - comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata e l'importo versato sarà acquisito a titolo di acconto sul debito residuo.

27/05/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS – Le novità del servizio online ISEE.

Alcuni bonus previsti per l'emergenza epidemiologica e introdotti con i vari DL che si sono succeduti, sono legati ai risultati ISEE (bonus vacanza, ecc..). A tale proposito si evidenzia che

l'INPS - con [comunicato del 26 maggio 2020](#) - ha reso noto d'aver pubblicato la Guida per il "servizio online ISEE precompilato", grazie al quale è possibile inviare telematicamente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere l'attestazione ISEE precompilata. Tale servizio online agevola e semplifica la compilazione della DSU con dati precompilati grazie alla condivisione delle informazioni fornite da Agenzia delle Entrate e INPS. Pensando di fare cosa utile e gradita, la Guida viene pubblicata nella vetrina COVID-19 ed è disponibile per la sua consultazione e per l'eventuale stampa.

26/05/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS – Esonero Tosap per alcune attività di somministrazione

L'[art. 181](#) del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha introdotto per il periodo dal 0/01/2020 al 31/10/2020 l'esonero del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), per determinate imprese, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico. Rientrano nell'agevolazione le seguenti attività:

- gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
- gli esercizi per la somministrazione di bevande, anche alcoliche, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);

Lo stesso articolo dispone inoltre che fino al 31/10/2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o per l'ampliamento delle superfici già concesse vanno presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al [D.P.R. 160/2010](#) (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Non è dovuta l'imposta di bollo.

25/05/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS – In pagamento le indennità di 600 euro per la mensilità di aprile 2020.

L'Inps ha confermato con un [comunicato Stampa del 21 maggio 2020](#) che entro oggi, lunedì 25 maggio 2020 sarà accreditata la seconda rata di aprile delle indennità di 600 euro a favore dei lavoratori autonomi e collaboratori iscritti nelle gestioni INPS commercianti e artigiani (AGO, istituite dal decreto "Cura Italia" ([D.L. n. 18/2020](#)) e rinnovate in automatico, senza dover presentare una nuova domanda, come previsto dal [D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#) (decreto "Rilancio"). A partire da martedì 26 maggio 2020 verrà effettuato il pagamento in contanti per chi, all'atto della domanda inviata ad aprile, ha scelto questa modalità di pagamento. Per riscuotere la seconda rata dell'indennità, i beneficiari potranno recarsi presso qualsiasi sportello postale del territorio nazionale muniti della comunicazione che riceveranno da Poste Italiane, da un documento di identità e da un documento attestante il proprio codice fiscale. **Si ricorda che l'[art. 84](#) del D.L. "Rilancio" ha stabilito, con riferimento all'indennità di cui sopra, che la domanda dovrà essere presentata entro il 3 giugno 2020 (cioè entro 15 giorni dall'entrata in vigore del D.L. in esame). Decorso tale termine, si decade dal diritto.**

25/05/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS – Agenzia delle Entrate: pubblicato il Vademecum esplicativo del "Decreto Rilancio"

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Vademecum sul [D.L. n. 34/2020](#) (anche denominato "decreto rilancio") che riporta, in sintesi, tutte le novità di carattere fiscale, i bonus e le agevolazioni introdotti per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati dall'emergenza del Coronavirus. E' un documento interessante per gli argomenti trattati che riguardano sia imprese che famiglie. Si invitano tutti i lettori a prenderne visione in quanto potrebbero trovare, fra le varie agevolazioni disponibili, dei bonus, crediti d'imposta o agevolazioni, anche a fondo perduto, che sicuramente sono d'aiuto in questo particolare momento di emergenza epidemiologica. Il Vademecum viene allegato in PDF alla vetrina Covid-19 e potrà essere scaricato e stampato in qualsiasi momento.

24/05/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS – Decreto "Rilancio": il bonus vacanze e le altre misure per sostenere il turismo

Per il rilancio del turismo il [D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#) (c.d. Decreto "Rilancio") all'art. 176 prevede, tra l'altro, un bonus vacanze fino a 500 euro per ogni nucleo familiare con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai B&B. Il bonus sarà utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. A seconda della composizione del nucleo familiare, il bonus è fissato nella misura di:

- **500 euro per i nuclei familiari di tre o più soggetti,**
- **300 euro per i nuclei di due persone,**
- **150 euro per quelli composti da una sola persona.**

Il bonus sarà fruibile per l'80% sotto forma di sconto diretto sulla fattura elettronica della struttura ricettiva, mentre il restante 20% formerà una detrazione d'imposta da recuperare nel modello dichiarativo. Sotto il profilo operativo, quindi, le strutture ricettive dovranno anticipare lo sconto al loro cliente per poi recuperare tale importo sotto forma di credito d'imposta che potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Al fine di alleggerire gli operatori dall'onere finanziario connesso all'anticipazione della misura agevolativa, è prevista l'ulteriore possibilità di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori privati di beni e servizi, ad altri soggetti privati, nonché agli istituti di credito o agli intermediari finanziari. Come si legge nel [Decreto](#), per il riconoscimento del bonus, le spese legate alla vacanza debbono essere sostenute in un'unica soluzione e devono essere relative ai servizi resi da una singola impresa turistico-ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo B&B. Il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale deve comparire il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito, mentre il pagamento del servizio deve avvenire senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator (Airbnb, booking etc.). Per la piena operatività della norma si attende l'emanazione di uno specifico provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

23/05/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS – ristorazione: sul cibo da asporto si applica l'IVA del bene ceduto e non il 10%

La somministrazione di alimenti e bevande sia nei bar/pub/caffè che nei ristoranti/pizzerie è soggetta all'aliquota IVA del 10%. Tale aliquota non è invece applicabile alle cessioni di cibo da asporto o consegnate al domicilio del cliente, operazioni ultimamente effettuate da molte aziende di ristorazione e bar, a seguito il fermo introdotto per l'emergenza epidemiologica del Covid-19. Tutti i cibi e bevande eseguite in modalità da asporto o consegna a domicilio, la normativa fiscale (il [D.P.R. n. 633/1972](#)) prevede applicazione IVA con aliquote differenziate rispetto alla somministrazione (consumo) presso il locale stesso. Per quanto concerne l'aliquota applicabile alle cessioni dei "piatti da asporto" intendendosi per tali pasti preparati per il consumo immediato, si fa presente che stante la relativa natura composita (minestre, zuppe, paste alimentari cotte, con carne e senza carne, etc.) l'aliquota IVA applicabile deve di volta in volta essere individuata a seconda delle componenti che costituiscono i pasti stessi e che qualificano la preparazione alimentare consentendo di individuarne la relativa classifica doganale e la eventuale corrispondente voce della [Tabella A](#), allegata al D.P.R. n. 633, del 1972.

23/05/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - bonus bici: le istruzioni per ricevere lo sconto

Fra i vari incentivi introdotti dal Dl Rilancio, è interessante per la platea di persone che potrebbe coinvolgere, quello denominato "bonus bici o mobilità", che prevede un contributo pari al 60% della spesa sostenuta con un massimale di euro 500, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché per altri veicoli per la mobilità personale come monopattini, hoverboard e segway. Il buono mobilità può essere fruito utilizzando una specifica applicazione web o piattaforma che è in via di predisposizione e sarà accessibile, anche dal sito istituzionale del ministero dell'Ambiente, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale attuativo del Programma buono mobilità. Per accedere all'applicazione sarà necessario disporre delle credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Essendo il bonus già da subito spettante, fino a quando non sarà disponibile l'applicazione web, bisognerà conservare il documento giustificativo di spesa (fattura e non scontrino) in quanto dovrà essere allegato all'istanza di rimborso da presentare esclusivamente mediante l'applicazione web. Successivamente, dal momento in cui opererà l'applicativo web, è previsto lo sconto diretto da parte del fornitore del bene/servizio richiesto, sulla base di un buono di spesa digitale che i beneficiari potranno generare da tale applicazione web. In pratica gli interessati dovranno indicare sull'applicazione web il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa digitale da consegnare ai fornitori autorizzati per ritirare il bene o godere del servizio individuato. Possono usufruire del buono mobilità per l'anno 2020 i maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (con riferimento alla banca dati Istat relativa al 1 gennaio 2019) e nei comuni delle 14 Città metropolitane: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio

Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia. L'elenco dei Comuni (anche al di sotto dei 50.000 abitanti) appartenenti alle suddette Città metropolitane è consultabile sui relativi siti istituzionali. Rientrano nel bonus tutte le biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita, le handbike (cioè bici che si muovono usando le braccia) nuove o usate, i veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, di cui all'articolo 33- bis del DL 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge 8/2020 (esempio: monopattini, hoverboard, segway); servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Sembra quindi che gli abbonamenti a servizi di bike sharing e di condivisione dei monopattini elettrici possano essere pagati usando il bonus, anche se non è chiaro la modalità (e la quota che si può risparmiare. Il buono mobilità può essere usato per gli acquisti effettuati dal 4/05 e fino al 31/12/2020.

22/05/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS: Durc on line: confermata la proroga della validità al 15 giugno 2020

L'Inps, con [messaggio n. 2103 del 21/05/2020](#) e l'Inail con [istruzione operativa del 20 maggio 2020](#), hanno ribadito che i Durc *on line* che riportano nel campo *Scadenza validità* una data compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15/06/2020 nell'ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il Durc, come previsto dai D.L. 18/2020 e 34/2020. rilancio

21/05/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS – le nuove scadenze fiscali modificate dal Decreto Rilancio

Di seguito il calendario delle nuove scadenze introdotte il D.L. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), in vigore dal 19.05.2020:

•

Norma di riferimento	Importi da versare	Scadenza originaria	Scadenza prevista dal Decreto Rilancio
Articolo 126 D.L. 34/2020	Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese	Dal 01.04.2020 al 31.05.2020	16.09.2020

	<p>che hanno subito una riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile superiore al 33%, o superiore al 50% se di più rilevante dimensione)</p>		
<p>Articolo 127 D.L. 34/2020</p>	<p>Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese con ricavi non superiori a 2 milioni di euro o aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza))</p>	<p>Dal 08.03.2020 al 31.03.2020</p>	<p>16.09.2020</p>
<p>Articolo 127 D.L. 34/2020</p>	<p>Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese operanti in particolari settori particolarmente danneggiati dalla crisi)</p>	<p>Dal 02.03.2020 al 31.03.2020</p>	<p>16.09.2020</p>
<p>Articolo 144 D.L. 34/2020</p>	<p>Avvisi bonari e rate avvisi bonari</p>	<p>Dal 08.03.2020 al 31.05.2020</p>	<p>16.09.2020</p>

<u>Articolo 149</u> <u>D.L. 34/2020</u>	Accertamenti con adesione , accordi conciliativi, accordi di mediazione, ecc.	Dal 09.03.2020 al 31.05.2020	16.09.2020
<u>Articolo 149</u> <u>D.L. 34/2020</u>	Rate pace fiscale: adesione ai PVC, adesione agli avvisi di accertamento e definizione delle liti pendenti bis	Dal 09.03.2020 al 31.05.2020	16.09.2020
<u>Articolo 154</u> <u>D.L. 34/2020</u>	Rate rottamazione-ter e saldo e stralcio	Tutti i versamenti in scadenza nel 2020	10.12.2020
<u>Articolo 154</u> <u>D.L. 34/2020</u>	Cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione	Dal 08.03.2020 al 31.08.2020	30.09.2020

20/05/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS – in Gazzetta Ufficiale n. 128/2020
l'atteso [D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#) (decreto "Rilancio")

Di seguito una sintesi delle principali novità fiscali:

IRAP - ESENZIONE VERSAMENTO Art. 24	Il decreto prevede che non è dovuto dalle imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e dai lavoratori autonomi con un
---	--

	<p>corrispondente volume di compensi, nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, il versamento:</p> <p>del saldo Irap dovuto per il 2019;</p> <p>della prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto Irap dovuto per il 2020.</p> <p>- rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;</p> <p>- l'acconto per il 2020 è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.</p> <p>L'applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.</p>
<p>CONTRIBUTI a FONDO PERDUTO Art. 25</p>	<p>Il decreto prevede la concessione di contributi a fondo perduto esentasse.</p> <p>Soggetti ammessi Soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.</p> <p>Soggetti esclusi Non possono usufruire del contributo:</p> <p>i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza;</p> <p>gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;</p> <p>gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR;</p> <p>i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 , 38 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;</p> <p>i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti alle Casse previdenziali private di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.</p> <p>Condizioni Il contributo spetta esclusivamente:</p> <p>ai titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del Tuir;</p> <p>ai soggetti con un ammontare di compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir o un ammontare di ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, relativi al periodo d'imposta 2019, non superiore a 5 milioni di euro;</p>

se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019.

Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Categorie di soggetti

IMPORTO dei RICAUI/COMPENSI	MISURA del CONTRIBUTO (calcolato sulla differenza tra fatturato/corrispettivi di aprile 2020 e fatturato/corrispettivi di aprile 2019) (2)
Non superiore a 400mila euro (1)	20 per cento
Non superiore a 1 milione di euro (1)	15 per cento
Non superiore a 5 milioni di euro	10 per cento

(1) Nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

(2) Per i soggetti comunque in possesso dei requisiti di cui sopra, è comunque riconosciuto un contributo minimo di:

1.000 euro per le persone fisiche;

2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Domanda

Dovrà essere presentata in via telematica all'Agenzia delle Entrate (anche attraverso intermediario abilitato), entro 60 giorni dall'avvio della procedura telematica di presentazione della stessa. L'istanza dovrà contenere altresì un'autocertificazione che il soggetto richiedente non si trova in una delle condizioni ostative di cui all'[art. 67](#) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

	<p>Attuazione della norma È affidata ad un apposito provvedimento direttoriale.</p>
<p>RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE PMI Art. 26</p>	<p>Il decreto contiene misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle Pmi. Si prevede infatti che per i conferimenti in denaro effettuati per l'aumento del capitale sociale di Spa, Sapa, Srl (anche semplificate), società cooperative, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che abbiano sede legale in Italia, spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere i 2 milioni di euro.</p> <p>A tal fine si deve trattare di società in possesso di determinati requisiti prescritti dalla norma, tra i quali (a titolo esemplificativo):</p> <p>ricavi, di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), Tuir, relativi al periodo di imposta 2019, superiori di regola a 5 milioni di euro;</p> <p>riduzione dei ricavi a causa dell'emergenza Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33 per cento;</p> <p>aver eseguito entro il 31 dicembre 2020 (purché successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame) un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.</p> <p>Per la società beneficiaria del conferimento è previsto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale.</p>
<p>DISTRIBUZIONE di CARBURANTI - INCENTIVI Art. 40</p>	<p>Alle micro, piccole e medie imprese con sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per il 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.</p> <p>Tale contributo non può essere riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione.</p> <p>Seguirà un provvedimento attuativo.</p>

<p>SUPERAMMORTAMENTO - TERMINI</p> <p>Art. 50</p>	<p>Ai fini del superammortamento, è stato prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale è possibile effettuare la consegna del bene strumentale nuovo sul quale sarà applicata la maggiorazione (il termine è previsto dall'art. 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).</p>
<p>CONTRIBUTI ANAC - ESONERO</p> <p>Art. 65</p>	<p>Per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del decreto "Rilancio" e fino al 31 dicembre 2020, le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento all'Anac dei contributi di cui all'art. 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).</p>
<p>BONUS 600 EURO - APRILE</p> <p>Art. 84</p>	<p>Si prevede l'estensione al mese di aprile 2020 dell'indennità di 600 euro prevista dagli artt. 27, 28 e 29 del del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).</p>
<p>PROFESSIONISTI - INDENNITÀ 1.000 EURO</p> <p>Art. 84</p>	<p>Il decreto riconosce per il mese di maggio 2020 una indennità di 1.000 euro a favore dei liberi professionisti:</p> <p>titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del provvedimento;</p> <p>iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;</p> <p>non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;</p> <p>che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.</p> <p>Principio di cassa</p> <p>A tal fine rileva, secondo il principio di cassa, la differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.</p> <p>Procedura</p> <p>Professionista: presenta all'Inps la domanda, nella quale autocertifica il possesso dei requisiti richiesti.</p> <p>Inps: comunica all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione.</p> <p>Agenzia delle Entrate: comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito.</p>

<p>CO.CO.CO. - INDENNITÀ 1.000 EURO Art. 84</p>	<p>Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 di 1.000 euro.</p>
<p>LAVORATORI AUTONOMI SENZA PARTITA IVA - INDENNITÀ Art. 84</p>	<p>Il decreto prevede un'indennità mensile di 600 euro per i mesi di aprile e maggio, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che per effetto dell'emergenza hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.</p> <p>Per quanto riguarda in particolare i lavoratori autonomi, la misura interessa i soggetti privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all'art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile</p> <p>Incaricati alle vendite a domicilio</p> <p>Rientrano nell'ambito applicativo della norma anche gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro, titolari di partita Iva attiva, iscritti alla gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</p> <p>Condizioni</p> <p>I soggetti beneficiari della predetta indennità non devono essere, alla data di presentazione della domanda, in alcuna delle seguenti condizioni:</p> <p>titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;</p> <p>titolari di pensione.</p>
<p>PROFESSIONISTI - INDENNITÀ - TERMINI per la RICHIESTA Art. 84</p>	<p>Con riferimento all'indennità prevista dagli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 27/2020) e relativa al mese di marzo, la domanda dev'essere presentata entro il 3 giugno 2020 (cioè entro 15 giorni dall'entrata in vigore del D.L. in esame).</p> <p>Decorso tale termine, si decade dal diritto.</p>

<p>PROFESSIONISTI - CASSE di PREVIDENZA PRIVATE - INDENNITÀ Art. 78</p>	<p>Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità di 600 euro, di cui all'art. 44, comma 2 del D.L. n. 18/2020, riconosciuta per il mese di marzo 2020 per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere:</p> <p>titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;</p> <p>titolari di pensione.</p> <p>Contestualmente è stato abrogato l'art. 34 del D.L. n. 23/2020.</p>
<p>BONUS PROFESSIONISTI - CUMULO con l'ASSEGNO di INVALIDITÀ Art. 75</p>	<p>Si prevede che le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. n. 18/2020 siano cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.</p> <p>Tra le indennità previste dalla norma rientra quindi anche il bonus di 600 euro riconosciuto ai professionisti e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27), nonché ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (art. 28).</p>
<p>LAVORATORI SPORTIVI Art. 98</p>	<p>Soggetti interessati</p> <p>È riconosciuta un'indennità di 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del Tuir, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.</p> <p>Soggetti esclusi</p> <p>Non possono usufruirne i percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.</p> <p>Indennità: trattamento fiscale</p> <p>Non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>Periodo di spettanza del bonus</p> <p>Mesi di aprile e maggio 2020.</p> <p>Soggetto erogatore</p> <p>Sport e Salute S.p.A.</p>

	<p>Domanda</p> <p>Dovrà essere presentata alla società Sport e Salute s.p.a., accompagnata da un'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni di cui sopra.</p> <p>Beneficiari per il mese di marzo dell'indennità ex art. 96, D.L. 18/2020 ("Cura Italia")</p> <p>L'indennità prevista dal presente decreto è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.</p> <p>Attuazione della misura</p> <p>E' affidata ad un apposito decreto ministeriale.</p> <p>Dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro</p> <p>Possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020, per un periodo massimo di 9 settimane.</p>
<p>ALIQUEUTE IVA e ACCISE - CLAUSOLE di SALVAGUARDIA Art. 123</p>	<p>Prevista l'abrogazione dell'art. 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) e dell'art. 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).</p> <p>Di conseguenza, le cosiddette "clausole di salvaguardia" vengono "sterilizzate" in via definitiva, con l'effetto di eliminare l'aumento delle aliquote Iva e delle accise, altrimenti previsto dal 1° gennaio 2021.</p>
<p>ACCISE - RITARDI Art. 131</p>	<p>Relativamente all'accisa dovuta sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020, non sono previste sanzioni e indennità di mora previste per il ritardato pagamento qualora il versamento sia stato effettuato entro il 25 maggio 2020 (anziché entro la scadenza del 16 aprile).</p> <p>Riferimento normativo</p> <p>Art. 3, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.</p>
<p>ECOBONUS e SISMABONUS Art. 119</p>	<p>Ecobonus</p> <p>È previsto l'incremento al 110% della detrazione di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013, spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione può essere fruita in 5 rate di pari importo.</p>

La medesima aliquota di detrazione spetta anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico indicati nel citato [art. 14](#) del D.L. n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi precedentemente indicati dalla norma.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'[art. 14](#) del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 90](#), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Sismabonus

È prevista una detrazione pari al 110 per cento, da ripartire in cinque rate (anziché dieci) annuali di pari importo, delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici (di cui all'[art. 16](#), commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013), sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'art. 15, [comma 1](#), lettera f-bis), Tuir, spetta nella misura del 90 per cento.

Impianti fotovoltaici

La detrazione nella misura del 110 per cento è estesa agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell'aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi precedentemente indicati. La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

È riconosciuta la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi precedentemente indicati, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Soggetti beneficiari

Le agevolazioni sopra indicate si applicano:

alle persone fisiche - non nell'esercizio di imprese, arti o professioni - sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

ai condomini;

agli Istituti autonomi case popolari (IACP), nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione con aliquota del 110 per cento, relativamente ad interventi di eco-bonus, non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

I beneficiari dell'agevolazione potranno cedere la detrazione di imposta ad una banca, una assicurazione o altro intermediario finanziario oppure scontare subito lo sgravio fiscale nella fattura dei fornitori che a loro volta saranno liberi di cederlo a una banca o ad altri soggetti.

Il decreto introduce un credito d'imposta nella misura dell'60 per cento - per un importo massimo di 80mila euro - delle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.

**ADEGUAMENTO
degli AMBIENTI di
LAVORO - CREDITO
d'IMPOSTA
Art. 120**

TAX CREDIT per l'ADEGUAMENTO degli AMBIENTI di LAVORO	
BENEFICIARI	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico purché ricompresi nell'elenco allegato al medesimo decreto (es. bar, ristoranti, alberghi) Enti del Terzo Settore.
INTERVENTI AGEVOLATI	Tra gli interventi agevolati rientrano i lavori necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento

	<p>contro la diffusione del virus Covid-19, compresi:</p> <p>quelli edilizi necessari per rifacimento spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;</p> <p>arredi di sicurezza;</p> <p>quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo (es. sviluppo o acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti).</p>
CARATTERISTICHE	<p>Il credito d'imposta è:</p> <p>cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;</p> <p>utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'anno 2021;</p> <p>cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.</p>
ATTUAZIONE della MISURA	<p>Seguirà un decreto ministeriale contenente la disciplina relativa all'incentivo in esame.</p>

Poiché in questa fase non possono essere identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, la norma prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all'agevolazione sempre rispettando il limite di spesa previsto.

<p>DETRAZIONI FISCALI – TRASFORMAZIONE in CREDITI d’IMPOSTA – SCONTO in FATTURA Art. 121</p>	<p>Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinate tipologie di interventi edilizi, è possibile alternativamente (in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione):</p> <p>ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, il quale a sua volta recupererà l’importo sotto forma di credito d’imposta;</p> <p>trasformare il relativo importo in credito d’imposta, con la facoltà di cederlo ad altri soggetti (comprese le banche).</p> <p>Tale possibilità è riconosciuta per le seguenti tipologie di interventi:</p> <p>recupero del patrimonio edilizio, ex art. 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del Tuir;</p> <p>efficienza energetica, ex art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90;</p> <p>adozione di misure antisismiche, ex art. 16, commi 1-bis e 1-ter , del D.L. n. 63/2013;</p> <p>recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, compresa la sola pulitura e tinteggiatura esterna;</p> <p>installazione di impianti solari fotovoltaici;</p> <p>installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.</p>
<p>CREDITI d’IMPOSTA “ANTI COVID-19” - CESSIONE Art. 122</p>	<p>Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto ai crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, potranno optare - in luogo dell’utilizzo diretto - per la loro cessione, anche parziale, ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari).</p> <p>L’attuazione della misura è demandata all’emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>VERSAMENTI - SOSPENSIONE dei TERMINI Artt. 126 e 127</p>	<p>Il decreto dispone un'ulteriore proroga della sospensione dei termini di versamento prevista dal decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e dal decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23).</p> <p>Si tratta in particolare dei contribuenti indicati dagli artt. 61 e 62, commi 2 e 3 , del decreto Cura Italia per i quali era stato sospeso il pagamento di ritenute, Iva e contributi dal 2 marzo al 30 aprile scorso, con ripresa dei pagamenti entro il 31 maggio 2020, appartenenti alle filiere maggiormente colpite dall’emergenza</p>

sanitaria e dalle misure di contenimento, nonché delle imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro.

A questi si aggiungono le imprese e i professionisti che, per effetto dell'[art. 18](#) del decreto Liquidità, hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi scadenti ad aprile e maggio, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno 2020. Si tratta in particolare dei contribuenti con ricavi o compensi fino a 50 milioni che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi superiore al 33 per cento e dei soggetti con ricavi o compensi superiori ai 50 milioni che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 50 per cento.

I pagamenti potranno essere effettuati in unica soluzione a partire, come detto, dal 16 settembre 2020 o in quattro mensili rate di pari importo con il versamento della prima rata entro la predetta data.

Nel dettaglio, viene disposto quanto segue:

TRIBUTI/ CONTRIBUTI SOSPESI	PERIODO di SOSPENSIONE E ORIGINARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SOGGETTI INTERESSATI	RIPRESA della RISCOSSIONE
Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati Trattenute relative all'addizionale regionale e comunale Iva Contributi previdenziali e assistenziali	Mesi di aprile 2020 e maggio 2020	Art. 18 , D.L. 23/2020	Esercenti attività d'impresa, arte o professione ed enti non commerciali, aventi i requisiti di cui all' art. 18 , D.L. n. 23/2020	Entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020) o in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo di giugno 2020).

	<p>Premi per l'assicurazione obbligatoria</p>				
<p>Ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973</p>	<p>Non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 a tali ritenute d'acconto</p>	<p>Art. 19, D.L. n. 23/2020</p>	<p>Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d'imposta precedente e a quello in corso alla data del 17 marzo 2020</p>	<p>È possibile versare le ritenute d'acconto, oggetto della sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 2020) o in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di luglio 2020)</p>	
<p>Sospensione dei versamenti indicati all'art. 61, D.L. n. 18/2020</p>	<p>Periodi indicati all'art. 61, D.L. n. 18/2020</p>	<p>Art. 61, D.L. n. 18/2020</p>	<p>Contribuenti che operano nei settori indicati all'art. 61, D.L. n. 18/2020</p>	<p>Il termine è prorogato dal 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateizzazione al massimo in 4 rate mensili a partire dal</p>	

					<p>16 settembre 2020.</p> <p>Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche: il termine di ripresa della sospensione è prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020, con le stesse modalità di rateizzazione.</p>
	<p>Sospensione dei versamenti di cui all'art. 62, commi 2 e 3, D.L. n. 18/2020</p>	<p>Periodi indicati all'art. 6, commi 2 e 3, D.L. n. 18/2020</p>	<p>Art. 62, commi 2 e 3, D.L. n. 18/2020; D.M. 24 febbraio 2020</p>	<p>Contribuenti di cui all'art. 62, commi 2 e 3, D.L. n. 18/2020</p>	<p>La ripresa della riscossione passa dal 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateazione al massimo in 4 rate mensili a decorrere dal</p>

	<table border="1" data-bbox="467 219 1417 369"> <tr> <td data-bbox="467 219 651 369"></td> <td data-bbox="651 219 866 369"></td> <td data-bbox="866 219 1037 369"></td> <td data-bbox="1037 219 1208 369"></td> <td data-bbox="1208 219 1417 369">16 settembre 2020.</td> </tr> </table> <p data-bbox="467 376 762 409">Comuni ex "Zona Rossa"</p> <p data-bbox="467 443 1406 678">Gli adempimenti e i versamenti, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, sospesi nei Comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020, sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.</p>					16 settembre 2020.
				16 settembre 2020.		
<p data-bbox="172 981 403 1093">ASSOCIAZIONI e SOCIETÀ SPORTIVE Art. 127</p>	<p data-bbox="467 763 1406 1081">Prorogato dal 31 maggio al 30 giugno 2020 il periodo di sospensione - previsto dall'art. 61, comma 5, del D.L. n. 18/2020 - dei termini di versamento delle ritenute alla fonte operate da associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei propri dipendenti (ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del D.P.R 600/1973). Nei confronti dei medesimi soggetti, per lo stesso periodo sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.</p> <p data-bbox="467 1115 759 1149">Ripresa della riscossione</p> <p data-bbox="467 1160 1406 1312">I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.</p>					
<p data-bbox="172 1597 387 1709">TAX CREDIT R&S - MEZZOGIORNO Art. 244</p>	<p data-bbox="467 1395 1406 1713">Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, afferenti a strutture produttive ubicate nel territorio delle stesse, è maggiorata la misura del credito d'imposta previsto dall'art. 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) per gli investimenti in ricerca e sviluppo. In particolare, la misura è aumentata:</p> <p data-bbox="467 1747 994 1780">dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese,</p> <p data-bbox="467 1814 1007 1848">dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e</p> <p data-bbox="467 1881 1002 1915">dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese.</p>					

REDDITO di
EMERGENZA (REM)
Art. 82

Il decreto istituisce il Reddito di emergenza (Rem), disciplinato come segue.

I REQUISITI per l'ACCESSO al REM

BENEFICIARI	<p>Nuclei familiari (1) in possesso cumulativamente, al momento della domanda e nelle mensilità in cui il beneficio viene erogato, dei seguenti requisiti:</p> <p>residenza in Italia; (2)</p> <p>valore del reddito familiare, (3) nel mese di aprile, inferiore all'ammontare del beneficio;</p> <p>valore del patrimonio mobiliare familiare (4) con riferimento al 2019 inferiore a 10mila euro; tale limite è aumentato di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20mila euro. Il massimale è incrementato di 5mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;</p> <p>valore Isee inferiore a 15mila euro.</p>
AMMONTARE	<p>400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista per il reddito di cittadinanza, (5) fino a un importo massimo di 800 euro.</p>
MENSILITÀ	<p>Il Rem è erogato in due quote.</p>
DOMANDA	<p>Dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2020, utilizzando un apposito modello predisposto dall'Inps e secondo le modalità stabilite dal medesimo ente. L'istanza potrà essere presentata anche presso i Caf</p>

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="467 219 730 371"></td> <td data-bbox="730 219 1313 371">convenzionati con l'Inps, nonché tramite i patronati.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 371 730 770">INCOMPATIBILITÀ</td> <td data-bbox="730 371 1313 770">Il Rem non può essere riconosciuto ai nuclei familiari in cui un componente percepisca (o abbia percepito) una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 o 44 del D.L. 18/2020, o sia titolare di pensione (purché non di invalidità) o di un rapporto di lavoro dipendente ovvero sia percettore di reddito di cittadinanza.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 770 730 1171">ESCLUSIONI</td> <td data-bbox="730 770 1313 1171">Non possono accedere al Rem i soggetti: in stato detentivo, per tutta la durata della pena; ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. (6)</td> </tr> </table>		convenzionati con l'Inps, nonché tramite i patronati.	INCOMPATIBILITÀ	Il Rem non può essere riconosciuto ai nuclei familiari in cui un componente percepisca (o abbia percepito) una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 o 44 del D.L. 18/2020, o sia titolare di pensione (purché non di invalidità) o di un rapporto di lavoro dipendente ovvero sia percettore di reddito di cittadinanza.	ESCLUSIONI	Non possono accedere al Rem i soggetti: in stato detentivo, per tutta la durata della pena; ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. (6)
	convenzionati con l'Inps, nonché tramite i patronati.						
INCOMPATIBILITÀ	Il Rem non può essere riconosciuto ai nuclei familiari in cui un componente percepisca (o abbia percepito) una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 o 44 del D.L. 18/2020, o sia titolare di pensione (purché non di invalidità) o di un rapporto di lavoro dipendente ovvero sia percettore di reddito di cittadinanza.						
ESCLUSIONI	Non possono accedere al Rem i soggetti: in stato detentivo, per tutta la durata della pena; ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. (6)						
IVA - MASCHERINE e DPI Art. 124	<p>(1) Si fa riferimento all'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013.</p> <p>(2) Rileva la situazione del componente che presenta la domanda.</p> <p>(3) Il reddito familiare comprende tutte le componenti di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013 e si riferisce ad una data mensilità secondo il principio di cassa.</p> <p>(4) Si fa riferimento all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 159/2013.</p> <p>(5) Si fa riferimento all'art. 2, comma 4, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.</p> <p>(6) Se nel nucleo familiare beneficiario vi sono persone nelle situazioni indicate, ai fini del parametro della scala di equivalenza non si tiene conto di tali soggetti.</p> <p>Si applica l'aliquota Iva del 5 per cento alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale (viene in tal senso modificata la Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/72).</p>						

	<p>Fino al 31 dicembre 2020, tali cessioni saranno esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.</p>
<p>SANIFICAZIONE AMBIENTI di LAVORO - CREDITO d'IMPOSTA Art. 125</p>	<p>Riconosciuto un credito d'imposta del 60 per cento (fino all'importo massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario) sulle spese - sostenute entro il 31 dicembre 2020 - di:</p> <p>sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa;</p> <p>acquisto di dispositivi atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire, in linea generale, la salute dei lavoratori e degli utenti (ad esempio, mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti mani e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi.</p> <p>Possono usufruirne gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, nonché gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi riconosciuti.</p>
<p>ACCERTAMENTI TRIBUTARI - SOSPENSIONI Art. 157</p>	<p>Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.</p> <p>Controlli formali e avvisi bonari Dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 non si procede inoltre agli invii:</p> <p>delle comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (controlli formali e automatizzati);</p> <p>delle comunicazioni di cui all'art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;</p> <p>degli inviti all'adempimento di cui all'art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;</p> <p>degli atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98;</p> <p>degli atti di accertamento delle tasse automobilistiche, limitatamente alle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna;</p>

	<p>degli atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui all'art. 21, Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641;</p> <p>elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020.</p> <p>Cartelle di pagamento I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno relativamente:</p> <p>alle dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del D.P.R. 600/73 e 54-bis del D.P.R. 633/72;</p> <p>alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Tuir;</p> <p>alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/73.</p> <p>Interessi Relativamente agli atti di cui sopra, notificati nel 2021, non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso.</p>
<p>ACCERTAMENTO con ADESIONE – CUMULO dei TERMINI Art. 158</p>	<p>La sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 83, comma 2, del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) è cumulabile con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.</p>
<p>DIRITTI DOGANALI – PROROGA dei TERMINI Art. 161</p>	<p>In presenza di "gravi difficoltà di carattere economico o sociale", i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di 60 giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi. A tal fine l'interessato deve presentare un'apposita istanza.</p> <p>La regola si applica tuttavia solo se il titolare del conto di debito rientra tra i soggetti di cui all'art. 61, comma 2, lettera o), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto "Cura Italia"), o di cui all'art. 18, commi 1 e 3, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (decreto "Liquidità").</p>

AFFITTI - CREDITO
d'IMPOSTA
Art. 28

Prevista l'istituzione di un credito d'imposta del 60 per cento del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Soggetti ammessi

Possono usufruirne i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente. Condizione necessaria per fruire del credito d'imposta è che i soggetti locatari, se esercenti un'attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Affitto di azienda

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale di attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Strutture alberghiere

Il credito d'imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Enti no profit

Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Calcolo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Utilizzo del credito d'imposta

Esclusivamente in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito può inoltre essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

	<p>Seguirà un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Incumulabilità</p> <p>Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'art. 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.</p>
<p>PMI INNOVATIVE - START UP INNOVATIVE Art. 38</p>	<p>Il decreto prevede disposizioni finalizzate a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative attraverso:</p> <p>la misura "Smart&Start Italia", istituita dal D.M. 24 settembre 2014 poi modificato con D.M. 30 agosto 2019</p> <p>l'attivazione di una nuova linea di intervento, da affiancare alla misura Smart&Start, volta a facilitare l'incontro tra start up innovative e sistema degli incubatori, acceleratori, università, innovation hub ecc. attraverso un contributo a fondo perduto per l'acquisizione dei servizi prestati da tali soggetti;</p> <p>il rafforzamento patrimoniale della start up innovative, incentivando, in una fase successiva al percorso di incubazione/accelerazione anche l'investimento nelle start up da parte di investitori qualificati (misura "Smart Money").</p> <p>La concessione dei predetti contributi, da corrispondere ai sensi del regolamento generale "de minimis" (reg. UE n. 1407/2013), sarà disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;</p> <p>l'incremento della dotazione del «Fondo di sostegno al venture capital», istituito ai sensi dell'art. 1, comma 209, della legge n. 145/2018, cui sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni per l'anno 2020.</p>
<p>RESTO AI SUD - MISURE di SOSTEGNO al FABBISOGNO di CAPITALE CIRCOLANTE Art. 245</p>	<p>Ad integrazione degli incentivi già previsti dalla misura "Resto al Sud" (di cui al D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123), il decreto prevede la concessione di un contributo a copertura del fabbisogno di capitale circolante, nella misura massima di 40mila euro, da erogarsi soltanto a seguito del completamento dei programmi di spesa già agevolati e a condizione che siano stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal regime di aiuto.</p> <p>Misura del contributo</p> <p>Tale contributo è previsto nelle seguenti misure:</p>

	<p>15mila euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;</p> <p>10mila euro per ciascun socio dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni di cui al richiamato D.L. 91/2017, fino ad un importo massimo di 40mila euro.</p> <p>Adempimenti Per accedere al contributo, i liberi professionisti, le ditte individuali e le società (comprese le cooperative) beneficiari delle agevolazioni "Resto al Sud" devono:</p> <p>aver completato il programma di spesa finanziato dalla citata misura agevolativa;</p> <p>essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di cui all'art. 13, comma 1, del D.M. 9 novembre 2017, n. 174;</p> <p>avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), del medesimo decreto.</p>
<p>REGISTRI IVA PRECOMPILATI - RINVIO Art. 142</p>	<p>Rinviato alle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021, l'avvio sperimentale del processo di predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate (art. 4, comma 1, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).</p>
<p>RIMBORSI FISCALI - SEMPLIFICAZIONI Art. 145</p>	<p>Nei confronti di tutti i contribuenti i rimborsi potranno essere effettuati senza applicare la procedura di compensazione di cui dall'art. 28-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.</p>
<p>CONTRIBUTO UNIFICATO Art. 135</p>	<p>Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini previsti:</p> <p>per il computo delle sanzioni dovute per il ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato (di cui all'art. 16 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115);</p> <p>dall'art. 248 del D.P.R. 115/2002, relativamente all'invito al pagamento del contributo unificato.</p>
<p>CORRISPETTIVI - MEMORIZZAZIONE e TRASMISSIONE TELEMATICA -</p>	<p>Il decreto-legge in commento dispone l'inapplicabilità fino al 1° gennaio 2021 delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 6, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, nei confronti degli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020</p>

<p>SANZIONI Art. 140</p>	<p>di un registratore telematico o di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Adempimenti Tali soggetti restano comunque obbligati ad emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 633/72 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 luglio 2019, n. 236086.</p>
<p>SISTEMA TESSERA SANITARIA Art. 140</p>	<p>Slitta al 1° gennaio 2021 il termine entro il quale dovrà essere effettuato l’adeguamento dei registratori telematici ai fini della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria (art. 2, comma 6-quater, D.Lgs. 127/2015).</p>
<p>LOTTERIA dei CORRISPETTIVI Art. 141</p>	<p>Slitta dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 l’avvio della lotteria dei corrispettivi (art. 1, comma 540, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - legge di Stabilità 2017).</p>
<p>RISCOSSIONE - TERMINI - “ROTTAMAZIONE-TER” - “SALDO E STRALCIO” Art. 154</p>	<p>Attraverso alcune modifiche all’art. 68 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), si dispone:</p> <p>il differimento dal 31 maggio al 31 agosto 2020 del termine finale della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione;</p> <p>che, per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, il debitore decada dalle rateazioni accordate in caso di mancato pagamento di 10 rate (e non più 5), anche non consecutive;</p> <p>che il versamento di tutte le rate della “rottamazione-ter” e c.d. “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020 possa essere effettuato entro il 10 dicembre 2020 (a tale termine non si applica peraltro la “tolleranza” di 5 giorni di cui all’art. 3, comma 14-bis, del D.L. 119/2018);</p> <p>l’eliminazione della preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.</p>

<p>ATTI della P.A. - VALIDITÀ Art. 81</p>	<p>Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (art. 103, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), ad eccezione del documento unico di regolarità contributiva, che conserva validità sino al 15 giugno 2020.</p> <p>La disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.</p>
<p>TERRENI e PARTECIPAZIONI - RIVALUTAZIONE Art. 137</p>	<p>Per le persone fisiche e le società semplici la possibilità di procedere alla rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) è stata estesa ai beni posseduti al 1° luglio 2020 (l'ultima proroga era stata disposta dalla legge di Bilancio 2020 - Legge 27 dicembre 2020, n. 160). In tal caso l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'11 per cento:</p> <p>per le partecipazioni che, alla data del 1° luglio 2020, risultano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del Tuir, e per le partecipazioni non qualificate;</p> <p>per i terreni edificabili e con destinazione agricola.</p> <p>Imposta sostitutiva Può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.</p> <p>Perizia La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020.</p>
<p>TARI, IMU - DELIBERE Art. 138</p>	<p>I termini per l'approvazione delle delibere in materia di Tari e Imu vengono uniformati al 31 luglio 2020.</p>

<p>SETTORE TURISTICO - IMU Art. 177</p>	<p>Prevista l'esenzione dalla prima rata Imu, in scadenza al 16 giugno 2020, per gli immobili:</p> <p>adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;</p> <p>rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività.</p>
<p>IMPRESE di PUBBLICO ESERCIZIO - TOSAP SOSPENSIONE Art. 181</p>	<p>Il decreto prevede l'esonero dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.</p> <p>La norma dispone inoltre che fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. n. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Non è dovuta l'imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. n. 642/1972.</p>
<p>FATTURE ELETTRONICHE - IMPOSTA di BOLLO Art. 143</p>	<p>L'art. 12-novies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, aveva introdotto una procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta. Ora il decreto dispone la proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 dell'applicazione di tale norma.</p>
<p>COMPENSAZIONE con l'F24 - NUOVO LIMITE Art. 147</p>	<p>Ai sensi dell'art. 34, comma 1, primo periodo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 516 mila euro per ciascun anno solare; dal 2014, tale limite è stato elevato a 700mila euro dall'art. 9, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35. Ora, il decreto in esame dispone che a decorrere dal 2020 il predetto limite è elevato da 700mila a 1 milione di euro.</p>

<p>CONTENZIOSO - ISTITUTI DEFLATTIVI - TERMINI Art. 149</p>	<p>Prorogati dal 9 marzo al 16 settembre 2020 i termini di versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l'art. 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. Tale proroga si applica con riferimento agli atti citati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</p>
<p>RICORSI in CTP - TERMINI Art. 149</p>	<p>Prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti definibili ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</p> <p>La proroga si applica anche alle somme dovute per le rate relative all'acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitivi previsti agli articoli 1, 2, 6 e 7 del D.L. 119/2018, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. I versamenti prorogati devono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere da settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo.</p>
<p>TAX CREDIT VACANZE Art. 176</p>	<p>Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito a favore dei nuclei familiari con Isee in corso di validità non superiore a 40mila euro, da utilizzare per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive. In particolare:</p> <p>il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare; la misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona;</p> <p>Il credito è fruibile nella misura del 80 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 20 per cento in forma di detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto;</p> <p>lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari;</p> <p>le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione e in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico-ricettiva, oppure da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;</p>

	<p>il corrispettivo totale dev'essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con l'indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;</p> <p>il pagamento del servizio dev'essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.</p> <p>Attuazione della misura Seguirà un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, con il quale saranno emanate le disposizioni attuative dell'agevolazione in commento.</p>
<p>PIGNORAMENTI su STIPENDI e PENSIONI - SOSPENSIONI Art. 152</p>	<p>Fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Fino alla stessa data del 31 agosto 2020, inoltre, tali somme non saranno sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le renderà fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione già disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione.</p>
<p>TAX CREDIT PUBBLICITA' Art. 186</p>	<p>Per il solo 2020, è previsto l'innalzamento dal 30 al 50 per cento dell'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96 (successivamente modificato dall'art. 98 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).</p>
<p>BONUS EDICOLE Art. 189</p>	<p>E' riconosciuto a favore delle edicole un contributo (esentasse) una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per il 2020; per poterne fruire occorre presentare un'istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p>
<p>CREDITO d'IMPOSTA per i SERVIZI DIGITALI Art. 190</p>	<p>Per il 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta del 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.</p>

	<p>Ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, rileva l'art. 109 del Tuir.</p>
<p>VERIFICHE ex ART. 48-BIS, D.P.R. 602/73 - SOSPENSIONE Art. 153</p>	<p>Nel periodo di sospensione di cui all'art. 68, commi 1 e 2-bis, del D.L. 18/2020, non si applica l'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973; di conseguenza, il debitore potrà ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5mila euro, all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento. La norma si applica anche alle verifiche già effettuate alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, per le quali l'agente della riscossione non abbia notificato l'ordine di versamento previsto dall'art. 72-bis del D.P.R. 602/1973.</p>
<p>LICENZE, AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE - NOTIFICHE Art. 151</p>	<p>Slitta al 31 gennaio 2021 la fine del periodo di sospensione dei termini di cui all'art. 12 del D.lgs. 18.12.1997, n. 471, per la notifica e l'esecuzione degli atti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o dell'attività medesima e i provvedimenti di sospensione dell'iscrizione ad albi o ordini professionali a carico dei soggetti ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni.</p>
<p>CONTROLLI ex ARTT. 36-BIS e 36-TER, D.P.R. 600/73 e 54-BIS, D.P.R. 633/72 Art. 144</p>	<p>Il provvedimento in esame dispone che:</p> <p>i versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto in commento, siano considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020;</p> <p>i versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto stesso e il 31 maggio 2020, possano essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza ulteriori sanzioni e interessi;</p> <p>i versamenti di cui sopra possano essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo entro il 16 di ogni mese a decorrere da settembre 2020.</p>
<p>IVAFE Art. 134</p>	<p>Sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche, l'Ivafe (Imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero) si applicherà nella misura di 100 euro su base annua: si tratta quindi della stessa misura prevista per l'imposta di bollo; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, invece, la misura massima del tributo è pari a 14mila euro.</p>

	<p>Riferimento normativo Si prevede infatti la modifica dell'art. 19, comma 20, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p> <p>Manovra 2020 Si ricorda che per effetto dell'art. 1, commi 710 e 711, della legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) è stato modificato l'ambito soggettivo di applicazione dell'Ivafe. Ora, infatti, sono tenuti al versamento anche i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 167/1990, residenti in Italia. A decorrere dal 2020, quindi, sono soggetti al tributo:</p> <p>le persone fisiche;</p> <p>gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti che detengono attività finanziarie all'estero.</p>
<p>MOD. 730 - AMPLIAMENTO PLATEA dei CONTRIBUENTI Art. 159</p>	<p>Con riferimento al periodo d'imposta 2019, viene ampliata la platea dei contribuenti che possono presentare il modello 730 dipendenti senza sostituto d'imposta - e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille - ai sensi dell' del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Ciò al fine di superare le difficoltà che potrebbero verificarsi nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta.</p> <p>Se dal 730 presentato emerge un debito, il pagamento è effettuato direttamente dal contribuente o dal soggetto che presta l'assistenza fiscale tramite il modello F24. Se invece emerge un credito, il rimborso è eseguito dall'Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale della dichiarazione, successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730 (30 settembre 2020).</p>

20/05/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS – I principali crediti d'imposta del Decreto Rilancio

Il [D.L. 34/2020](#), c.d. "Decreto Rilancio", pubblicato in G.U. il 19.05.2020, prevede una serie di **crediti d'imposta, alcuni di ambito applicativo generalizzato, altri riservati a determinati settori economici**. Nella tabella di seguito riportata si evidenziano i **principali crediti d'imposta introdotti o potenziati dal D.L. Rilancio** con le loro principali caratteristiche.

<p>Crediti d'imposta per i conferimenti di capitale</p>	<p>Due crediti d'imposta in caso di aumento di capitale a pagamento pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 20% del capitale versato (credito a favore dell'investitore) • al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (credito a favore della società conferitaria)
<p>2) Credito d'imposta per canoni di locazioni di immobili ad uso non abitativo</p>	<p>Credito d'imposta sui canoni di immobili a uso non abitativo pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 60% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in caso di contratti di locazione, leasing e concessione di immobili • al 30% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda comprendenti almeno un immobile
<p>3) Credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro</p>	<p>Credito d'imposta riservato alle attività esercitate nei luoghi aperti al pubblico (vedasi <u>Allegato 1 al D.L. 34/2020</u>) pari al 60%, per un massimo di euro 80.000, delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi, acquisto di arredi di sicurezza, acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell'attività lavorativa, acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura</p>
<p>4) Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione</p>	<p>Credito d'imposta pari al 60%, per un massimo di euro 60.000, delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi di sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro e dispositivi di protezione, di sicurezza e detergenti e disinfettanti, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro</p>

<p>5) Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari</p>	<p>Credito d'imposta del 50% dei seguenti investimenti pubblicitari effettuati nel 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • su giornali quotidiani e periodici, anche <i>online</i>, entro un tetto complessivo di 40 milioni di euro; • su emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, entro un tetto complessivo di 20 milioni di euro.
<p>6) Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali</p>	<p>Credito d'imposta riservato alle imprese editrici pari all'8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta per la stampa delle testate edite, entro un tetto complessivo di 24 milioni di euro</p>
<p>7) Credito d'imposta per i servizi digitali</p>	<p>Credito d'imposta riservato alle imprese editrici con almeno un dipendente a tempo indeterminato pari al 30% delle spese per servizi digitali sostenute nell'anno 2019, entro il tetto massimo di 8 milioni di euro per il 2020</p>

Crediti d'imposta per i conferimenti di capitale

L'articolo 26 D.L. 34/2020, nell'ambito degli incentivi al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., s.r.l.s., società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro e che abbiano subito una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto al medesimo periodo del 2019) introduce due crediti d'imposta spettanti in caso di aumento di capitale a pagamento effettuato successivamente al 19.05.2020 ed entro il 31.12.2020:

- credito d'imposta del 20% a favore dell'investitore, a patto che detenga la partecipazione fino al 31.12.2023, sull'importo versato in aumento del capitale sociale, nei limiti di 2 milioni di euro di investimento;
- credito d'imposta del 50% a favore delle società conferitarie calcolato sulle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite, fino al 30% dell'aumento di capitale deliberato e versato.

Il beneficiario decade dalle agevolazioni, con obbligo di restituzione del credito fruito oltre interessi legali, nel caso di distribuzione di riserve di qualsiasi tipo rispettivamente prima del 31.12.2023 e del 01.01.2024.

Credito d'imposta per canoni di locazioni di immobili ad uso non abitativo

L'**articolo 28 D.L. 34/2020** introduce un **credito d'imposta per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo** destinati allo svolgimento di determinate attività, **non cumulabile col credito d'imposta per botteghe e negozi dell'articolo 65 D.L. 18/2020** (c.d. "Decreto Cura Italia").

Il credito d'imposta è riservato ai soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente e **alle strutture alberghiere e agrituristiche senza limite di ricavi o compensi**.

Per "**immobili ad uso non abitativo**" si intendono quelli destinati alle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico, di esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, di svolgimento dell'attività istituzionale per gli enti non commerciali.

Il credito d'imposta è previsto in misura differenziata a seconda del contratto in dipendenza del quale l'immobile è nella disponibilità del soggetto beneficiario:

- in caso di **contratti di locazione, leasing e concessione di immobili** spetta un credito d'imposta pari al **60% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020** (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale);
- in caso di **contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività, spetta un credito d'imposta pari al **30% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020** (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale).

Per i soggetti locatari esercenti attività economica la spettanza del credito è subordinata alla riduzione di fatturato nel mese di riferimento di **almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente**.

Credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro

L'**articolo 120, D.L. 34/2020**, nell'ambito delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro, introduce un **credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un credito massimo di euro 80.000 a beneficiario**, spettante agli esercenti **attività d'impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico** indicate nell'allegato 1 al Decreto Legge (alberghi, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, teatri, biblioteche, musei, stabilimenti balneari e termali, etc...), nonché a favore di fondazioni ed altri enti privati compresi gli enti del terzo settore.

Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:

- **interventi edilizi**
- acquisto di **arredi di sicurezza**

- acquisto o sviluppo di **strumenti e tecnologie** per lo svolgimento dell'attività lavorativa
 - acquisto di **apparecchiature** per il controllo della temperatura.
-

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione

L'**articolo 125 D.L. 34/2020**, abrogando l'**articolo 64 D.L. 18/2020** (c.d. "Decreto Cura Italia") e l'**articolo 30 del D.L. 23/2020** (c.d. "Decreto liquidità"), introduce un **credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l'acquisto dei dispositivi di protezione**.

Il credito spetta nella misura del **60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario**, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro.

Le **spese agevolabili** consistono nelle seguenti categorie:

- **sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro**
 - acquisto di **dispositivi di protezione individuale**
 - acquisto di prodotti **detergenti e disinfettanti**
 - acquisto di **dispositivi di sicurezza**
 - acquisto di dispositivi atti a garantire la **distanza di sicurezza interpersonale**.
-

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

L'**articolo 186 D.L. 34/2020**, nell'ambito delle misure per l'editoria, **potenzia il credito d'imposta per investimenti pubblicitari per l'anno 2020**.

Il credito spetta nella misura del **50% dei seguenti investimenti pubblicitari effettuati nel 2020**, entro un tetto complessivo di 60 milioni di euro:

- su **giornali quotidiani e periodici, anche online**, entro un tetto complessivo di 40 milioni di euro;
 - su **emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali**, entro un tetto complessivo di 20 milioni di euro.
-

Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali

Sempre nell'ambito delle misure a favore dell'editoria l'**articolo 188 D.L. 34/2020** riconosce alle **imprese editrici di quotidiani e periodici**, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, un **credito d'imposta pari all'8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta per la stampa delle testate edite**, entro il tetto massimo di 24 milioni di euro per il 2020.

Credito d'imposta per i servizi digitali

L'**articolo 190 D.L. 34/2020** riconosce alle **imprese editrici di quotidiani e periodici con almeno un dipendente a tempo indeterminato**, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, **un credito d'imposta pari al 30% delle seguenti spese per servizi digitali sostenute nell'anno 2019**, entro il tetto massimo di 8 milioni di euro per il 2020:

- acquisizione di **servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva** testate edite in formato digitale;
 - acquisizione di servizi di **information technology di gestione della connettività**.
-

19/05/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS – cartelle di pagamento/rottamazione-ter e saldo e stralcio: versamenti al 10 dicembre 2020

Per effetto dell'**art. 154** del decreto “Rilancio”, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, tutte le rate dei piani di dilazione della rottamazione-ter e del saldo e stralcio con scadenza nel 2020 potranno essere pagate entro il 10 dicembre 2020 senza che ciò comporti la decadenza della definizione agevolata; la proroga non riguarda quindi solo la rata scaduta il 28 febbraio per la “Rottamazione-ter” e la rata in scadenza il 31 marzo per il “Saldo e stralcio.

Sospensione termini di versamento cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS: sempre l'**art. 154**, del DL. 34/2020 intervenendo nuovamente sul differimento dei termini, proroga la sospensione, in precedenza fissata al 31 maggio, alla nuova data del 31 agosto.2020. Conseguentemente I versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020.

Sospensione attività di notifica cartelle e altri atti: anche per le attività di notifica delle cartelle viene prorogata la sospensione fino al 31 agosto 2020.

18/05/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS – il nuovo DL 33/2020 contenente ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

È stato pubblicato sulla G.U. n. 125 del 16 maggio 2020 il **D.L. 33 del 16 maggio 2020**, che contiene ulteriori misure valide fino al 31 luglio 2020.

In particolare, viene garantita la possibilità di muoversi nella propria Regione senza necessità di autocertificazione giustificativa; dal 3 giugno 2020 saranno possibili anche gli spostamenti interregionali, che per ora devono essere comprovate con l'autodichiarazione e motivati da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Si dispone che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida già emanati, ed idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Si ricorda che tutte le aziende con dipendenti devono urgentemente predisporre un'appendice al DVR, che deve prevedere le misure per prevenire il rischio Covid-19, oltre a consegnare a tutti i dipendenti un'apposita informativa anti contagio. Su tale argomento l'Inail, con **comunicato stampa del 15 maggio 2020**, ha precisato che dal riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non deriva

automaticamente una responsabilità del datore di lavoro: i criteri applicati dall'Inail per l'erogazione delle prestazioni assicurative ai lavoratori che hanno contratto il virus, infatti, sono totalmente diversi da quelli previsti in sede penale e civile, dove è sempre necessario dimostrare il dolo o la colpa per il mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza.

15/05/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - approvato il Decreto "Rilancio": di seguito il riassunto delle principali novità per il lavoro.

Oltre alle principali novità contenute nel decreto "Rilancio" pubblicate ieri, di seguito, in sintesi, le misure urgenti introdotte in materia di salute e sostegno al lavoro, all'economia e alle politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

- si modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e all'assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane. È riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l'assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotta l'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
- la deroga ai limiti di fruizione del trattamento Cisoa, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ed è neutralizzato ai fini delle successive richieste;
- l'innalzamento a 18 settimane della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cigs, nonché del trattamento di Cigd;
- lo stanziamento di risorse a copertura della eventuale necessità di un ulteriore finanziamento delle misure di integrazione salariale, prevedendo anche la possibilità di estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un massimo di 4 settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;
- si estende a 5 mesi il termine previsto D.L. Cura Italia entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso;

- si riconosce un'indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro;
- proroga del riconoscimento delle indennità per i mesi di aprile, o per i mesi di aprile e maggio, a seconda delle categorie, per i lavoratori già beneficiari delle indennità di 600 euro nel mese di marzo;
- l'innalzamento a 30 giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione) e l'estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
- l'aumento del limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di *baby sitting* (da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il *bonus* per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro.

• **14/05/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - approvato il Decreto "Rilancio": di seguito il riassunto delle principali novità.**

<p>Versamento Irap</p>	<p>Non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell'acconto, dai contribuenti hanno maturato, nel periodo d'imposta precedente, ricavi non superiori a 250 milioni di euro.</p>
<p>Contributo a fondo perduto</p>	<p>È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai titolari di partita Iva con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L'importo del contributo è compreso tra il 20 e il 10% della riduzione di fatturato, a seconda dell'ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente.</p>
<p>Rafforzamento patrimoniale delle</p>	<p>Il Decreto Rilancio presenta una serie di misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale di S.p.A., S.r.l.</p>

<p>imprese di medie dimensioni</p>	<p>e società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, che hanno subito una riduzione dei ricavi a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Le misure si concretizzano in una detrazione d'imposta in capo ai soci persone fisiche (o una deduzione per i soci soggetti Ires) e nell'istituzione di un "Fondo Patrimonio PMI", finalizzato a sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi emessi dalle società.</p>
<p>Credito d'imposta locazioni</p>	<p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, è previsto un credito d'imposta del 60% del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito d'imposta spetta anche, nella minore misura del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.</p>
<p>Reddito di emergenza</p>	<p>È riconosciuto un reddito straordinario ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, che presentano un valore Isee inferiore a 15.000 euro, in due quote ciascuna pari a 400 euro (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza).</p>
<p>Indennità di 600 euro</p>	<p>Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell'indennità di 600 euro, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. Per il mese di maggio l'indennità è individuata in misura pari a 1.000 euro, ma solo a condizione che ci sia stata una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito</p>

	<p>del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. L'indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per il mesi di aprile e maggio, a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.</p>
<p>Indennità a favore dei lavoratori domestici</p>	<p>Ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23.02.2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.</p>
<p>Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico</p>	<p>Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la detrazione si applica nella misura del 110% per le spese di isolamento termico e per le spese di sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione. Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio. È riconosciuta la detrazione del 110% anche per gli interventi antisismici sugli edifici nonché per gli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici.</p>
<p>Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro</p>	<p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.</p>

<p>Proroga dei termini di versamento</p>	<p>I versamenti sospesi ai sensi delle specifiche disposizioni del Decreto Liquidità e del Decreto Cura Italia devono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.</p>
<p>Trasmissione telematica dei corrispettivi</p>	<p>Viene prorogato fino al 1° gennaio 2021 il periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.</p>
<p>Lotteria degli scontrini</p>	<p>È differita al 1° gennaio 2021 la decorrenza della c.d. "lotteria degli scontrini".</p>
<p>Pagamento bonari avvisi</p>	<p>È prevista una rimessione nei termini per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973, 54-bis D.P.R. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La norma prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.</p>
<p>Proroga termini versamento adesioni e mediazioni</p>	<p>Viene disposta la proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e a determinati avvisi di liquidazione.</p>

Notifica avvisi di accertamento: proroga dei termini

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il **31 dicembre 2020** e sono notificati nel periodo compreso tra il **1° gennaio e il 31 dicembre 2021**.

11/05/2020 EMERGENZA COROVAVIRUS: da oggi prende il via il bando *Impresa Sicura*

A partire da oggi e fino a lunedì 18/05/2020, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, è possibile prenotare il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale (c.d. DPI) finalizzati al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 nell'ambito del **bando *Impresa Sicura* attivato da Invitalia**. Il bonus è previsto dall'articolo 43, comma 1 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), e può essere richiesto da tutte le aziende iscritte come "attive" nel Registro delle imprese, che hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale, che non risultino né in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria. Sono rimborsabili integralmente le spese sostenute per l'acquisto di mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3, guanti in lattice, in vinile e in nitrile, dispositivi per protezione oculare, indumenti di protezione, quali tute e/o camici, calzari e/o sovrascarpe, cuffie e/o copricapi, dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea e detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici. Rientrano nel rimborso tutte le fatture emesse dal fornitore nel periodo compreso tra il 17/03/2020 e la data di invio della domanda di rimborso, sempre ammesso che risultino pagate a tale data (i pagamenti devono o dai conti correnti intestati all'impresa e con modalità che consentano la tracciabilità (carta di credito e paypal), oltre ad essere complessivamente non inferiori a € 500,00 di imponibile, con riferimento anche a più fatture. Il bonus non è cumulabile con altre agevolazioni e spetta nel limite di € 500,00 per ciascun addetto dell'impresa cui sono destinati i DPI, come risultanti da quanto dichiarato dall'impresa nella domanda di rimborso, fino ad un massimo di € 150.000,00 per impresa. Alla domanda di rimborso dovrà essere allegata la documentazione di spesa, consistente nelle fatture relative agli acquisti di DPI e delle relative attestazioni di pagamento. Invitalia, entro 10 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, pubblica il provvedimento cumulativo di ammissione al rimborso e successivamente procede all'erogazione dello stesso sul conto corrente indicato nella domanda dall'impresa beneficiaria.

11/05/2020 EMERGENZA COROVAVIRUS: ulteriori misure a sostegno dell'economia con il decreto "Rilancio" di prossima emanazione.

E' in fase di approvazione l'atteso decreto-legge che verrà soprannominato "RILANCIO" contenente ulteriori misure a sostegno dell'economia. Dalle indiscrezioni in circolazione, si

ipotizza l'introduzione di un "buono" fino a 500 euro che le famiglie con un reddito Isee non superiore a 35.000 euro potranno utilizzare per usufruire dei servizi delle imprese turistico-ricettive e l'aumento da 600 a 1.200 euro del bonus baby sitting. Per le imprese la proroga della Cassa integrazione, mentre per quanto riguarda l'efficienza energetica, una detrazione del 120% delle spese documentate per gli interventi di isolamento termico delle facciate e/o delle coperture, di sostituzione degli impianti termici con pompe di calore, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o impianti di micro-cogenerazione, di sostituzione degli impianti a gasolio con quelli più efficienti in termini energetici ed emissivi, nonché degli interventi per l'efficientamento energetico, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.

06/05/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS: le novità in merito all'emergenza pandemica

Autorizzate la riapertura di altre attività: con un decreto pubblicato ieri dal Ministero dello Sviluppo economico sono stati aggiornati gli allegati 1, 2 e 3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, che individuano le attività economiche e produttive consentite nel periodo dal 4 fino al 17 maggio 2020. Per effetto di tale decreto, a partire da oggi, 6 maggio 2020, potranno riaprire il commercio al dettaglio di natanti e biciclette, il noleggio di autocarri, veicoli pesanti, macchinari e attrezzature, nonché le attività di conservazione e restauro di opere d'arte e i servizi di tolettatura degli animali da compagnia.

Prestiti fino a 25mila euro garantiti dallo Stato - le indicazioni dell'Abi: per ottenere la garanzia statale il richiedente deve compilare un apposito modulo (allegato 4-bis, art. 13 DL 23/2020) e presentarlo a una banca (o altro intermediario finanziario).

L'autocertificazione deve indicare una serie di requisiti, tra i quali quello di aver subito danni a causa dell'emergenza Covid-19: lo ha precisato l'Abi (Associazione bancaria italiana) con la Circolare 2 maggio 2020, n. 841. Per quanto attiene all'istruttoria prevista ai fini della concessione della garanzia, il documento precisa che la banca può utilizzare tutti i dati dichiarati dall'impresa nella domanda di garanzia, limitandosi ad accertare che il richiedente non abbia posizioni classificate come sofferenze e non sia segnalato per esposizioni deteriorate di altro tipo (UTP, scaduti e sconfinamenti) prima del 31 gennaio 2020. Trattandosi di un'autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, non è infatti necessario verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nel modello. L'Abi, pertanto, ha affermato che la banca "non è obbligata a richiedere documentazione a supporto delle dichiarazioni rilasciate dall'impresa cliente, ferma restando la possibilità per la banca stessa, ai fini del completamento della sua istruttoria, di richiedere la documentazione ritenuta più opportuna". Per poter effettuare l'erogazione del finanziamento, la banca, una volta inserita correttamente la domanda di garanzia sul portale del Fondo, non è obbligata ad attendere la delibera di ammissione alla garanzia del Fondo stesso. Si ricorda che già con la Circolare 9 aprile 2020, n. 686, l'Associazione bancaria italiana aveva fornito alcuni chiarimenti in merito alle misure contenute nel citato D.L. 23/2020.

Finanziamenti garantiti solo se manca la liquidità: per ottenere i finanziamenti garantiti dal fondo di garanzia Pmi e da Sace, previsti dal decreto legge liquidità è sufficiente

dimostrare che l'impresa ha una carenza di liquidità dovuta alle iniziative di contenimento del Covid-19 adottate dall'Italia.

Attività commerciali, igiene ambientale obbligatoria: i commercianti e i gestori degli esercizi commerciali che hanno riaperto il 4 maggio o che riapriranno a breve, devono attenersi alle regole stabilite nell'allegato 5 al D.P.C.M. 26 aprile 2020. Tra queste si segnala l'obbligo di:

1. far mantenere il distanziamento sociale e la pulizia e l'igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell'orario di apertura;
2. far rispettare le misure anticontagio, come l'ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l'accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l'uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, se possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.

Lo ha chiarito una FAQ pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio.

In azienda modificando la valutazione dei rischi: la ripresa dell'attività lavorativa obbliga a integrare il Documento di valutazione rischi (Dvr) con le misure di prevenzione del rischio Covid-19 e diffusione della pandemia. Medici in prima linea, anche se l'obbligo ricade sul datore di lavoro

Bar e ristoranti, niente Tosap nel 2020: occupazioni di suolo pubblico gratuite per il 2020 in modo da sostenere il rilancio delle attività produttive. I comuni potranno assegnare a bar e ristoranti spazi oggi occupati per esempio dalle strisce blu per i parcheggi a pagamento

08/05/2020 EMERGENZA COROVAVIRUS: Alto Adige – Fase 2: da oggi pomeriggio in vigore la nuova legge sulla ripresa delle attività

E' stata approvata nella notte la legge provinciale che fissa autonomamente tempi e modi della Fase 2. La nuova normativa, che è entrata subito in vigore, determina le misure per il contenimento del contagio del Coronavirus e la ripresa graduale delle libertà di movimento dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali; prevede la libertà di movimento sul territorio regionale senza autocertificazioni.

Le date della ripartenza delle attività economiche sono:

08/05/2020: a decorrere dall'entrata in vigore è prevista la ripresa delle attività economiche, con la riapertura delle attività commerciali, produttive industriali e artigianali.

11/05/2020: in tale data, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza, possono riaprire le attività inerenti i servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti". Riapriranno i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Nella stessa data riprenderanno piena attività anche i musei e le istituzioni culturali comprese biblioteche e centri giovanili.

18/05/2020: seguendo dettagliati protocolli di sicurezza, potranno essere nuovamente offerti i servizi per l'infanzia.

25/05/2020: è prevista la riapertura delle strutture ricettive presenti sul territorio provinciale. Potranno riprendere l'attività, per scopi sportivi e turistici, anche gli impianti di risalita.

Per gli spostamenti verso le altre regioni, le lezioni scolastiche e universitarie, le manifestazioni sportive, valgono le normative nazionali. La legge emanata fissa inoltre le norme generali a cui tutti i cittadini si devono attenere, con particolare attenzione per i vari settori delle attività economiche. Negli allegati sono dettagliatamente descritti tutti i protocolli di sicurezza concordati con le parti sociali. Di seguito una sintesi delle misure più importanti.

Gli spostamenti dei cittadini: La nuova legge dispone che negli spostamenti nel territorio della provincia di Bolzano si osservino il divieto di assembramento, l'obbligo di distanziamento interpersonale e vadano utilizzate, da parte degli adulti e dei bambini in età scolare, protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare altre persone, compreso lungo marciapiedi e passeggiate, e, sempre, nei luoghi chiusi. Gli spostamenti, all'interno del territorio provinciale e nel territorio trentino, sono liberi, mentre quelli verso altre regioni sono consentiti per ragioni di lavoro, di salute, di assoluta urgenza e per tutti gli altri motivi previsti dalla normativa statale. Ad una distanza da altre persone inferiore ai due metri è obbligatorio l'uso delle mascherine e, anche con i dispositivi di protezione, va tenuta la distanza di un metro. Di particolare importanza è anche la raccomandazione a lavarsi le mani frequentemente e di portare con sé un disinfettante per le mani.

Attività sportiva all'aperto: L'attività sportiva può essere svolta all'aperto rispettando una distanza di tre metri dalle altre persone. Sono ammesse le attività all'aperto che non assumono la forma di sport di squadra, ed è vietato l'uso di spogliatoi e docce. Se non è possibile rispettare la distanza di tre metri quando si pratica l'attività sportiva, va usata la mascherina.

Manifestazioni pubbliche: Le manifestazioni pubbliche sono vietate. Il presidente della Provincia può autorizzare singoli eventi, se non prevedono contatti fra i partecipanti come ad esempio il cinema con gli spettatori seduti nella propria auto. Per quanto riguarda le manifestazioni a carattere religioso come le messe, verrà emanata un'apposita ordinanza.

Assistenza all'infanzia: L'assistenza all'infanzia nelle microstrutture e presso le Tagesmütter può iniziare progressivamente a partire dal 18 maggio in condizioni specifiche. Tali nuove regole varranno anche per tutti i progetti di assistenza estiva, sia pubbliche che private, che verranno realizzate quest'anno. Un cambiamento significativo sarà rappresentato dalla riduzione delle dimensioni dei gruppi: nel caso di bambini al di sotto dei 6 anni i gruppi potranno essere composti da un massimo di 4 bambini, mentre al di sopra dei 6 anni i gruppi potranno essere composti al massimo da sei bambini. La composizione dei gruppi dovrà rimanere costante e si dovranno evitare i contatti tra gruppi diversi. Per quanto riguarda la partecipazione sarà data la precedenza ai bambini i cui genitori, che per ragioni di lavoro o per altri motivi, non sono in grado di seguire personalmente i propri figli. Laddove possibile le offerte di assistenza ed i progetti dovranno svolgersi all'aperto e sempre nello stesso luogo.

Servizio d'emergenza negli asili e nella scuola primaria: Le medesime dimensioni dei gruppi (4 per i bambini al di sotto dei 6 anni e 6 al di sopra di questa età) valgono anche

per il cosiddetto servizio di emergenza negli asili e nelle scuole primarie dove viene offerta un'assistenza di mezza giornata senza il vitto. Ulteriori dettagli verranno illustrati nell'ambito di una specifica delibera che verrà adottata prossimamente da parte della Giunta provinciale. Per gli studenti delle medie e delle superiori continuerà la didattica a distanza. Per quanto riguarda i maturandi può essere offerta dalle scuole una consulenza didattica per gruppi composti al massimo da 6 studenti con un distanziamento minimo tra loro di 2 metri. Le scuole professionali possono nuovamente organizzare i praticantati previsti per la qualificazione professionale.

Economia: Oltre alle norme generali applicabili a tutte le attività economiche, la legge prevede anche una serie di norme specifiche che si applicano a ciascun settore interessato. La ripresa di tutte le attività economiche viene subordinata al rispetto di una distanza di sicurezza di almeno due metri tra le persone, alla copertura di bocca e naso per il personale e i clienti in caso di contatti inferiori ai due metri e al rispetto delle norme igieniche e di pulizia. Nelle aree di ingresso e di uscita, nei servizi igienici e nel maggior numero possibile di posti deve essere messo a disposizione del disinfettante.

La regola di 1/10: Per evitare una densità di persone troppo elevata nelle stanze e nelle aree, alle attività economiche si applica la cosiddetta regola di 1/10, secondo la quale viene definito un rapporto tra superficie e numero massimo possibile di persone. I proprietari o gli utenti delle aree sono obbligati a garantire la disponibilità di dieci metri quadrati di spazio per persona. Questo è l'unico modo per evitare affollamenti e consentire a ciascuno di osservare la regola della distanza. La regola di 1/10 non viene applicata nel settore della ristorazione.

Commercio al dettaglio: Tutti i negozi e le attività commerciali possono riprendere l'attività con l'entrata in vigore della legge. Si prescrive l'uso di guanti monouso principalmente alla vendita e all'acquisto di alimenti. Le aree di cassa devono essere separate con un dispositivo di protezione. L'accesso al negozio deve essere scaglionato. Gli orari di apertura possono essere prolungati a questo scopo fino al massimo alle ore 22. Ad eccezione dei piccoli negozi fino a 50 metri quadri, si applica la regola di 1/10. Ciò significa che in un negozio al dettaglio può essere presente un solo cliente ogni 10 metri quadri.

Professioni della cura alla persona: I saloni di parrucchiere e i saloni di bellezza possono riprendere le attività a partire dall'11 maggio. Poiché in questi casi operatore e cliente si trovano a meno di un metro di distanza l'uno dall'altro per un periodo di tempo più lungo, il primo deve utilizzare una maschera FFP2. Questo requisito è generalmente previsto in generale in tutte le situazioni di prossimità. Personale e clienti non devono avere febbre, da misurarsi sul posto. Entrambi devono utilizzare guanti monouso.

Commercio, industria e edilizia: Le attività produttive sono già generalmente consentite e i lavori nei cantieri sono già in corso. Anche in questo caso si applicano le norme generali della legge. Secondo la nuova legge provinciale, in futuro si distinguerà tra tre zone, una zona verde (lavoro all'aperto a più di tre metri di distanza tra i lavoratori, veicolo aziendale con un dipendente), una zona gialla (zona parzialmente coperta e ben ventilata ad almeno

un metro di distanza, veicolo aziendale con più dipendenti) e una zona rossa (lavoro in interni non ventilati, sospetto contagio da coronavirus di un dipendente). Tranne che nella zona verde, la protezione della bocca è obbligatoria ovunque. Il datore di lavoro è tenuto a misurare giornalmente la temperatura corporea di ogni lavoratore prima di entrare nel cantiere o a far confermare l'assenza di febbre mediante autodichiarazione. Inoltre, ci sono obblighi di disinfezione per i lavoratori e per i servizi igienici del cantiere.

Gastronomia: L'11 maggio anche la gastronomia può riaprire. Nei ristoranti e nei bar non sono ammessi più ospiti di quanti siano i posti a sedere. I tavoli devono essere disposti in modo che la distanza tra le persone sia di due metri. I membri della stessa famiglia che vivono insieme sono esenti da questa regola. La distanza può essere minore se tra le persone vengono installati dispositivi di separazione adeguati per prevenire il contagio tramite le goccioline veicolo dell'infezione. Solo a tavola si può fare a meno della protezione respiratoria. Il personale di servizio deve utilizzare maschere di tipo FFP2. La disinfezione delle mani è obbligatoria prima e dopo l'uso della toilette.

Strutture ricettive: Nel caso delle strutture ricettive turistiche, la regola di 1/10 si applica alle aree comuni, ad eccezione delle sale da pranzo. Le piscine all'aperto possono riaprire, mentre non possono farlo le piscine coperte e le saune - a meno che lo stabilimento non sia una cosiddetta "Covid-Protected-Area", dove tutti i dipendenti e gli ospiti sono testati per la Covid-19. Chi si serve al buffet deve coprirsi la bocca e il naso.

Trasporti: Il **trasporto pubblico** viene costantemente adeguato alle esigenze. Per la tutela della salute, nei mezzi di trasporto pubblici valgono le norme d'emergenza istituite a livello nazionale. Non è consentito superare il 60% della normale capacità di trasporto del veicolo. A bordo, così come nelle fasi di salita e di discesa dal mezzo, devono essere rispettati i distanziamenti di un metro. I passeggeri possono utilizzare solamente i posti consentiti e devono coprire la bocca ed il naso. Non è consentito l'acquisto dei biglietti a bordo del mezzo.

Agricoltura: I terreni agricoli e gli orti possono essere coltivati nel rispetto delle misure di sicurezza. Ciò vale anche per la gestione delle foreste, la caccia e la pesca, nonché per la cura degli animali da allevamento.

Cultura: Musei, biblioteche e centri giovanili potranno riaprire adottando le regole generali come l'uso della mascherina e la distanza di due metri. Fra le attività culturali rientrano anche le attività di formazione continua. Queste possono essere effettuate solo su appuntamento e richiedono la misurazione giornaliera della febbre del personale con termometro laser e una misurazione della febbre dei partecipanti all'inizio dell'attività.

Monitoraggio costante e ordinanze: La legge prevede l'istituzione di una commissione di esperti, quale organo tecnico consultivo della Provincia. La commissione effettuerà il monitoraggio costante dell'andamento della curva del contagio da COVID-19 e proporrà al Presidente della Provincia, in caso di ripresa del numero dei contagi, l'adozione di idonei provvedimenti.

Tutte le informazioni sulla legge sono presenti sulle pagine [#AltoAdigesiriparte](#) e www.provincia.bz/coronavirus. Per chiarimenti si può chiamare il numero verde 800 51 751.

05/05/2020 EMERGENZA COROVAVIRUS: le anticipazioni del D.L. “aprile” e regolarità prorogata per i DURC.

Finanziamenti € 25.000, prime considerazioni: nonostante il decreto legge liquidità prima e l’Abi, abbiano chiarito che basta una semplice autocertificazione per accedere al finanziamento garantito dallo stato, si rileva da parte delle banche la richiesta di una serie di per disincentivare ogni richiesta di credito, nel pieno dell’emergenza Covid-19. Probabilmente ci sarà un intervento normativo nel DL di prossima emanazione.

Un’indennità da 400 a 800 euro per i disoccupati: in arrivo l’indennità per disoccupati e sottoccupati. Vale da 400 a 800 euro mensili, per tre mesi (maggio, giugno e luglio), si chiama Rem (reddito di emergenza) e possono beneficiarne, oltre ai nuclei senza reddito, anche quelli con lavoratori dipendenti

Multe salate senza sicurezza in azienda: sarà compito dei Prefetti (Commissariato del Governo nelle provincie di Bolzano e Trento) vigilare sulla corretta applicazione delle misure di contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 nelle aziende, in vista delle varie aperture disciplinate dalla “così detta” Fase 2. In caso accertate violazioni scatteranno multe da 400 a 3.000 euro e potrà essere disposta anche la chiusura dell’attività produttiva per un periodo non superiore a 5 giorni.

Durc: a seguito delle misure per contrastare l'emergenza coronavirus ([dl n. 18/2020](#)), la validità dei Durc è prorogata al 15 giugno. I Documenti unici di regolarità contributiva (Durc online) che riportano quale «scadenza validità» una data compresa tra il 31 gennaio e 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (considerando incluse le date del 31 gennaio e 15 aprile). In assenza di Durc già emessi, la verifica della regolarità contributiva in relazione a richieste presentate dal 17 marzo al 15 aprile è effettuata con riferimento a un'unica data prestabilita: 31 agosto 2019.

04/05/2020 EMERGENZA COROVAVIRUS: attivato il bando per le richieste di rimborso delle spese per l’acquisto di DPI

Invitalia ha approvato un bando “Impresa sicura” che prevede il rimborso delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale (DPI) finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il bando prevede quanto segue:

1. il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad esaurimento dell’importo stanziato (50 milioni). Possono essere rimborsati al massimo 500 euro per ciascun addetto dell’impresa – a cui sono destinati i DPI - e fino a un massimo di 150mila euro per impresa. Ammonta a 500 euro anche l’importo minimo rimborsabile;
2. possono accedervi tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che alla data di presentazione della domanda di rimborso sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sono regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle Imprese;
- b) hanno la sede principale o secondaria in Italia;
- c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;

3. sono rimborsabili le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto delle seguenti tipologie di DPI (purché aventi le caratteristiche tecniche prescritte dalla normativa):

- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici;

Le spese devono:

- a. essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso (a tal fine rileva la data di emissione delle fatture);
- b. essere connesse a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
- c. essere non inferiori a 500,00 euro;
- d. non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo;

Le imprese possono inviare, attraverso lo sportello informatico - raggiungibile nella pagina dedicata ad “Impresa Sicura” del sito web di Invitalia - una prenotazione del rimborso, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dall’11 maggio 2020 ed entro il 18 maggio 2020.

03/05/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - ALTO ADIGE: Fase 2, nuova ordinanza con effetti dal 04/05/2020

In data 2 maggio 2020 è stata firmata l’**ordinanza** [nr. 24](#) che recepisce le nuove indicazioni del D.P.C.M. dello scorso 26 aprile e sostituisce le precedenti ordinanze emanate a livello provinciale. La nuova regole applicabili in Alto Adige avranno effetto a partire da **lunedì 4 maggio 2020 e consistono, sempre osservando il divieto di assembramento, il distanziamento sociale di almeno 1 metro dalle altre persone e la copertura di naso e bocca con una mascherina, in:**

ampliamento dei confini di movimento: per comprovate ragioni lavorative, di salute o situazioni di necessità all'intera regione **Trentino-Alto Adige (rientrano le visite ai congiunti e i luoghi di studio). Rimane vietato spostarsi al di fuori dei confini regionali, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.**

le attività all'aperto: viene confermata l'autorizzazione alla frequentazione di parchi pubblici e all'**attività motoria** all'aperto (fra cui jogging, bicicletta e **pesca sportiva**) nel rispetto di una distanza di 3 metri. I genitori possono passeggiare all'aperto con i figli minori ma sono da evitare contatti con altri nuclei familiari e gruppi di persone in genere. Permane il divieto di manifestazioni organizzate di ogni genere. La semplice apertura dei **luoghi di culto** è autorizzata laddove sia possibile evitare assembramenti e mantenere una distanza di almeno un metro fra le persone, ma sono consentite unicamente le cerimonie funebri con la partecipazione dei soli congiunti fino a un massimo di 15 persone.

Altri divieti: rimangono vietate le manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura con presenza di pubblico.

Commercio: rimangono sospese tutte le attività al dettaglio, salvo quelle di vendita di alimentari e generi di prima necessità e la vendita di calzature e abbigliamento per bambini. I negozi alimentari sono autorizzati a vendere anche prodotti di cartoleria e altri oggetti di consumo giornaliero, sempre ammesso siano marginali rispetto alla vendita di alimentari. Tali attività non potranno prolungarsi oltre le ore 19.00 e dovranno osservare la chiusura nelle domeniche e altre festività.

Ristoranti e bar: rimangono sospese le attività di ristorazione, bar, pub e pasticcerie. E' ammessa la somministrazione con consegna al domicilio del cliente o per asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per il confezionamento che per il trasporto. Resta il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali o nelle immediate vicinanze.

Si allega copia dell'ordinanza nr. 24/2020

30/04/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS: il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 4 maggio in poi.

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno il nuovo modello di autodichiarazione da utilizzare per gli spostamenti dal 4 maggio 2020. Il Ministero ha precisato che può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali, relative, in particolare, alle limitazioni dei trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza. L'autodichiarazione, in possesso degli operatori di polizia, può essere compilata al momento del controllo.

Si allega copia del modello in versione editabile

28/04/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - Indennità € 600 Inps: verifiche necessarie da parte di coloro che non hanno ancora ricevuto l'accredito

Ad oggi risultano ancora molti contribuenti che non hanno ricevuto l'indennità Covid-19/Inps, pari a € 600, introdotta dagli artt. 27 e seguenti del D.L. n. 18/2020. Si consiglia ad essi di accertarsi della presenza dell'istanza negli archivi Inps, avvalendosi della funzione di

visualizzazione esiti, oltre a segnalare che per effetto di una recentissima modifica al sito Inps, ora è possibile modificare le modalità di pagamento originariamente inserite. Si precisa che gli aventi diritto hanno potuto presentare istanza, tramite il sito istituzionale Inps, a partire dal 1° aprile 2020, ma attualmente non tutte le richieste risultano essere state esaminate e/o liquidate, e ciò indipendentemente dal fatto che l'istanza sia stata presentata nell'imminenza dell'apertura del canale piuttosto che in un momento successivo.

La verifica dell'avanzamento della pratica. In un primo momento, all'atto dell'inserimento dell'istanza, la piattaforma INPS ha rilasciato una semplice ricevuta, dal contenuto minimale: dati dell'istante e numero progressivo assegnato alla domanda. Da tale ricevuta, pertanto, non era possibile risalire ad una verifica puntuale dei dati inseriti e confermati, sia con riferimento al titolo in base al quale l'indennità era stata richiesta (es. gestione separata piuttosto che Ago, ecc.), sia in ordine agli eventuali estremi di conto corrente imputati per la richiesta di accredito direttamente in conto bancario. Di fatto, non era nemmeno possibile verificare che l'istanza stessa fosse stata correttamente acquisita dal sistema; l'unica comprova era, appunto, la ricevuta. A partire dal 17 aprile, è stata implementata una prima, attesa, funzionalità: **la verifica dell'esito dell'istanza**.

Nel menù che in un primo momento era dedicato esclusivamente all'inserimento della pratica, è stata infatti aggiunta la funzione di visualizzazione esiti. Accedendo in tale sezione, pertanto, il contribuente può visionare lo stato della sua pratica, verificandone lo stato di evasione, ma anche visualizzando nel dettaglio i dati immessi.

27/04/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - ALTO ADIGE: nuova ordinanza con ulteriori facilitazioni sociali e economiche

In data 26/04/2020 è stata firmata dal presidente della Provincia, **Arno Kompatscher**, l'**ordinanza** nr. 232020 che prevede l'immediata entrata in vigore di una serie di misure che allentano le restrizioni introdotte a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, che prevedono:

Consentiti i lavori nei cantieri: viene abolita la limitazione della presenza di un massimo di cinque lavoratori nei cantieri all'aperto. Presupposto è l'osservanza delle **specifiche misure di sicurezza** e degli **accorgimenti** previsti dalle linee guida e dagli accordi tra le parti sociali.

Acquisti di cibo d'asporto: viene consentito alle aziende di gastronomia la vendita di generi alimentari da asporto, nella forma "to-go" o "take-away". La vendita, ove possibile, sarà effettuata previa ordinazione a distanza (telefonica o on-line), garantendo che gli ingressi per il ritiro e pagamento dei prodotti avvengano in tempi e modi tali da rispettare le distanze prescritte. Rimane sospeso il consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio.

Consentito ai clienti recarsi nelle imprese: I **clienti** possono recarsi nelle imprese le cui attività sono consentite, nel rispetto delle misure di sicurezza attualmente in vigore e per il tempo strettamente necessario ad usufruire del servizio.

Servizi di trasporto aziendale: viene permesso alle aziende di ripristinare il servizio di trasporto per i propri collaboratori sempre nel rispetto delle misure di sicurezza e degli accorgimenti di cui alle linee guida e degli accordi tra le parti sociali.

Accompagnamento di persone disabili ed anziani: sono consentiti gli spostamenti motivati dall'esigenza di accompagnare persone **anziane o disabili** sul territorio provinciale. Inoltre le persone disabili e quelle che per particolari condizioni psicofisiche non tollerano l'utilizzo delle mascherine sono **esonerate dall'obbligo di coprirsi naso e bocca**. Debbono però rispettare le regole sulle distanze personali. Sono consentiti gli spostamenti motivati dall'esigenza di accompagnare persone conviventi prive di patente sul territorio provinciale negli spostamenti già consentiti. Allo scopo di svolgere l'attività motoria in modo adeguato alla loro particolare situazione, alle persone con disabilità è consentito muoversi con i propri veicoli sul territorio provinciale. È altresì consentito approvvigionarsi presso le attività di vendita di generi alimentari poste lungo il tragitto casa– lavoro.

Aperte le piste ciclabili, i parchi e le aree verdi: sulla base della nuova ordinanza rientrano nell'attività motoria consentita, oltre alle **passeggiate**, anche il **jogging** (passeggio in forma di corsa a passo lento) e **l'uso della bicicletta**. Tutte le piste ciclabili vengono riaperte e sono percorribili come in passato. Rimane l'obbligo per chi fa jogging o va in bicicletta di rispettare le distanze interpersonali di sicurezza ed è necessario coprirsi naso e bocca in vicinanza di altre persone. Si possono utilizzare nuovamente i **parchi e le aree verdi**, fatte salve eventuali diverse disposizioni dei sindaci, se ciò può avvenire con modalità che consentano il rispetto delle distanze interpersonali di 3 metri ed a condizione che i bambini siano accompagnati.

Consentito accudire gli animali e recarsi nei terreni di proprietà: è consentito ai **proprietari di animali** addomesticati, come ad es. i felini, i cani e i cavalli, e a coloro cui è affidata la loro cura, spostarsi per compiere tutte le attività finalizzate a evitare un pregiudizio alla salute di detti animali dovuto alla mancanza di cura o attività motorie. È inoltre consentito ai privati cittadini **coltivare superfici agricole o orti**, nonché occuparsi del proprio bestiame anche al di fuori del Comune di residenza.

Per maggiori informazioni si potrà consultare il sito web della Provincia di Bolzano.

24/04/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - Finanziamenti fino a 25 mila euro: gli obblighi e limiti sull'utilizzo della liquidità

Con comunicato stampa del 24/04/2020, l'Associazione bancaria italiana (ABI) precisa di aver inviato una nuova circolare alle banche in merito ai finanziamenti fino a 25.000 euro garantiti al 100 per cento dallo Stato. Con tale documento, l'ABI impartisce alle banche associate, le indicazioni operative sui finanziamenti previsti dall'art. 13 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, precisando espressamente che l'inizio del rimborso non può avvenire prima di 24 mesi dall'erogazione e che l'importo finanziato non può essere utilizzato in compensazione di alcun prestito preesistente, anche nella forma dello scoperto di conto corrente, in quanto la compensazione determinerebbe un avvio del rimborso prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia. Tale divieto di compensazione, precisa ancora l'ABI, si applica anche per chi utilizza la sospensione prevista dall'art. 56 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020. Anche in questo caso, è fatto divieto di utilizzare il nuovo finanziamento per ridurre un'esposizione preesistente sul conto corrente perché determinerebbe un avvio del rimborso prima del termine dei 24 mesi.

23/04/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - Consegna a domicilio ammessa anche per bar e pasticcerie

Nell'attuale fase di emergenza Covid-19, i bar e le pasticcerie - così come tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande - possono consegnare a domicilio tali prodotti: lo ha precisato una Faq pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio. Devono comunque essere rispettati i requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Attraverso un'altra FAQ è stato chiarito che per poter vendere con consegna a domicilio sono sufficienti la SCIA già presentata prima dell'inizio dell'attività o, per i settori in cui è necessaria, l'autorizzazione già ottenuta a svolgere l'attività. Ad esempio, un ristorante potrà consegnare le pietanze a domicilio, anche se prima non rendeva questo servizio.

22/04/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - nessuna sospensione per gli avvisi bonari.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che anche durante il periodo di emergenza epidemiologico, i contribuenti sono tenuti ad effettuare, in unica soluzione o in forma rateale, i versamenti dovuti in base alle comunicazioni (avvisi bonari) di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, e del controllo formale di cui all'art. 36-ter del D.P.R. 600/1973, ed inviate ai contribuenti prima dell'inizio della fase emergenziale.

A partire dal 1° giugno 2020, data presunta di ripresa delle attività dopo la sospensione, ed entro il 31 dicembre 2020, l'Agenzia delle Entrate invierà ai contribuenti circa 8,5 milioni di atti e comunicazioni tra cartelle di pagamento e atti di riscossione.

21/04/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - [Sospensione del termine di 18 mesi per il requisito della "prima casa"](#)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del D.L. 23/2020 e della circolare 9/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate, sono sospesi **dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020**, tutti i termini a favore del contribuente per perfezionare i **requisiti dell'acquisto agevolato della "prima casa"**, ovvero per non decadere dall'agevolazione stessa, fermo restando che il **termine quinquennale** previsto per la cessione dell'abitazione senza decadere dall'agevolazione **continua a decorrere anche nel predetto periodo**. Tale intervento si è reso necessario per evitare che il *lockdown* prodotto dall'epidemia Covid-19 potesse avere effetti negativi in capo a coloro che **hanno acquistato un'abitazione** fruendo delle **imposte di registro ridotte del 2%**, ovvero dell'**Iva al 4%**, in applicazione della **Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 (Tur)**. Si precisa che l'**agevolazione per l'acquisto della "prima casa" prevede il possesso di alcuni requisiti** da parte dell'acquirente da attestare nell'atto di acquisto dinanzi al Notaio (sono identici a prescindere dalla circostanza che l'operazione sia soggetta ad **imposta di registro del 2% o Iva del 4%**), uno dei quali può essere perfezionato anche in un **arco temporale successivo** a quello in cui avviene l'acquisto stesso, come ad esempio **l'impegnarsi a spostare la residenza entro 18 mesi dall'acquisto**, pena la decadenza dall'agevolazione ed applicazione delle imposte ordinarie oltre ad interessi e sanzioni.

Sul punto vanno ricordati alcuni aspetti:

- **la norma non richiede che il soggetto dimori effettivamente nell'immobile** acquistato con l'agevolazione, ma che abbia solamente la **residenza nel territorio comunale** in cui è ubicato l'immobile, così come non è richiesto che la residenza sia poi mantenuta nel predetto Comune per un certo periodo di tempo;
- non è necessario spostare la residenza anagrafica nel Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato con i benefici prima casa laddove il **bene si trovi nel Comune in cui il soggetto svolge la propria attività lavorativa**, anche se non remunerata (circolare 1/E/1994);
- **se il termine non è rispettato per cause di forza maggiore** l'agevolazione spetta comunque (risoluzione 35/E/2002 e risoluzione 140/E/2008);
- il contribuente che, per motivi personali, si trovi nelle condizioni di non poter rispettare tale termine, può chiedere all'Agenzia delle entrate la **decadenza dall'agevolazione** e la conseguente **riliquidazione dell'imposta**, così da **evitare l'applicazione delle sanzioni** (risoluzione 105/E/2011).

Ora, con l'articolo 24 D.L. 23/2020 si stabilisce che, **qualora il termine dei 18 mesi scada nell'arco temporale tra il 23 febbraio ed il 31 dicembre 2020**, non si produce alcuna decadenza dall'agevolazione, ed i termini riprenderanno a decorrere il prossimo 1° gennaio 2021.

20/04/2020 EMERGENZA COROVAVIRUS - Sicurezza sul lavoro: le linee guida da adottare nell'azienda

Le linee guida consigliate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 negli ambienti di lavoro sono le seguenti:

1. La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro è di norma determinata in 1,8 metri; quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri, devono essere introdotti elementi di separazione fra le persone o l'utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche.
2. È obbligatorio l'uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati, in spazi chiusi in presenza di più persone o in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale.
3. In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di Covid-19, il lavoratore non deve recarsi sul posto di lavoro e deve rimanere obbligatoriamente al proprio domicilio. Il datore di lavoro deve assicurare quotidianamente, all'inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente.
4. Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività,

utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa.

5. Il datore di lavoro deve installare nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, deve fornire mascherine protettive ed eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, bisogna effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone.
 6. Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro e deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria. La sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc.). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.
 7. Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali.
 8. Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. È necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
 9. Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, deve informare tutti i propri lavoratori delle misure e dei comportamenti da adottare, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliant informativi.
-

17/04/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - Finanziamenti fino a 25 mila euro, al via le richieste alla propria banca e al Fondo di garanzia

L'ABI con comunicato stampa del 16/04/2020 ha comunicato che a decorrere da venerdì 17 aprile sarà operativa la procedura online che consente alle banche di caricare sul portale del Fondo centrale di garanzia per le PMI le richieste di garanzia sui finanziamenti fino a € 25.000 previsti dall'art. 13 del D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità). Si tratta, nello specifico, dei prestiti assistiti da garanzia pubblica pari al 100%, erogati dalle banche con durata massima di 6 anni e con preammortamento minimo di 24 mesi, a favore di micro, piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, per un importo massimo di 25 mila euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario. Per chiedere il finanziamento bancario garantito dal Fondo PMI il soggetto interessato deve inviare alla propria banca, debitamente compilati e sottoscritti:

- il modulo di richiesta del finanziamento messo a disposizione dalla banca sul proprio sito internet;

- il modulo di richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul sito dello stesso Fondo www.fondidigaranzia.it, nella sezione Modulistica (“Allegato 4-bis”);
- documentazione e eventuali ulteriori moduli richiesti dalla banca, con allegato un documento in corso di validità del sottoscrittore.

Acquisiti i documenti, la banca potrà procedere all’inserimento dei dati sul portale del Fondo di Garanzia e, a seguito della presa in carico della pratica da parte del Fondo, procedere all’erogazione del finanziamento senza attendere l’ammissione della domanda. L’impresa potrà accedere al Portale del Fondo per visualizzare lo stato di lavorazione delle richieste di garanzia richieste ed evadere, in una fase successiva, eventuali adempimenti a proprio carico a seguito di controlli documentali e/o di escussioni della garanzia.

16/04/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - integrazione del DVR (documento valutazione rischi)

L’INL, con nota n. 89 del 13 marzo 2020, ha fornito chiarimenti in ordine agli adempimenti in materia di sicurezza e salute riconducibili all’emergenza COVID-19 ai fini della valutazione del rischio e del DVR. L’Ispettorato ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere – in collaborazione con il Servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente – un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore – o soggetto a questi equiparato – assicurando al personale anche adeguati DPI.

L’INL ritiene consigliabile formalizzare l’azione del datore di lavoro con atti che diano conto dell’attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate e adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni. Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR, a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del D.Lgs. 81/2008.

15/04/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - i contributi a fondo perduto in provincia di Bolzano

La Provincia di Bolzano ha deliberato una serie di misure a sostegno delle imprese per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Per usufruire delle agevolazioni (domande on-line) sarà necessario avere lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Lo SPID è gratuito e può essere richiesto presso lo sportello per i servizi digitali della Camera di commercio di Bolzano o presso alcuni uffici postali. Per ottenere le credenziali SPID (sono valide per due anni), l’interessato deve presentarsi di persona e inoltre:

1. essere maggiorenne;
2. esibire un documento di identità italiano valido (carta di identità, passaporto o patente di guida);
3. portare inoltre la propria firma digitale (CNS o token) o la propria Carta Servizi attivata (tessera sanitaria) presso uno sportello comunale - per utilizzare questi dispositivi bisogna portare con sé il PIN;
4. portare il proprio smartphone per ricevere in fase di registrazione 2 codici di verifica, il primo tramite email ed il secondo tramite SMS. Inoltre è necessario scaricare un app gratuita (Aruba OTP oppure InfoCertID) con la quale generare la password temporanea (OTP - one time password);
5. disporre di una casella di posta elettronica (e-mail) accessibile durante la fase di registrazione;
6. Nome utente: deve essere di almeno 5 caratteri e massimo 25, sono ammesse lettere, numeri o caratteri speciali (p.e.: nome.cognome, e-mail, nome di fantasia);
7. Password: deve essere di almeno 8 caratteri e massimo 20, contenere maiuscole e minuscole, includere uno o più numeri e almeno un carattere speciale. Deve contenere al massimo due caratteri identici consecutivi.

Il recapito telefonico per prenotare un appuntamento in CCIAA è il seguente: 0471/945511.

13/04/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - misure di contenimento prorogate fino al 3 maggio 2020

È stato pubblicato sulla G.U. n. 97 dell'11 aprile 2020 il D.P.C.M. 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 19/2020, con effetto dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto del D.P.C.M., completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di 3 giorni dall'adozione del Decreto.

Le Regioni e le provincie autonome hanno facoltà di imporre misure più o meno restrittive rispetto al Decreto. Resta ferma la possibilità di proseguire le attività non incluse nell'elenco delle attività autorizzate se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Previa comunicazione al Prefetto (o al Commissariato del Governo) della provincia nella quale sono ubicate le attività, sospese è ammesso l'accesso ai locali aziendali da parte dei dipendenti o terzi delegati per lo svolgimento di:

- attività di vigilanza;
- attività conservative e di manutenzione;
- attività di gestione dei pagamenti;
- attività di pulizia e sanificazione;
- spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino; ricezione in magazzino di beni e forniture;

- attività, se funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività essenziali (allegato 3) o se vengono impiegati impianti a ciclo continuo che potrebbero subire danneggiamenti a seguito dell'interruzione dell'attività stessa.

11/04/2020 EMERGENZA COROVAVIRUS - Patenti scadute, proroga ad agosto per il rinnovo.

Con la circolare 9209 del capo dipartimento dei Trasporti terrestri, firmata il 19 marzo, il ministero dei Trasporti ha chiarito i dubbi sul prolungamento di validità delle patenti che scadono in questi mesi di emergenza coronavirus: ci sarà tempo fino al 31 agosto per rinnovarle, salvo ulteriori proroghe legate al perdurare dell'emergenza in corso. Va chiarito che della proroga non potrà fruire chi aveva lasciato scadere la patente prima che venisse dichiarata l'emergenza. La circolare conferma che rientrano nella proroga le licenze di guida scadute dopo il 31 gennaio 2020; tali documenti, per effetto della proroga, avranno validità fino al 31 agosto 2020.

Le altre abilitazioni: la circolare del Mit puntualizza anche quali sono le proroghe per gli altri documenti che abilitano alla guida particolari categorie di conducenti (professionisti):

- le carte di qualificazione del conducente (Cqc, per mezzi pesanti), e i certificati di formazione professionale (Cfp, per merci pericolose) con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno resteranno validi fino al 30 giugno 2020;

- i certificati di abilitazione professionale (Cap, per veicoli come taxi e ambulanze) in scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile dureranno fino al 15 giugno 2020.

I permessi provvisori e gli attestati: fino al 15 giugno resteranno validi anche i permessi provvisori di guida che vengono rilasciati a chi deve rinnovare la patente sottoponendosi a una visita in Commissione medica locale perché ha malattie che possono incidere sulle capacità di guidare in sicurezza. Stesso discorso per gli attestati che consentono di continuare a guidare mezzi pesanti anche a chi ha superato i limiti di età generali previsti dall'articolo 115 del Codice della strada (60 o 65 anni, a seconda della categoria del mezzo

10/04/2020 EMERGENZA COROVAVIRUS - Decreto liquidità: il vademecum dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un breve vademecum che illustra le principali misure fiscali contenute nel cosiddetto "Decreto liquidità" (D.L. 8 aprile 2020, n. 23). Pensando di fare cosa gradita, alleghiamo pdf dello stesso affinché qualsiasi interessato possa prenderne visione.

08/04/2020 EMERGENZA COROVAVIRUS - Decreto liquidità: gli interventi della Provincia autonoma di Bolzano

In data odierna nella conferenza stampa virtuale

(http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=637542)

sono state presentate le misure economiche in fase di approvazione per uscire dalla crisi. I rappresentanti della Giunta intervenuti, hanno anticipato le linee che verranno sottoposte

all'approvazione del Consiglio e gli accordi in corso con le banche locali per garantire la liquidità alle imprese con sede sul territorio provinciale. Verranno previsti anche dei contributi a fondo perduto (da € 3.000 e fino ad € 10.000) per le aziende che dimostreranno di aver avuto ingenti danni dall'emergenza Covid-19. Tutte le domande saranno gestibili on-line.

Per far fronte a tutte le richieste dei clienti, Infoservice Dati Srl ha allestito un ufficio apposito che seguirà tutte le pratiche legate all'emergenza Covid-19 (sia statali che provinciali). Per tutti i clienti che lo richiederanno, il nuovo servizio prevederà la predisposizione delle richieste di sospensione di mutui e leasing, la revisione dei contratti di locazioni e affitti azienda, le domande di incentivi, contributi, crediti d'imposta, la negoziazione per erogazione di nuova liquidità, le istanze ai fornitori per la rateizzazione delle fatture scadute, ecc.... ecc....

Con successive comunicazioni vi aggiorneremo costantemente sul funzionamento del nuovo ufficio.

08/04/2020 EMERGENZA COROVAVIRUS - la sospensione dei tributi dei mesi di aprile e maggio 2020

Il "Decreto liquidità" approvato il 6 aprile 2020, ha esteso la sospensione dei termini di versamento dell'IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. La sospensione non è automatica ma è subordinata alla dimostrazione della riduzione dei ricavi e dei compensi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto ai corrispondenti periodi del precedente periodo di imposta. Più specificatamente la sospensione viene riconosciuta solo se i ricavi e i compensi di marzo e aprile dell'anno 2020 sono diminuiti di almeno il 33 per cento (rispetto ai corrispondenti periodi del periodo di imposta precedente). Per le imprese che esercitano attività turistico – ricettive, i tributi e i contributi in scadenza il 16 aprile 2020 sono sospesi automaticamente per effetto di precedenti norme, e quindi per loro non è necessario dover fornire alcuna dimostrazione di riduzione dei ricavi (ATTENZIONE: il versamento delle somme sospese per tali imprese, dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o in 5 rate di pari importo con scadenza alla fine di ciascun mese - la prima alla fine di maggio). Non è necessario che la contrazione riguardi contemporaneamente i due mesi, potendosi verificare le predette condizioni per il solo mese di marzo o, viceversa, per il solo mese di aprile. In tal caso la sospensione dei termini riguarderà solo uno dei due periodi.

Il versamento dei tributi sospesi (per le imprese diverse da quelle esercenti l'attività turistico-ricettiva) dovranno essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020. In alternativa, la somma complessivamente dovuta potrà essere rateizzata fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Conseguentemente, nell'ipotesi in cui il contribuente scelga di dilazionare i tributi in cinque rate, l'ultima avrà scadenza alla fine del mese di ottobre prossimo.

Le attività economiche maggiormente danneggiate

Riferimenti normativi:

D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 61;

D.L. 2 marzo 2020, n. 9, art. 8;

Decreto legge Liquidità - Testo 6 aprile 2020.

07/04/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - Approvato in CdM il decreto con la liquidità per le aziende in crisi

In data 6 aprile 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto finalizzato alla gestione del sostegno alla liquidità delle imprese, colpite dall'emergenza da coronavirus.

Tra gli aspetti più rilevanti si segnala che le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma. In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell'importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell'impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l'impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell'impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.

Le garanzie saranno:

- al 90% per le grandi imprese,
- al 100% per gli autonomi e le piccole imprese che chiedano fino ad € 25.000,
- al 100% (ma con 90% di garanzia dello Stato e 10% di Confidi) fino ad € 800.000,
- al 90% fino a 5 milioni di euro.

Le aziende richiedenti saranno vincolate agli obblighi di non licenziare e non trasferire la produzione all'estero.

Nel dettaglio, per avere € 25.000 di prestito garantiti al 100% dallo Stato basterà dimostrare di avere una partita iva e l'ultima dichiarazione dei redditi presentata o il pagamento delle imposte: in questo modo automaticamente la banca farà "anagrafica" e potrà erogare il prestito perché «la garanzia è automatica e la procedura della valutazione della banca non c'è perché la garanzia dallo Stato» è piena.

01/04/2020 EMERGENZA COROVAVIRUS - prorogate le misure di contenimento già in vigore

Con il D.P.C.M. 1° aprile 2020 sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 (lunedì di Pasquetta), le misure già in vigore per il contenimento del contagio epidemiologico da COVID-19.

01/04/2020 EMERGENZA COROVAVIRUS - i provvedimenti della provincia di Bolzano

Si segnala il seguente link relativo alle varie iniziative deliberate dalla Provincia di Bolzano in merito agli aiuti alle aziende e alle famiglie, a seguito l'emergenza Covid-19. Si è in attesa di eventuali decreti attuativi.

http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=637186#aaccept-cookies

31/03/2020 EMERGENZA COROVAVIRUS - il modulo per accedere al Fondo per la sospensione dei mutui sulla prima casa

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito, il modulo utilizzabile per la domanda di sospensione del mutuo prima casa, in applicazione delle novità introdotte dall'art. 54 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Il modulo potrà essere presentato direttamente in banca o inviato online, a seconda di quanto verrà stabilito da ciascuna banca.

Si segnala:

1. ai fini dell'accesso al Fondo rilevano le seguenti situazioni:
 - a. sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
 - b. riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente a una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo;
2. la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per una durata non superiore a:
 - a. 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
 - b. 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
 - c. 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi;
3. il soggetto richiedente è tenuto ad allegare all'istanza di accesso al Fondo una copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, o la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, oppure la dichiarazione del datore di lavoro, attestante la sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del

- lavoratore, con l'indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro;
4. al Fondo sono ammessi anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda (oppure – qualora non sia trascorso un trimestre - nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda), un calo del proprio fatturato medio giornaliero in tale periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza Coronavirus;
 5. a tal fine:
 - a. per “lavoratore autonomo” si intende il soggetto la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'art. 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81;
 - b. per “libero professionista” si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge.

Si allega il modulo in forma edittale.

30/03/2020 EMERGENZA COROVAVIRUS - Bonus 600 euro spetta anche ai soci di Snc, agli accomandatari delle Sas, ai soci lavoratori di SRL e gli agenti di commercio

L'indennità di 600 euro per il mese di marzo, prevista dall'art. 28 del D.L. n. 18/2020, spetta ai soci lavoratori di società di persone e di capitali, obbligati a iscriversi alle gestioni speciali dell'Ago (Assicurazione generale obbligatoria commercianti e artigiani), ed anche agli agenti di commercio iscritti sia all'Ago sia all'Enasarco.

Con un aggiornamento delle Faq (sezione Lavoro), pubblicate sul sito sabato 28 marzo, il Ministero dell'Economia e Finanze rettifica la risposta con cui si escludevano gli agenti dai soggetti beneficiari previsti dalla norma, facendoli rientrare con tutti gli altri soggetti iscritti alle casse, nelle previsioni dell'art. 44 che istituisce un Fondo per il reddito di ultima istanza al fine di garantire misure di sostegno al reddito sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi.

Il Ministero delle Finanze, rispondendo ai dubbi interpretativi sulla norma, precisa dunque che:

- i soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell'Ago, non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l'attività in forma societaria, sono tra i destinatari dell'indennità di 600 euro per il mese di marzo. L'indennità è riconosciuta a tutti i singoli iscritti a gestioni dell'INPS.
 - gli agenti di commercio sono inclusi nella platea dei soggetti beneficiari di cui all'art. 28.
-

29/03/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS Indennità 600 euro e bonus baby sitting, al via dal 1° aprile le domande

Le domande per usufruire dell'"indennità 600" euro potranno essere presentate online a partire dal 1° aprile 2020. Stessa data di avvio per la richiesta delle prestazioni "bonus baby sitting" e "congedi COVID-19", i congedi previsti per il lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata. Lo ha reso noto l'Istituto previdenziale con alcuni avvisi pubblicati sul proprio sito.

Per la presentazione delle domande alle indennità previste dal decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18), l'Inps ha predisposto procedure semplificate per l'accesso ai servizi sul portale istituzionale ed il rilascio del PIN, le cui regole sono state dettate con il Messaggio 26 marzo 2020, n. 1381. In particolare:

1. è ammessa una modalità semplificata per le domande:
 - a. dell'indennità professionisti e lavoratori co.co.co.;
 - b. dell'indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago;
 - c. dell'indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
 - d. dell'indennità lavoratori del settore agricolo;
 - e. dell'indennità lavoratori dello spettacolo;
 - f. del bonus per i servizi di baby-sitting;
2. per accedere a tali misure è possibile compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via sms o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center;
3. la richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
 - o sito www.inps.it, utilizzando il servizio "Richiesta PIN";
 - o Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile);

una volta ricevute (via sms o e-mail) le prime otto cifre del PIN, è possibile utilizzarle in fase di autenticazione per la compilazione e l'invio della domanda online;

in caso di mancato ricevimento della prima parte del PIN entro 12 ore dalla richiesta, l'Inps suggerisce di chiamare il Contact Center;

relativamente al "bonus baby-sitting", qualora la domanda sia stata inoltrata con il PIN semplificato, occorre entrare in possesso anche della seconda parte del PIN, ai fini della registrazione sulla piattaforma "Libretto di Famiglia" e dell'appropriazione telematica del bonus.

L'Istituto ha inoltre annunciato il prossimo rilascio di una nuova procedura di emissione del PIN con riconoscimento a distanza, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale.

28/03/2020 EMERGENZA COROVAVIRUS - requisiti e modalità di richiesta del bonus baby-sitting

L'Inps, con circolare n. 44 del 24 marzo 2020, ha offerto chiarimenti in merito ai *voucher baby-sitting* per figli fino a 12 anni di età, previsti dal D.L. Cura Italia in alternativa al congedo parentale.

Più specificatamente, per i lavoratori del settore privato si è stabilito il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, in alternativa allo specifico congedo di 15 giorni, di un bonus per l'assistenza e la sorveglianza dei minori. Il beneficio spetta, con importi complessivi fino a 600 euro ovvero fino a 1.000 euro a seconda dei casi, sulla base delle modalità operative stabilite dall'Inps, a cui deve essere presentata apposita domanda. Sulla base delle domande che saranno pervenute in ordine cronologico, l'Istituto attiva il monitoraggio e comunica l'accoglimento dell'istanza fino all'esaurimento dei fondi complessivamente stanziati e destinati alla misura agevolativa.

27/03/2020 EMERGENZA COROVAVIRUS - Indennità di 600 euro: prime istruzioni dall'Inps

Con il **messaggio n. 1381 del 26.03.2020**, l'Inps ha fornito i primi chiarimenti in merito alle modalità per richiedere l'**indennità di 600 euro** prevista dal D.L. 18/2020 (c.d. **decreto "Cura Italia"**).

Le prestazioni saranno accessibili esclusivamente in **modalità telematica e quindi ogni contribuente interessato a tale incentivo dovrà dotarsi di pin dispositivo rilasciato dall'Inps** (o pin ordinario, per alcune attività semplici di consultazione o gestione); **spid di livello 2 o superiore; carta di identità elettronica 3.0; carta nazionale dei servizi**. Al fine di garantire a tutti i contribuenti l'accesso alle prestazioni economiche, l'Inps ha previsto la possibilità di inoltrare la domanda con **modalità semplificate**, predisponendo una nuova **procedura di rilascio diretto del pin** dispositivo tramite riconoscimento a distanza. Per l'operatività bisognerà attendere un successivo messaggio per poter avere **maggiori dettagli in merito alla procedura in esame**, nonché per conoscere la **data di avvio del nuovo servizio**.

Si ricorda che la **richiesta del pin può essere effettuata attraverso i seguenti canali**:

- sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio "*Richiesta pin*";
- *Contact Center*, chiamando il **numero verde 803 164** (gratuito da rete fissa), **oppure 06 164164** (a pagamento da rete mobile).

Qualora il cittadino non riceva, **entro 12 ore dalla richiesta**, la prima parte del pin, l'Inps invita a **chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta**.

In considerazione delle **procedure illustrate nel messaggio Inps in esame**, ed appena brevemente richiamate, **pare quindi comprendere che le domande non potranno essere trasmesse dall'intermediario, dovendo il cittadino agire direttamente con il proprio pin (salvo, ovviamente, successivi chiarimenti)**.

26/03/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - DPCM del 22/03/2020: le ulteriori misure per limitare il contagio

Il [D.P.C.M. 22 marzo 2020](#) ha disposto la sospensione, sino al 3 di aprile 2020, di tutte le attività non ritenute essenziali, stabilendo specifiche eccezioni elencate all'[allegato 1](#) al Decreto stesso, e facendo salvo quanto già disposto con il [D.P.C.M. 11 marzo 2020](#). L'elencazione delle attività autorizzate, tuttavia, ha avuto vita breve, posto che con [Decreto MISE del 25 marzo 2020](#) la situazione è mutata. Il quadro delle imprese autorizzate alla prosecuzione dell'attività deve quindi nuovamente essere rivisto. Le imprese che dovranno sospendere la propria attività per effetto della nuova formulazione delle attività consentite potranno ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

Tra le misure adottabili rientrano:

- la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
- la sospensione dell'attività, la limitazione dell'ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
- la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all'aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
- la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
- la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
- la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un'adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;

- la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d'impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
- la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
- l'obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Le ordinanze ancora vigenti all'entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

Il D.L. prevede anche un inasprimento delle sanzioni:

- salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro;
- nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima;
- la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all'articolo 452, comma 1, n. 2, c.p. (reclusione da 1 a 5 anni).

Di seguito il nuovo elenco di attività autorizzate emerge dall'[allegato 1](#) al D.P.C.M. 22 marzo 2020, come modificato dal [Decreto MISE 25 marzo 2020](#) :

Allegato 1

ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali e elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la produzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.12.93)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)

43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e macchine agricole, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili e riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) Vedi ulteriori precisazioni
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20	Attività dei call center Vedi ulteriori precisazioni

82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese Vedi ulteriori precisazioni
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

Ulteriori precisazioni: alcune attività autorizzate, in quanto presenti nell'[allegato 1](#) del D.P.C.M. 22 marzo 2020, come modificato dal Decreto MISE 25 marzo 2020, sono soggette ad ulteriori precisazioni:

- **attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)** (codice ATECO 78.2): l'attività è consentita solo se espletata in relazione alle attività di cui agli [allegati 1](#) e [2](#)

del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e di cui all'[allegato 1](#) del D.P.C.M. 22 marzo 2020, come modificato dal [decreto MISE 25 marzo 2020](#) ;

Il lavoro interinale, pertanto, è consentito, ma solo laddove il lavoratore venga somministrato ad un'azienda autorizzata alla prosecuzione dell'attività.

- **attività dei call center** (codice ATECO 82.20.00): l'attività è consentita limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli [allegati 1](#) e [2](#) del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e di cui all'[allegato 1](#) del D.P.C.M. 22 marzo 2020, come modificato dal [decreto MISE 25 marzo 2020](#) ;

L'attività di call center, pertanto, è consentita solo laddove venga espletata in relazione all'attività di un'attività autorizzata alla prosecuzione dell'attività, ed alle ulteriori condizioni sopra riportate.

- **attività e altri servizi di sostegno alle imprese** (codice ATECO 82.99.99) consentita limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

I servizi di sostegno alle imprese sono consentiti **esclusivamente per la consegna a domicilio di prodotti**.

D.P.C.M. 22 marzo 2020, Allegato 1 – di seguito l'elenco delle attività per le quali è espressamente consentito la prosecuzione:

ATECO	DESCRIZIONE
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale

ATECO	DESCRIZIONE
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

ATECO	DESCRIZIONE
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
28.3	fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

ATECO	DESCRIZIONE
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici

ATECO	DESCRIZIONE
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari

ATECO	DESCRIZIONE
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00	Attività dei call center
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

ATECO	DESCRIZIONE
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

25/03/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - i nuovi adempimenti introdotti dall'ultimo DPCM del 22/03/2020.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 22 marzo 2020, recepito dal provvedimento d'urgenza emanato dal Presidente della Provincia lo scorso 23 marzo 2020, è stata stabilita la chiusura della maggior parte delle attività industriali e commerciali. Fanno eccezione le aziende che realizzano prodotti necessari e urgenti per la vita e quelle indicate nell'allegato 1 già pubblicato nelle precedenti informative. Possono inoltre continuare l'attività anche quelle aziende non specificatamente indicate nell'allegato 1 (oltre ai negozi di vendita al dettaglio alimentari già autorizzate precedentemente) che contribuiscono a mantenere in attività **la catena di produzione** di prodotti vitali così come i **servizi essenziali** ai cittadini. **Queste ultime tipologie di imprese, se intendono continuare l'attività, lo devono comunicare obbligatoriamente al Commissariato del Governo entro il 25/03/2020 (si ritiene che tale scadenza possa essere prorogata al 28/03/2020) per poter proseguire la propria attività e non incorrere nelle sanzioni istituite.**

Si allega nella vetrina la modulistica da utilizzare per l'assolvimento di tale nuovo adempimento.

24/03/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - Fondo di garanzia: immediatamente operative le misure del decreto "Cura Italia"

Il Ministro dello Sviluppo economico ha affermato che sono da subito operativi i provvedimenti del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in merito all'utilizzo del Fondo di Garanzia; tra le principali misure varate in questo ambito, si segnalano le seguenti:

1. la gratuità della garanzia per tutte le operazioni;
2. l'applicazione della percentuale massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino a un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa;
3. l'esclusione di valutazioni relative all'andamento dell'impresa;
4. l'ammissibilità delle operazioni finalizzate all'estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca;
5. l'estensione della durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale;

6. l'annullamento del pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dal 17 marzo 2020;
 7. l'ammissione a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, dei finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi per importi non superiori a 3mila euro).
-

24/03/2020 EMERGENZA COROVAVIRUS - INPS: prime informazioni sulle indennità per autonomi, parasubordinati e subordinati

L'Inps, con messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 18/2020, ha fornito una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di 5 indennità previste per il mese di marzo 2020 a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati, precisando che le istruzioni operative e procedurali in merito all'applicazione dei suddetti benefici saranno fornite con successiva circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero vigilante. Di seguito il testo integrale dell'allegato 1:

EMERGENZA COVID

DECRETO CURA ITALIA

Le Indennità per emergenza COVID-19

Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

L'Istituto sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti.

Qui di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.

INDENNITÀ COVID 19

Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell'importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale.

Ai sensi del decreto Cura Italia di seguito l'elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari delle medesime:

Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

A tale indennità possono accedere:

i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell'INPS;

i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

Artigiani

Commercianti

Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Ai fini dell'accesso all'indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (*in circolare valuteremo l'opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari*).

Ai fini dell'accesso all'indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Indennità lavoratori agricoli

A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:

- o possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
- o non siano titolari di pensione.
- **Indennità lavoratori dello spettacolo**

A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:

- o almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo;
- o che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
- o detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

IMPORTANTE

Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

COME FARE DOMANDA

I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all'INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell'Inps, www.inps.it.

Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l'adeguamento delle procedure informatiche.

23/03/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - le indicazioni rilevabili dall'ultimo DPCM del 22/03/2020.

Con il nuovo provvedimento si impone la sospensione di tutte le attività non essenziali, cioè di tutte le attività produttive industriali e commerciali, tranne quelle espressamente elencate all'allegato 1 (vedi di seguito).

Tutte le attività sospese possono comunque proseguire "in modalità agile" o a distanza.

Giova precisare che la sospensione non è immediata. Prevede infatti l'[art. 1, comma 4](#), del D.P.C.M. 22 marzo 2020 che le imprese che devono sospendere l'attività in forza del Decreto devono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza.

D.P.C.M. 22 marzo 2020, Allegato 1 – di seguito l'elenco delle attività per le quali è espressamente consentito la prosecuzione:

ATECO	DESCRIZIONE
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

ATECO	DESCRIZIONE
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
28.3	fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

ATECO	DESCRIZIONE
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

ATECO	DESCRIZIONE
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo

ATECO	DESCRIZIONE
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00	Attività dei call center

ATECO	DESCRIZIONE
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

23/03/2020 EMERGENZA COROVAVIRUS - Agevolazione per Imprese che esercitano in locali affittati: istituito il codice tributo “6914” per il credito d'imposta

Con la Risoluzione 20 marzo 2020, n. 13/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo utilizzabile per poter fruire (in compensazione, con l'F24) del credito d'imposta introdotto a

favore degli esercenti attività d'impresa che esercitano in locali in locazione dall'art. 65 del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18). Si tratta del codice "6914", denominato "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - art. 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18" e utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.

In particolare:

SOGGETTI INTERESSATI	Esercenti attività d'impresa
MISURA del CREDITO d'IMPOSTA	60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
UTILIZZO	Esclusivamente in compensazione.
ESCLUSIONI	Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli <u>allegati 1 e 2</u> del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (in quanto tali attività sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità).

23/03/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - pubblicati i codici Ateco delle attività interessate alla proroga al 30 aprile 2020

Con il decreto-legge "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18), sono stati prorogati i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020. Con la Risoluzione 18 marzo 2020, n. 12/E, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato l'elenco dei codici Ateco delle attività nei confronti delle quali si applica la sospensione:

1. fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
2. dei termini dei versamenti relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo.

L'elenco dei codici Ateco interessati sono:

CODICI ATECO
49.10.00 - trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)

49.20.00 - trasporto ferroviario di merci
49.31.00 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32.10 - trasporto con taxi
49.32.20 - trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.01 - gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano ...
49.39.09 - altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.
49.41.00 - trasporto di merci su strada
49.42.00 - servizi di trasloco
50.10.00 - trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.20.00 - trasporto marittimo e costiero di merci
50.30.00 - trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
50.40.00 - trasporto di merci per vie d'acqua interne
51.10.10 - trasporto aereo di linea di passeggeri
51.10.20 - trasporto aereo non di linea di passeggeri-voli charter
51.21.00 - trasporto aereo di merci
52.21.30 - gestione di stazioni per autobus
55.10.00 - alberghi
55.20.10 - villaggi turistici
55.20.20 - ostelli della gioventù
55.20.30 - rifugi di montagna
55.20.40 - colonie marine e montane

55.20.51 - affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

55.20.52 - attività di alloggio connesse alle aziende agricole

55.30.00 - aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

55.90.10 - gestione di vagoni letto

55.90.20 - alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

56.10.11 - ristorazione con somministrazione

56.10.12 - attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.30 - gelaterie e pasticcerie

56.10.41 - gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42 - ristorazione ambulante

56.10.50 - ristorazione su treni e navi

56.21.00 - catering per eventi, banqueting

56.29.10 - mense

56.29.20 - catering continuativo su base contrattuale

56.30.00 - bar e altri esercizi simili senza cucina

59.14.00 - attività di proiezione cinematografica

77.11.00 - noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri

77.21.01 - noleggio di biciclette

77.21.02 - noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)

77.21.09 - noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative

77.34.00 - noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale

77.39.10 - noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
77.39.94 - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza ...
79.11.00 - attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 - attività dei tour operator
79.90.11 - servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19 - altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
79.90.20 - attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 - organizzazione di convegni e fiere
82.99.99 - altri servizi di supporto alle imprese n.c.a.
85.10.00 - istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali ...
85.20.00 - istruzione primaria: scuole elementari
85.31.10 - istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
85.31.20 - istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
85.32.01 - scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.02 - scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.03 - scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman
85.32.09 - altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica ...
85.41.00 - istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
85.42.00 - istruzione universitaria e post-universitaria-accademie e conservatori

85.51.00 - corsi sportivi e ricreativi
85.52.01 - corsi di danza
85.52.09 - altra formazione culturale
85.53.00 - autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
85.59.10 - università popolare
85.59.20 - corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
85.59.30 - scuole e corsi di lingua
85.59.90 - altri servizi di istruzione n.c.a.
85.60.01 - consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
85.60.09 - altre attività di supporto all'istruzione
88.10.00 - assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.91.00 - servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
90.01.01 - attività nel campo della recitazione
90.01.09 - altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 - noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02 - attività nel campo della regia
90.02.09 - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00 - gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00 - attività di biblioteche e archivi
91.02.00 - attività di musei
91.03.00 - gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00 - attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
92.00.01 - ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio eccetera
92.00.02 - gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta ...
92.00.09 - altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10 - gestione di stadi
93.11.20 - gestione di piscine
93.11.30 - gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 - gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
93.12.00 - attività di club sportivi
93.13.00 - gestione di palestre
93.19.10 - enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.91 - ricarica di bombole per attività subacquee
93.19.92 - attività delle guide alpine
93.19.99 - altre attività sportive n.c.a.
93.21.00 - parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10 - discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.20 - gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.30 - sale giochi e biliardi
93.29.90 - altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
94.99.20 - attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

96.04.10 - servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 - stabilimenti termali
96.09.05 - organizzazione di feste e cerimonie

21/03/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - Decreto "Cura Italia": bonus e altre agevolazioni per i titolari di partita IVA

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [D.L. n. 18/2020](#) (c.d. decreto "Cura Italia") contenente misure economiche per arginare l'emergenza da Covid-19. Di seguito, in dettaglio, le agevolazioni "una tantum" deliberate:

1. **Bonus € 600 per partite IVA e professionisti:** consiste in un'indennità prevista esclusivamente **per il mese di marzo 2020**; in caso del prolungarsi dell'emergenza, con altro provvedimento potrebbe essere replicata anche per il mese di aprile e seguenti, in base all'evoluzione dell'emergenza. L'importo sarà corrisposto dall'INPS e **non concorrerà alla formazione del reddito**.

Le categorie beneficiarie sono individuate negli [artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 96](#) del D.L. n. 18/2020.

Più nel dettaglio, possono richiedere la misura di sostegno i seguenti soggetti:

- **liberi professionisti** titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (**co.co.co.**) attivi alla medesima data, **iscritti alla Gestione Separata INPS**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Sono **esclusi** dal perimetro agevolativo della norma i professionisti iscritti alle **Casse di previdenza private** (ad esempio: commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati) anche se il Ministro dell'Economia ha aperto ad una possibile estensione a tali soggetti, grazie alla partecipazione delle Casse private;
- **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO** (Assicurazione generale obbligatoria). Si tratta di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni che risultino, inoltre, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo** e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto "Cura Italia"), **non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente**;
- **operai agricoli a tempo determinato**, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

- lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un **reddito non superiore a 50.000 euro**, e non titolari di pensione. L'indennità non spetta, invece, ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del Decreto;
- **titolari di rapporti di collaborazione** presso società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, già in essere al 23 febbraio 2020.

Tra le altre misure agevolative per fronteggiare l'emergenza Covid-19 dedicate alle piccole partite IVA spicca il **credito d'imposta dedicato ai negozi ed alle botteghe** fortemente incise dai vincoli all'apertura quotidiana introdotti dal D.P.C.M. 11 marzo 2020.

2. **Credito d'imposta negozi e botteghe:** l'art. 65 prevede un credito d'imposta riconosciuto nella misura del **60 per cento** dell'ammontare del **canone di locazione** relativo al mese di marzo 2020, corrisposto in relazione ad immobili accatastati come **C/1**.

Sono **esclusi** dall'agevolazione:

- i magazzini e locali di deposito (**C/2**) e laboratori per arti e mestieri (**C/3**);
- i negozi e le botteghe adibiti allo svolgimento delle **attività "essenziali"** di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (si tratta, ad esempio delle **farmacie** e dei **supermercati**).

3. **Bonus investimenti pubblicitari:** viene introdotto un regime straordinario per il **credito d'imposta investimenti pubblicitari** di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 50/2017.

Esclusivamente per l'annualità in corso, la misura sarà concessa nella **misura unica del 30 per cento sul totale degli investimenti pubblicitari** effettuati sulla stampa quotidiana e periodica (anche on line) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (analogiche o digitali),

4. **Credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro:** per incentivare pratiche virtuose volte a igienizzare gli ambienti di lavoro, l'art. 64 prevede un **credito d'imposta** a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione pari al **50 per cento**

delle spese sostenute e documentate per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro**.

L'agevolazione potrà essere erogata fino ad un **importo massimo di 20.000 euro** per ciascun beneficiario (la spesa massima agevolabile, quindi, sarà pari a 40.000 euro), nel limite di spesa pari a **50 milioni di euro per l'anno 2020**.

5. **Sospensione mutuo prima casa per i lavoratori autonomi:** previsto il **blocco di nove mesi** anche per il pagamento dei mutui prima casa dei lavoratori autonomi, a condizione però che questi ultimi **autocertifichino di aver perduto**, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, **oltre il 33 per cento del proprio fatturato** rispetto all'ultimo trimestre del 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'Autorità competente per l'emergenza Coronavirus (art. 54).

6. **Detrazione erogazioni liberali:** viene introdotta una nuova **detrazione IRPEF del 30 per cento** per le **erogazioni liberali in denaro** effettuate da:

- **persone fisiche;**
- **enti non commerciali.**

L'importo della donazione agevolabile **non può superare i 100.000 euro** (detrazione massima spettante = 30.000 euro).

La norma indica come beneficiari della donazione i seguenti soggetti:

- lo Stato;
- le Regioni;
- enti locali territoriali;
- enti o istituzioni pubbliche;
- fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Le somme devolute devono essere espressamente finalizzate a **finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica** (art. 66).

Nel caso in cui tali erogazioni siano effettuate da soggetti **titolari di reddito d'impresa**, le stesse saranno deducibili sia dal reddito d'impresa che dalla base imponibile dell'IRAP. **Nessun beneficio** nel caso in cui le erogazioni siano invece effettuati da soggetti titolari di redditi di **lavoro autonomo**.

20/03/2020 EMERGENZA COROVAVIRUS - MINACCE INFORMATICHE

Si segnala nuovamente la presenza di minacce informatiche diffuse tramite l'invio massivo di email (spam) che sfruttano la tematica del Coronavirus.

Nel dettaglio:

- Il primo malware assume la forma di un file nominato **“CoronaVirusSafetyMeasures.pdf”** che viene allegato alla mail; l'estensione è **solo apparentemente “.PDF”**, ma in realtà si tratta di un eseguibile “.EXE” che avvia il download di software dannosi.
- Il secondo malware è un allegato “.DOC” ad una mail a firma della **“Dott.ssa Penelope Marchetti”** dell'OMS, che contiene precauzioni per evitare il contagio.

SI RACCOMANDA DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE

Per evitare quindi l'infezione si consiglia di:

1. Non aprire messaggi di posta con allegati provenienti da sorgenti sconosciute;
2. Non cliccare su allegati o collegamenti, anche se appaiono come semplici .doc o .pdf, se non si è certi della provenienza del messaggio;
3. **Verificare che i backup vengano effettuati regolarmente** e correttamente, perché è l'unico metodo di ripristino in caso di infezione;
4. Verificare che la macchina sia aggiornata, sia lato antivirus che lato windows update (non ci devono essere segnalazioni di errori o richieste di aggiornamenti in sospeso).

Si ricorda inoltre che i sistemi operativi obsoleti come Windows 7 e Windows Server 2008 R2 e versioni precedenti non sono più supportati.

Fonte: <https://www.commissariatodips.it/notizie/articolo/coronavirus-attenzione-ad-aprire-gli-allegati-email/index.html>

19/03/2020 EMERGENZA COROVAVIRUS - Decreto “Cura Italia”: il nuovo calendario fiscale

Di seguito, si riporta in sintesi, tutte le proroghe introdotte.

Scadenze/periodo	Tipo di adempimento	Tipologie di imposte/contributi	Soggetti interessati	Domicilio fiscale, sede legale o sede operativa	Proroghe	Norme di riferimento
------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------	---	----------	----------------------

16/03/2020	Versamenti nei confronti della P.A.	- Imposte (tutte) - Contributi previdenziali e assistenziali - Premi INAIL	Tutti	Tutto il territorio italiano	20/03/2020	<u>Art. 62, c. 1 e 6,</u> D.L. n. 18/2020
08/03/2020 - 31/05/2020	Tutti gli adempimenti esclusi i versamenti di imposte, ritenute e addizionali	Tutte	Tutti	Tutto il territorio italiano	30/06/2020	<u>Art. 60,</u> D.L. n. 18/2020
08/03/2020 - 31/05/2020	Versamenti	- Ritenute su redditi da lavoro dipendente (art. <u>23</u> e <u>24</u> , D.P.R. n. 600/1973) - Trattenute addizionale regionale e comunale - IVA	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 mln/euro nel periodo di imposta 2019	Tutto il territorio italiano	01/06/2020 (unica soluzione o 5 rate mensili)	<u>Art. 62, c. 2 e 5,</u> D.L. n. 18/2020
08/03/2020 - 31/05/2020	Versamenti	IVA	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti	Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	01/06/2020 (unica soluzione o 5 rate mensili)	<u>Art. 62, c. 3 e 5,</u> D.L. n. 18/2020
02/03/2020 – 30/04/2020	Versamenti	- Ritenute su redditi da lavoro dipendente (art. <u>23</u> e <u>24</u> ,	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione	Tutto il territorio italiano	01/06/2020 (unica soluzione o 5	<u>Art. 8,</u> D.L. n. 9/2020 e <u>art. 61,</u> D.L. n.

		D.P.R. n. 600/1973) - contributi previdenziali e assistenziali premi INAIL	maggiorente colpiti dalla crisi a seguito dell'epidemia di Boronavirus (elenco riportato all'art. 8, D.L. n. 9/2020 e art. 61, D.L. n. 18/2020) (*)		rate mensili)	18/2020
02/03/2020 – 31/05/2020	Versamenti	- Ritenute su redditi da lavoro dipendente (art. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) - contributi previdenziali e assistenziali premi INAIL	Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche	Tutto il territorio italiano	30/06/2020 (unica soluzione o 5 rate mensili)	Art. 61, c. 5, D.L. n. 18/2020
02/03/2020 – 31/03/2020	Versamenti	IVA	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione maggiormente colpiti dalla crisi a seguito dell'epidemia di coronavirus (elenco riportato all'art. 8, D.L. n. 9/2020 e art. 61, D.L. n. 18/2020) (*)	Tutto il territorio italiano	01/06/2020 (unica soluzione o 5 rate mensili)	Art. 8, D.L. n. 9/2020 e art. 61, c. 2 e 4, D.L. n. 18/2020
16/04/2020	Versamenti	Ritenute su redditi di lavoro	Sostituti d'imposta che	Tutto il territorio italiano	01/06/2020 a carico	Art. 62, c. 7, D.L. n.

		<p>autonomo (art. 25, D.P.R. n. 600/1973)</p> <p>Ritenute su provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (art. 25-bis, D.P.R. n. 600/1973)</p>	<p>erogano i compensi dal 17/03/2020 al 31/03/2020 a soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro, che non hanno sostenuto, a febbraio 2020, spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato e che hanno rilasciato apposita autocertificazione dei suddetti requisiti</p>		<p>del sostituto (unica soluzione o 5 rate mensili)</p>	<p>18/2020</p>
<p>21/02/2020 – 31/05/2020</p>	<p>Versamenti e adempimenti tributari</p>	<p>Tutti, compresi quelli derivanti e da cartelle di pagamento emesse dagli agenti</p> <p>della riscossione, nonché dagli atti di accertamento o esecutivo</p>	<p>- Persone fisiche, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio nei Comuni ex "Zona Rossa" di cui all'allegato 1) al D.P.C.M.23 febbraio 2020</p> <p>- soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la</p>	<p>Regione Lombardia:</p> <p>a) Bertonico;</p> <p>b) Casalpusterleno;</p> <p>c) Castelgerundo;</p> <p>d) Castiglione D'Adda;</p> <p>e) Codogno;</p> <p>f) Fombio;</p> <p>g) Maleo;</p>	<p>01/06/2020 (unica soluzione o 5 rate mensili)</p>	<p>D.M. 24/02/2020 e art. 62, c. 4 e 5, D.L. n. 18/2020</p>

			sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni "Zona Rossa"	h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini. Regione Veneto: a) Vo'.		
08/03/2020 – 31/05/2020	Versamento	Entrate tributarie e non derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi ex accertamenti esecutivi (art. <u>29</u> e <u>30</u> , D.L. n. 78/2010)	Tutti	Tutto il territorio italiano	30/06/2020 in unica soluzione	<u>Art. 68</u> , D.L. n. 18/2020
28/02/2020	Versamento	Rata rottamazione ter	Soggetti che hanno aderito alla rottamazione ter	Tutto il territorio italiano	01/06/2020 in unica soluzione	<u>Art. 68</u> , <u>c. 3</u> , D.L. n. 18/2020
31/03/2020	Versamento	Rata saldo e stralcio	Soggetti che hanno aderito al saldo e stralcio	Tutto il territorio italiano	01/06/2020 in unica soluzione	<u>Art. 68</u> , <u>c. 3</u> , D.L. n. 18/2020

Nota (*)

Elenco categorie maggiormente colpite:

- a. imprese turistico-ricettive;
- b. agenzie di viaggio e turismo;
- c. tour operator
- d. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

- e. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- f. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- g. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- h. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- i. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- j. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- k. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- l. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- m. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- n. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- o. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- p. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- q. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- r. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- s. ONLUS, OdV, APS, iscritte negli appositi registri, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017.

18/03/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - Agenzia delle entrate-Riscossione: sospensione versamenti e accertamenti e chiusura al pubblico

L'Agenzia delle entrate-Riscossione, con comunicato del 17 marzo 2020, ha reso noto che, alla luce del D.I. Cura Italia, ha disposto le seguenti misure con impatto su termini di pagamento le attività di riscossione, e in particolare:

– sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 (mese successivo il periodo di sospensione);

– fino al 31 maggio 2020, sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;

– differimento al 31 maggio 2020 della rata scaduta il 28 febbraio relativa alla rottamazione-ter e della rata in scadenza il 31 marzo del saldo e stralcio.

Inoltre, in relazione alle misure contenute nel D.L., e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione su tutto il territorio nazionale resteranno chiusi al pubblico dal 18 al 25 marzo, ma sarà garantita l'operatività dell'Agenzia e la fruibilità dei servizi on line, oltre all'assistenza con i consueti canali di ascolto che, per l'occasione, sono stati potenziati a supporto di eventuali richieste urgenti e non differibili.

17/03/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - le misure di sostegno alle imprese turistiche

Con due distinti Decreti, rispettivamente il D.L. n. 9/2020 e quello del 16.3.2020 ancora in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale al momento della stesura del presente intervento, il Legislatore nazionale è intervenuto prevedendo specifiche disposizioni di aiuto alle imprese e ai soggetti privati, per effetto dell'emergenza da Covid-19.

In particolare, il primo decreto - con riferimento al D.L. n. 9/2020 - contiene delle specifiche misure riguardanti il settore turistico-ricettivo.

Il comma 1 dell'articolo 8 del citato Decreto prevede che per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data del 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020:

1. i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del D.P.R. n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
2. i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

Lo stesso Decreto n. 9/2020 disciplina anche la problematica inerente ai rimborsi dei corrispettivi versati inerenti la programmazione di viaggi e soggiorni. In particolare, l'articolo 28 D.L. n. 9/2020 prevede che per sopravvenuta impossibilità della prestazione, ex articolo 1463 del codice civile, si realizzi la risoluzione del contratto di trasporto. Sotto il profilo soggettivo, possono beneficiare della norma:

- a. coloro i quali sono destinatari di provvedimenti limitativi della libera circolazione (quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ricovero, divieto di allontanamento);
- b. coloro che hanno programmato viaggi, soggiorni, partecipazioni a concorsi o eventi nelle aree interessate dal contagio;

- c. i soggetti titolari di biglietto che non possano partire o raggiungere il luogo di destinazione in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19.

Sotto il profilo procedurale, la citata disposizione normativa prevede quanto segue:

1. il rimborso del prezzo versato per il titolo di viaggio acquistato da utilizzare nel periodo di vigenza della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19 oppure nel periodo di vigenza del provvedimento limitativo della libera circolazione;
2. l'emissione di voucher di importo pari alla somma rimborsabile e da utilizzare entro un anno dal rilascio.

Per quanto riguarda, invece, i pacchetti turistici, lo stesso articolo 28 D.L. n. 9/2020, richiamando l'articolo 41 D.Lgs. n. 79/2011, stabilisce il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico, senza pagamento di spese di recesso e con diritto ai rimborsi. In tal caso, l'operatore turistico, a fronte di specifica scelta del cliente, può alternativamente:

1. offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;
2. procedere al rimborso integrale, senza spese e senza ulteriori indennizzi;
3. emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

La stessa disposizione normativa stabilisce che, poiché dal recesso deriva la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi, il decreto in esame aggiunge che il vettore (ad esempio la compagnia aerea) proceda al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell'organizzatore del pacchetto oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

La medesima disposizione normativa trova applicazione anche in relazione alle gite scolastiche, ossia i viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione. Inoltre, la disciplina d'urgenza prescrive che, applicandosi il citato articolo 41 del codice del turismo, oltre al rimborso del prezzo versato, il rimborso può essere effettuato mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

La relazione tecnica al decreto legge sottolinea che la norma consente di avere il pieno rimborso delle somme già corrisposte, a titolo di caparra o di anticipo alle agenzie di viaggio e che, conseguentemente le scuole potranno a loro volta rimborsare le famiglie, senza dover sostenere l'onere coi loro bilanci.

Passando ora alle misure previste dal D.L. del 16.3.2020, l'articolo 28 prevede che "*ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019*

e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito". indennità, erogata dall'Inps, previa presentazione della domanda di accesso.

Lo stesso Decreto all'articolo 48 prevede la possibilità di cumulabilità della garanzia del Fondo di Garanzia PMI con altre forme di garanzia per le per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000.

03/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - Varato il Decreto “Cura Italia”: stop ai versamenti fiscali e contributivi, sostegno al reddito e alle imprese

È stato appena approvato dal Consiglio dei ministri l'atteso decreto-legge, battezzato "Cura Italia", contenente misure di sostegno economico per imprese, lavoratori autonomi e famiglie, in conseguenza all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19.

Di seguito si riportano le più importanti novità:

DECRETO “CURA ITALIA” - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE	
REQUISIZIONI di ALBERGHI ed ALTRI IMMOBILI Art. 6	Prefetti I Prefetti possono provvedere alla requisizione in uso di strutture alberghiere, o di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. I Prefetti dovranno disporre anche in merito alle relative procedure indennitarie.
PROFESSIONISTI - CO.CO.CO. - INDENNITÀ UNA TANTUM Artt. 26, 93	È riconosciuta un'indennità di 600 euro a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all' <u>art. 2, comma 26</u> , della Legge 8

DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

	<p>agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L'indennità è erogata - nei limiti degli importi stanziati - dall'Inps, previa domanda.</p> <p>Aspetti fiscali</p> <p>Viene espressamente previsto che l'indennità non concorre alla formazione del reddito.</p>
FONDO di GARANZIA PMI Art. 48	Si interviene sul funzionamento del Fondo di garanzia per le PMI. Il decreto, in particolare, prevede particolari garanzie per la durata di 9 mesi.
MUTUI PRIMA CASA - PARTITE IVA Art. 53	Disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti; la misura - che resterà in vigore per 9 mesi - è peraltro subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. Nessun obbligo di presentare l'Isee.
IMPRESSE AGRICOLE - CONTRIBUTI PAC Art. 75	È prevista la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC (<u>art. 10 ter, comma 2</u> , D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modifiche dalla <u>legge 21 maggio 2019, n. 44</u>).

DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

CESSIONE di CREDITI
DETERIORATI - INCENTIVI
FISCALI
Art. 54

Si introduce una norma finalizzata ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria. La norma, in particolare, prevede la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi.

"Debitore inadempiente"

Una norma del decreto-legge specifica che si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto.

Esclusioni

La misura in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

CREDITO
all'ESPORTAZIONE
Art. 52

Si introducono misure finalizzate ad accelerare la procedura di rilascio della garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 6, commi 9 bis e 9 ter, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 (cosiddetta "riassicurazione MEF-SACE").

MICROIMPRESE E PMI -
CREDITO
Art. 55

Per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto-legge avevano ottenuto prestiti o linee di credito da

DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

banche o altri intermediari finanziari, il decreto prevede che in relazione a tali finanziamenti:

- le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono anch'essi prorogati;
- il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore.

IMPRESE TURISTICO-
RICETTIVE, AGENZIE
VIAGGI e TOUR
OPERATOR -
SOSPENSIONI -

L'art. 8 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (attualmente all'esame del Parlamento), ha sospeso fino al 30 aprile 2020 - per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo nonché per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la

DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

ESTENSIONE ad ALTRE
CATEGORIE

Art. 57

sede operativa nel territorio dello Stato - i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Ora, il decreto-legge in commento estende tale sospensione alle seguenti ulteriori categorie di soggetti:

- associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di

DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

La sospensione è limitata:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- ai versamenti relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.

DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

Ripresa della riscossione

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020

oppure

- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa comunque luogo al rimborso di quanto già versato.

**SCADENZE di LUNEDÌ 16
MARZO
Art. 58**

Tutti gli adempimenti e versamenti fiscali in scadenza oggi, 16 marzo, sono sospesi per tutti i contribuenti. Per i soggetti con ricavi superiori a 2 milioni la scadenza è rinviata a venerdì 20 marzo, mentre per gli altri al 31 maggio (v. sotto).

**SOSPENSIONI
GENERALIZZATE
Art. 58**

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:

- diversi dai versamenti;
- diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Dichiarazione annuale Iva

Pertanto, è rinviata anche la presentazione della dichiarazione annuale Iva.

DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

Dichiarazione precompilata

Relativamente ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, si applica l'art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (ora all'esame del Parlamento). Pertanto, il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata passa dal 15 aprile al 5 maggio 2020, mentre la presentazione del 730 precompilato dovrà avvenire non più entro il 23 luglio 2020 ma entro il 30 settembre 2020. Entro fine marzo dovranno invece essere inviate le comunicazioni connesse alla dichiarazione precompilata, da parte dei soggetti tenuti a comunicare i dati relativi agli oneri detraibili.

Ripresa della riscossione

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

SOGGETTI con RICAVI
NON SUPERIORI a 2
MILIONI
Art. 58

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

- relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che tali

DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

- relativi all'Iva (annuale e mensile);
- relativi alle addizionali Irpef;
- relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Ripresa della riscossione

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020

oppure

- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

RITENUTE d'ACCONTO -
ESCLUSIONI
Art. 58

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 400 mila nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

Adempimenti

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, sono tenuti a:

- rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione;
- versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI ed
ASSISTENZIALI
Art. 59

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

PREMIO ai LAVORATORI
DIPENDENTI
Art. 60

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1, lettera a), del Tuir, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40 mila euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Adempimenti

I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973:

DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

- riconoscono in via automatica tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- compensano l'incentivo erogato secondo le regole ordinarie.

SANIFICAZIONE
AMBIENTI di LAVORO -
CREDITO d'IMPOSTA
Art. 61

Introdotta un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro. In particolare:

SOGGETTI INTERESSATI	Esercenti attività d'impresa, arte o professione.
PERIODO d'IMPOSTA	2020.
MISURA del CREDITO d'IMPOSTA	50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.
IMPORTO STANZIATO	50 milioni di euro.
ATTUAZIONE della MISURA	Seguirà un decreto ministeriale.

DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

NEGOZI e BOTTEGHE -
CREDITO d'IMPOSTA
Art. 62

Introdotta inoltre un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa che esercitano in locali in locazione. In particolare:

SOGGETTI INTERESSATI	Esercenti attività d'impresa.
MISURA del CREDITO d'IMPOSTA	60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
ESCLUSIONI	Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (in quanto tali attività sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

BONUS PUBBLICITÀ
Art. 95

Per il triennio 2020-2022, il credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti pubblicitari nell'editoria si applicherà nella misura unica del 30%; scompare quindi il criterio incrementale.

DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

DONAZIONI -
DETRAZIONI FISCALI
Art. 63

Donazioni effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali

È riconosciuta una detrazione del 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Donazioni effettuate da imprese

Si applica l'art. 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, dettata per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. Pertanto, tali donazioni sono deducibili dal reddito d'impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Ai fini Irap, le medesime erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

ACCERTAMENTI -
SOSPENSIONI
Art. 58

Vengono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. La sospensione, quindi, è limitata alle attività degli enti impositori.

DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

ISTANZE di INTERPELLO
Art. 64

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e di consulenza fiscale.

ALTRE SOSPENSIONI
Art. 64

Sono inoltre sospesi i termini di cui:

- all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (regime di adempimento collaborativo);
- all'art. 1 bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 1997, n. 96 (procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata);
- agli articoli 31 ter (accordi preventivi per le imprese con attività internazionale) e 31 quater (rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale) del D.P.R. n. 600/1973;
- alle procedure di Patent Box (art. 1, commi da 37 a 43, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Legge di Stabilità 2015).

Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività - non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza - consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492 bis, c.p.c, 155 quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto, n. 241, e dell'art. 5 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

	<p>Norme applicabili</p> <p>Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica l'<u>art. 12</u> del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 159.</p>
<p>CARTELLE ed ACCERTAMENTI ESECUTIVI Art. 65</p>	<p>Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none">• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione ^(*);• avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate ^(*);• avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ^(*);• atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;• ingiunzioni di cui al <u>R.D. 14 aprile 1910, n. 639</u>, emesse dagli enti territoriali;• atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell'<u>art. 1, comma 792</u>, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. <p>^(*) Ripresa della riscossione</p> <p>I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p>
<p>"ROTTAMAZIONE-TER" - "SALDO e STRALCIO" Art. 65</p>	<p>Slitta al 31 maggio 2020 il termine di versamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• del 28 febbraio 2020, relativo alla "rottamazione-ter" (<u>art. 3</u>, commi 2, lettera

DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

	<p>b), e <u>23</u>, e art. 5, comma 1, lettera d), del D.L. n. 119/2018, e art. 16 bis, comma 1, lettera b), n. 2), del D.L. n. 34/2019);</p> <ul style="list-style-type: none">• del termine del 31 marzo 2020, relativo al "saldo e stralcio" (<u>art. 1</u>, comma 190, Legge n. 145/2018).
GIOCHI Art. 66	<p>Sono prorogati al 29 maggio 2020 i termini per il versamento del Prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'<u>art. 110, comma 6</u>, lettera a) e lettera b), del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020.</p> <p>Ripresa della riscossione</p> <p>Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.</p>
PROCESSI TRIBUTARI Art. 80	<p>Con il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, era stato disposto il differimento delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020; ora tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 15 aprile 2020. Sospesi fino al 15 aprile 2020 anche i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, nonché il termine di cui all'<u>art. 17 bis, comma 2</u> del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (reclamo e mediazione).</p>

DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

<p>PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI</p> <p>Art. 100</p>	<p>Rimane sospeso fino al 15 aprile il conteggio dei termini relativi a tutti i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio, oppure avviati dopo tale data. Le concessioni e i permessi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile restano validi fino al 15 giugno.</p>
<p>DOCUMENTI di IDENTITÀ</p> <p>Art. 101</p>	<p>Per i documenti di identità in scadenza nel periodo dell'emergenza, la validità viene prorogata al 31 agosto (la misura non si applica peraltro ai documenti validi per l'espatrio).</p>
<p>SERVIZI POSTALI</p> <p>Art. 105</p>	<p>Inviì raccomandati, invii assicurati e distribuzione dei pacchi (<u>art. 3, comma 2, D.lgs. 22 luglio 1999 n. 261</u>)</p> <p>Gli operatori postali procedono alla consegna di tali invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda o nel luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.</p> <p>Notificazione a mezzo posta (Legge 20 novembre 1982, n. 890; art. 201 , <u>D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285</u>)</p> <p>L'operatore postale effettua le notificazioni mediante deposito del piego presso il punto di deposito più vicino al destinatario. Del deposito del</p>

DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

piego è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dev'essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.

SOCIETÀ -
APPROVAZIONE del
BILANCIO
Art. 103

Proroga del termine

In deroga a quanto previsto dall'art. 2364, comma 2, del codice civile (che impone la convocazione dell'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale) e dall'art. 2478 bis, c.c. (che fissa in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci) è consentito a tutte e società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Semplificazioni

Le Spa, Sapa, Srl e società cooperative possono prevedere:

- il voto elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie;
- che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370,

DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

comma 5, 2479 bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c.;

- la non necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Le Srl possono consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Di seguito si riassumono, in sintesi, i provvedimenti in tema di lavoro, introdotti anch'essi con il decreto "Cura Italia"; per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, bisognerà attendere la pubblicazione in Gazzetta ufficiale:

Art. 18 - Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda - con decorrenza 23 febbraio 2020 e comunque entro agosto 2020 - di concessione del trattamento:

- **di cassa integrazione guadagni ordinaria**
- **di assegno ordinario (FIS)**

con causale "emergenza COVID-19", per un periodo **massimo di nove settimane**.

La **domanda** deve essere presentata **entro il quarto mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica delle causali di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 148/2015.

	<p>L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti e tramite la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.</p> <p>I lavoratori destinatari delle norme qui riportate devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020; inoltre non devono dimostrare il possesso delle 90 giornate di anzianità e lavoro effettivo presso l'unità produttiva in cui è richiesto il trattamento.</p>
<p>Art. 19 - Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria</p>	<p>Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 (data di entrata in vigore <u>D.L. n. 6/2020</u>) hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane.</p> <p>La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso.</p>
<p>Art. 20 - Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso</p>	<p>I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che al 23 febbraio 2020 (data di entrata in vigore <u>D.L. n. 6/2020</u>) hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane.</p> <p>La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.</p>

<p>Art. 21 - Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga</p>	<p>Le Regioni e Province autonome, a favore dei datori di lavoro - che occupano più di cinque dipendenti - privati e del settore agricolo che non possono godere di strumenti di integrazione salariale possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali - anche in via telematica - trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.</p> <p>Per il settore agricolo il periodo di trattamento in deroga è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.</p> <p>Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.</p> <p>Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.</p> <p>Per le Province autonome di Trento e di Bolzano intervengono i rispettivi fondi di solidarietà bilaterale del Trentino e dell'Alto Adige costituiti ai sensi dell'<u>art. 40</u> del D.lgs. n. 148/2015.</p> <p>Per il trattamento in deroga a seguito di emergenza Covid-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non è richiesto il requisito di anzianità aziendale di 90 giornate; • non è dovuta la contribuzione addizionale.
<p>Art. 22 - Congedo e indennità per i</p>	<p>A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per</p>

<p>lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza Covid-19</p>	<p>l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.</p> <p>I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.</p> <p>A decorrere dall'entrata del decreto-legge in alternativa alla prestazione di congedo straordinario per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dei 15 giorni di assenza e da erogarsi tramite libretto di famiglia.</p> <p>Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus sono stabilite dall'INPS.</p>
<p>Art. 23 - Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104</p>	<p>Il numero di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa (<u>art. 33, comma 3</u>, Legge n. 104/1992), è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020 e per il suo riconoscimento deve essere presentata apposita domanda all'Inps.</p>
<p>Art. 25 - Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva</p>	<p>Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva</p>

<p>dei lavoratori del settore privato</p>	<p>dai lavoratori del settore privato, dovuto a Covid-19, è equiparato a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.</p> <p>In tal caso il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.</p> <p>Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, da parte dell'operatore di sanità pubblica.</p> <p>Gli oneri a carico del datore di lavoro e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele sono posti a carico dello Stato.</p> <p>Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da Covid-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.</p>
<p>Art. 26 - Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</p>	<p>Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'<u>art. 2, comma 26</u>, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 500 euro.</p> <p>L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda.</p>

<p>Art. 27 - Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago</p>	<p>Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 500 euro.</p> <p>L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda.</p>
<p>Art. 28 - Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali</p>	<p>Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 500 euro.</p> <p>L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda.</p>
<p>Art. 32 - Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL</p>	<p>Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti sono ampliati da sessantotto giorni a centoventotto giorni.</p> <p>Per le domande di NASpl e DIS-COLL presentate oltre il termine è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.</p>

	<p>Ampliati di 30 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi.</p>
<p>Art. 33 - Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale</p>	<p>A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto e conseguentemente anche i termini di prescrizione.</p>
<p>Art. 36 - Lavoro Domestico - Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria</p>	<p>Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.</p>
<p>Art. 37 - Indennità lavoratori dello spettacolo</p>	<p>Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 500 euro.</p> <p>L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda</p>

	<p>Non hanno diritto all'indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.</p>
<p>Art. 38 - Diritto di precedenza lavoro agile</p>	<p>Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della <u>legge 22 maggio 2017, n. 81</u>.</p>
<p>Art. 41 - 42 - 43 - Disposizioni Inail</p>	<p>L'Inail, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 dispone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, i termini di prescrizione; • nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro; • siano disposte risorse da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale; • al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di

	<p>previdenza obbligatoria, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e che nel corso del 2019 hanno prodotto un reddito da lavoro non superiore a 10.000,00 euro, sia istituito un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento di una indennità per l'anno 2020.</p>
<p>Art. 45 - Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in commento l'avvio delle procedure di cui agli articoli <u>4</u>, <u>5</u> e <u>24</u>, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. • Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'<u>art. 3</u>, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

16/03/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - Le ulteriori indicazioni in merito ai vincoli introdotti dal D.P.C.M. 11 marzo 2020:

1. non è possibile raggiungere la propria casa di vacanza, qualora questa non costituisca la residenza o il domicilio;
2. è possibile uscire di casa per gettare i rifiuti;
3. le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti proseguono regolarmente;
4. i rapporti di lavoro di colf, badanti e baby-sitter non rientrano tra i servizi alla persona, oggetto di sospensione;
5. le attività edili e artigianali non sono tra quelle sospese, e pertanto tali prestazioni lavorative possono essere svolte qualora siano da considerarsi indispensabili e non prorogabili;
6. i cantieri possono restare aperti (sempreché le imprese appaltatrici adottino tutti i protocolli di sicurezza richiesti);
7. le rivendite di sigarette elettroniche e di prodotti liquidi da inalazione rientrano tra le categorie di esercizi esclusi dall'obbligo di sospensione; la vendita è consentita sia se

effettuata in tabaccherie ordinarie sia se effettuata in esercizi di vicinato diversi dalle tabaccherie, a condizione che si tratti di esercizi specializzati nella vendita esclusiva di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione;

8. possono continuare l'attività i commercianti al dettaglio di prodotti e alimenti per animali domestici;
 9. le erboristerie possono rimanere aperte, in quanto la loro attività è assimilabile a quella del commercio di prodotti per l'igiene personale o di generi alimentari;
 10. agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali non si applicano limitazioni di orario di apertura al pubblico o altre restrizioni, fatta eccezione per il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
 11. gli alberghi e le altre strutture ricettive possono continuare a svolgere la propria attività;
 12. anche i bar e i ristoranti all'interno degli alberghi e delle strutture ricettive possono continuare a svolgere la propria attività esclusivamente a favore degli ospiti di dette strutture e nel rispetto delle precauzioni di sicurezza vigenti;
 13. non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche;
 14. non sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca;
 15. non sono previste limitazioni relativamente alle attività agricole, anche stagionali. Stessa cosa per la pesca;
 16. le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere;
 17. vietate anche le assemblee per il rinnovo degli organi elettivi in scadenza delle associazioni: anche in tal caso, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere<
 18. è fatto obbligo ai tabaccai, dal 12 marzo 2020 (Agenzia delle Dogane - Direttiva n. 89326 /RU del 12 marzo 2020), di bloccare le slot machine e giochi e procedere alla disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali;
 19. lo svolgimento del lavoro in modalità agile è previsto fino al 25 marzo 2020, ossia per il periodo in cui è prevista l'applicazione delle misure straordinarie disposte dal D.P.C.M. 11 marzo 2020.
-

16/03/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - Rinviati al 20 marzo i versamenti di imposte e contributi in scadenza oggi.

Come annunciato dal Ministero delle Finanze con Comunicato stampa sono rinviati tutti i termini relativi ai versamenti fiscali e contributivi in scadenza oggi, 16 marzo. Più precisamente, sono rimandati al 20 marzo i versamenti di imposte e contributi che scadono

oggi, mentre per le imprese e i professionisti con fatturato fino a 2 milioni di euro il versamento dell'Iva annuale, dell'Irpef e dei contributi dovrebbe essere rinviato al 31 maggio. Probabilmente, con l'emanazione del decreto contenente le misure economiche e la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi previsto per oggi, verranno rimodulate le scadenze dei versamenti tributari e contributivi.

Più in dettaglio, l'ultima bozza del provvedimento in circolazione prevede il rinvio al 20 marzo 2020, per tutti i contribuenti, dei versamenti in scadenza il 16 marzo e la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dell'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. Viene inoltre previsto per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 23, 24 e 29 D.P.R. n. 600/1973), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi.

Questi versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;

13/03/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - autocertificazione anche per chi si muove a piedi. Le indicazioni della Polizia di Stato

Anche chi esce di casa e si muove a piedi deve portare con sé l'autocertificazione per giustificare che l'uscita è motivata da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, come disposto dal D.P.C.M. 9 marzo 2020. Lo ha precisato ieri il commissario all'emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, invitando ad uscire solo per lo stretto necessario.

Viene inoltre raccomandato di rispettare sempre la distanza di sicurezza di un metro e, in caso di impossibilità di mantenere la distanza, è raccomandato l'uso delle mascherine.

La Polizia di Stato ha fornito sul proprio sito alcune indicazioni pratiche sugli spostamenti consentiti e sulla documentazione di accompagnamento utile a comprovarne la necessità, tra cui:

- **spostamenti per lavoro:** solo per comprovati motivi. Per facilitare i controlli delle forze dell'ordine, è richiesta l'esibizione dell'autocertificazione e dell'attestazione rilasciata dal datore di lavoro;

- **spostamenti per situazioni di necessità:** solo per comprovate esigenze primarie non rinviabili, quali:
 - fare la spesa per sostentamento, quanto più vicino a casa ed evitando acquisti superflui;
 - situazioni familiari urgenti (es. familiari malati);
 - gestione quotidiana degli animali domestici;
 - attività sportiva e motoria all'aperto, purché alla distanza di un metro;
- **spostamenti per motivi di salute:** solo per comprovati motivi. Per facilitare i controlli delle forze dell'ordine, è richiesta l'esibizione dell'autocertificazione e attestazione/certificazione medica.

Assoluto divieto di uscire di casa per le persone in quarantena o positive al virus.

Si ricorda inoltre che l'inosservanza delle regole comporta:

- l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro (art. 650 c.p.);
 - la reclusione da 1 a 12 anni (art. 452 c.p.).
-

12/03/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - ulteriori disposizioni

È stato pubblicato sulla G.U. n. 64 dell'11 marzo 2020, il D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale **dal 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020**. Dalla data di efficacia di queste disposizioni cessano di produrre effetti, laddove incompatibili, le misure di cui ai D.P.C.M. 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020.

Il D.P.C.M. 11 marzo 2020 prevede:

1. sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità elencate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
2. sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del *catering* continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3. sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;
4. restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
5. il Presidente della Regione, con ordinanza di cui all'articolo 3, comma 2, D.L. 6/2020, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;
6. fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), D.P.C.M. 8 marzo 2020, e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, D.lgs. 165/2001, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli 18-23, L. 81/2017, e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;
7. in ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
 - sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
 - assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
 - siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
8. per le sole attività produttive si raccomanda, altresì, che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
9. in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
10. per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Pensando di fare cosa gradita, di seguito l'elenco delle attività commerciali che **non sono tenute alla sospensione**, così come analiticamente fornito nell'Allegato 1 al D.P.C.M.:

- **ipermercati**
 - **supermercati**
 - **discount alimentari**
 - minimercati ed altri esercizi non specializzati di **alimentari vari**
 - commercio al dettaglio di **prodotti surgelati**
 - commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di **computer**, periferiche, attrezzature per le **telecomunicazioni**, elettronica di consumo audio e video, **elettrodomestici**
 - commercio al dettaglio di **prodotti alimentari, bevande e tabacco** in esercizi specializzati (codice ATECO 47.2)
 - commercio al dettaglio di **carburante per autotrazione** in esercizi specializzati
 - commercio al dettaglio di **apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT)** in esercizi specializzati (codice ATECO 47.4)
 - commercio al dettaglio di **ferramenta**, vernici, vetro piano e **materiale elettrico e termoidraulico**
 - commercio al dettaglio di **articoli igienico-sanitari**
 - commercio al dettaglio di **articoli per l'illuminazione**
 - commercio al dettaglio di **giornali, riviste e periodici**
 - **farmacie**
 - commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di **medicinali non soggetti a prescrizione medica** (parafarmacie)
 - commercio al dettaglio di **articoli medicali e ortopedici** in esercizi specializzati
 - commercio al dettaglio di **articoli di profumeria, prodotti per toeletta e per l'igiene personale**
 - commercio al dettaglio di **piccoli animali domestici**
 - commercio al dettaglio di **materiale per ottica e fotografia**
 - commercio al dettaglio di **combustibile per uso domestico e per riscaldamento**
 - commercio al dettaglio di **saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura ed affini**
 - **commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet**
 - commercio al dettaglio di **qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione (televendite)**
 - commercio al dettaglio di **qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono**
 - commercio **effettuato per mezzo di distributori automatici.**
-

11/03/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - il Governo risponde alle FAQ

Di seguito riportiamo le risposte alle varie domande pervenute in merito all'emergenza CORONAVIRUS sulle modalità applicative del D.P.C.M. 9 marzo 2020.

ZONE INTERESSATE DAL DECRETO

1. Ci sono differenze all'interno del territorio nazionale?

No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile.

2. Sono ancora previste zone rosse?

No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1° marzo (con l'istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai, con il dpcm del 9 marzo, le regole sono uguali per tutti.

SPOSTAMENTI

1. Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?

Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l'acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risultati positivo al virus.

2. Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?

Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.

3. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?

In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.

4. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l'autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l'adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

5. Come si devono comportare i transfrontalieri?

I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo (vedi faq precedente).

6. Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?

Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull'intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e

le forze di polizia, nell'ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull'osservanza delle regole.

7. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

8. È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?

Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c'è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.

9. È consentito fare attività motoria?

Sì, l'attività motoria all'aperto è consentita purché non in gruppo.

10. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Sì, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di beni necessari, come ad esempio le lampadine che si sono fulminate in casa).

11. Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?

Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

12. L'accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?

Sì, parchi e giardini pubblici possono restare aperti per garantire lo svolgimento di sport ed attività motorie all'aperto, come previsto dall'art. 1 comma 3 del dpcm, a patto che non in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro.

13. Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?

Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

TRASPORTI

1. Sono previste limitazioni per il transito delle merci?

No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

2. I corrieri merci possono circolare?

Sì, possono circolare.

3. Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?

No, non sono previste limitazioni al transito e all'attività di carico e scarico delle merci.

4. Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?

No. Non esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea. Il servizio taxi non ha alcuna limitazione in quanto l'attività svolta è considerata esigenza lavorativa.

UFFICI E DIPENDENTI PUBBLICI

1. Gli uffici pubblici rimangono aperti?

Sì, su tutto il territorio nazionale. L'attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili on line. È prevista comunque la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di scuole, nidi, musei, biblioteche.

2. Il decreto dispone per addetti, utenti e visitatori degli uffici delle pubbliche amministrazioni, sull'intero territorio nazionale, la messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani. Nel caso di difficoltà di approvvigionamento di tali soluzioni e conseguente loro indisponibilità temporanea, gli uffici devono rimanere comunque aperti?

Gli uffici devono rimanere comunque aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura dell'ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle.

3. Il dipendente pubblico che ha sintomi febbrili è in regime di malattia ordinaria o ricade nel disposto del decreto-legge per cui non vengono decurtati i giorni di malattia?

Rientra nel regime di malattia ordinaria. Qualora fosse successivamente accertato che si tratta di un soggetto che rientra nella misura della quarantena o infetto da COVID-19, non si applicherebbe la decurtazione.

4. Sono un dipendente pubblico e vorrei lavorare in smart working. Che strumenti ho?

Le nuove misure incentivano il ricorso allo smart working, semplificandone l'accesso. Compete al datore di lavoro individuare le modalità organizzative che consentano di riconoscere lo smart working al maggior numero possibile di dipendenti. Il dipendente potrà presentare un'istanza che sarà accolta sulla base delle modalità organizzative previste.

PUBBLICI ESERCIZI

1. Bar e ristoranti possono aprire regolarmente?

È consentita l'attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

2. Si potranno comunque effettuare consegne a domicilio di cibi e bevande?

Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all'apertura al pubblico. L'attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

3. Quali attività di ristorazione e bar sono consentite dopo le 18.00?

È consentita solo la consegna a domicilio del cibo (fatta eccezione per quanto indicato nella F.A.Q. Turismo n. 2).

4. Il DPMC prevede la chiusura nei giorni prefestivi e festivi delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta, tra l'altro, per i punti di vendita di

generi alimentari. i mercati, anche rionali sono obbligati alla chiusura, per la vendita di beni alimentari?

No, non è prevista la chiusura relativamente alla vendita di generi alimentari nei mercati coperti e in quelli all'aperto recintati dove è previsto il controllo dell'accesso.

5. Sono gestore di un pub. Posso continuare ad esercitare la mia attività?

Il divieto previsto dal DPCM riguarda lo svolgimento nei pub di ogni attività diversa dalla somministrazione di cibi e bevande. È possibile quindi continuare a somministrare cibo e bevande nei pub, sospendendo attività ludiche ed eventi aggregativi (come, per esempio, la musica dal vivo, proiezioni su schermi o altro), nel rispetto delle limitazioni orarie già previste per le attività di bar e ristoranti (dalle 6.00 alle 18.00) e, comunque, con l'obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

6. Centri estetici, parrucchieri e barbieri possono continuare a svolgere la loro attività?

Sì, ma solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza nel locale di clienti in attesa. Il personale dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina).

SCUOLA

1. Cosa prevede il decreto per le scuole?

Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

UNIVERSITÀ

1. Cosa prevede il decreto per le università?

Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l'attività di ricerca.

2. Si possono tenere le sessioni d'esame e le sedute di laurea?

Sì, potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza o comunque adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dal dpcm del 4 marzo; nel caso di esami e sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.

3. Si possono tenere il ricevimento degli studenti e le altre attività?

Sì. Corsi di dottorato, ricevimento studenti, test di immatricolazione, partecipazione a laboratori, etc., potranno essere erogati nel rispetto delle misure precauzionali igienico sanitarie, ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza. Anche in questo caso particolare attenzione dovrà essere data agli studenti con disabilità.

4. Cosa si prevede per i corsi per le specializzazioni mediche?

Dalla sospensione sono esclusi i corsi post-universitari connessi con l'esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l'attività di ricerca.

5. Cosa succede a chi è in Erasmus?

Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.

CERIMONIE, EVENTI E ATTIVITÀ RICREATIVE

1. Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?

Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d'esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).

2. Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti religiosi?

Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto, è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica. Sono consentiti l'apertura e l'accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.

3. Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura?

Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.

4. I Circoli ricreativi per persone anziane restano aperti?

No, le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese.

TURISMO

1. Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?

Sull'intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.

Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l'aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.

2. Come trova applicazione la limitazione relativa alle attività di somministrazione e bar, alle strutture turistico ricettive?

Le strutture ricettive possono svolgere attività di somministrazione e bar anche nella fascia

oraria dalle ore 18 alle ore 6, esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza di cui al dpcm dell'8 marzo.

3. Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?

Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.

AGRICOLTURA

1. Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca?

No, non sono previste limitazioni.

2. Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?

No, non sono previste limitazioni.

10/03/2020 EMERGENZA CORONAVIRUS - D.P.C.M. 9 marzo 2020

A partire da oggi, 10 marzo 2020, con il D.P.C.M. del 09/03/2020 tutta l'Italia viene messa in quarantena con l'obbligo per tutti i cittadini di non uscire di casa, se non nei casi di reale necessità, o per comprovate esigenze lavorative.

Detto ciò, di seguito tutti gli adempimenti a cui dovranno attenersi tutti i cittadini, le imprese ed i professionisti a decorrere dal 10 marzo 2020

A. Evitare gli spostamenti

Viene disposto di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dalla nazione, nonché all'interno della nazione stessa, salvo che per gli spostamenti:

1. motivati da comprovate esigenze lavorative;
2. situazioni di necessità;
3. spostamenti per motivi di salute.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; ciò significa che sono vietati gli spostamenti all'interno di tutta la nazione **che non siano essenziali**, quali, ad esempio, quelli dovuti a viaggi di piacere e svago. Qualsiasi spostamento potrà avvenire solo se motivato da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione (vedi modello allegato scaricabile in Pdf), che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli forniti dalle forze di Polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus. La veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli. La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall'articolo 650 c.p. (inosservanza di un provvedimento dell'Autorità: pena prevista arresto fino a 3 mesi o

ammenda fino a 206 euro) salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave quale quella prevista dall'articolo 452, c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).

B. Manifestazioni sportive

Lo sport deve fermarsi su tutto il territorio nazionale, salvo limitatissime eccezioni: sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Chiuse quindi tutte le palestre e strutture similari, con la sola eccezione, a porte chiuse, solo per gli allenamenti degli atleti *ricognosciuti di interesse nazionale dal CONI*, e fermo restando la necessità da parte delle associazioni e società sportive di effettuare controlli atti a contenere il rischio di contagio, a mezzo di proprio personale medico.

C. Divieto di assembramento

Viene introdotto un generico ed assoluto divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

D. Disposizioni in materia di lavoro

Viene raccomandata la promozione da parte di datori di lavoro pubblici e privati della fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo o ferie: sostanzialmente si invitano tutti gli imprenditori e professionisti di fermare, laddove possibile, le attività, in modo tale da contribuire a diminuire i contatti sociali, invitando i dipendenti a porsi in congedo o ferie.

Vengono sospese le seguenti attività:

- Servizi educativi per l'infanzia e attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica;
- Corsi professionali, master, convegnistica. È possibile la prosecuzione della sola formazione a distanza, nonché quella espressamente dedicata alla formazione in taluni settori medici;
- Musei e tutti gli altri istituti e luoghi della cultura;
- Manifestazioni organizzate, eventi in luoghi pubblici o privati (feste, convention ecc.), compresi quelli connessi a eventi culturali, ludici, sportivi, religiosi e fieristici, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
- Cinema, teatri;
- Scuole di ballo;
- Sale giochi, scommesse e bingo;
- Discoteche e locali similari;
- Pub;
- Impianti nei comprensori sciistici;
- Palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori;

- Centri benessere e centri termali, con l'esclusione di quelli che erogano prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza;
- Centri culturali, sociali e ricreativi.

E. Bar e ristoranti e negozi

Rimangono aperti, ma ad orario imposto dalle ore 6.00 alle ore 18.00 e nel rispetto della distanza di sicurezza. Il gestore ha l'obbligo di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra gli avventori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. I negozi restano aperti, ma con l'obbligo che la distanza di sicurezza viene rispettata. Tutte le altre attività (commerciali, artigianali, professionali, ecc...) possono proseguire l'attività, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico. Se il locale, o le caratteristiche dell'attività svolta, non consentono il rispetto della distanza di sicurezza, l'esercizio **deve restare chiuso**. È indispensabile il rispetto della distanza di sicurezza di un metro tra gli avventori; in caso di violazione, la sanzione consiste nella sospensione dell'attività.

F. Centri commerciali chiusi nel weekend

Nelle giornate festive e prefestive devono restare chiuse:

- le medie e grandi strutture di vendita (centri commerciali);
- gli esercizi commerciali presenti nei centri commerciali;
- gli esercizi commerciali presenti nei mercati.

Nei giorni feriali, tali strutture possono operare solo a condizione che il gestore predisponga le condizioni atte a consentire il rispetto della distanza di sicurezza di un metro, ad esempio contingentando gli ingressi. Se, per esigenze organizzative o strutturali, non si è in grado di garantire la distanza di un metro, la struttura deve chiudere. In caso di violazione, l'attività viene sospesa.

Possano restare aperti anche nel weekend:

- farmacie;
- parafarmacie;
- punti di vendita di generi alimentari

ma solo a condizione del rispetto della distanza di sicurezza di un metro e, nuovamente, se le caratteristiche dei locali o organizzative non consentono di creare le condizioni affinché tale distanza sia rispettata, anche queste strutture dovranno restare chiuse. In caso di violazione, interviene la sospensione dell'attività.

G. Le disposizioni ulteriori

- **le strutture di ospitalità e lungo degenza**, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, devono definire, tramite la direzione sanitaria, le condizioni di accesso alle strutture stesse, adottando le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; resta fermo il fatto che il combinato disposto delle vecchie e delle nuove disposizioni fa sì che le visite di pura cortesia non potranno più avere luogo, non trattandosi di esigenze indifferibili.
- resta confermato l'incentivo al lavoro agile ex artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 applicabile a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza di accordi individuali; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81 possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione che viene messa a disposizione sul sito INAIL.

Le disposizioni previste dal D.P.C.M. 9 marzo 2020 entrano in vigore il 10 marzo 2020 e tali resteranno fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori successive variazioni o integrazioni.

Riferimenti normativi:

- D.P.C.M 9 marzo 2020
 - D.P.C.M. 8 marzo 2020;
 - D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, artt. 2 e 3
 - Ministero dell'Interno, Comunicato Stampa 8 marzo 2020
 - Il modello di Autocertificazione.
-